



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

303^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 16 dicembre 2009

Presidenza della vice presidente Bonino,
indi del vice presidente Nania

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. VII-XXV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-63
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	65-118
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	119-147

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):	
MASCITELLI (<i>IdV</i>)	2, 3
AZZOLLINI (<i>PdL</i>), relatore	2, 3, 4 e <i>passim</i>
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze	2, 5, 8 e <i>passim</i>
MORANDO (<i>PD</i>)	3, 6, 8 e <i>passim</i>
ESPOSITO (<i>PdL</i>)	6
QUAGLIARIELLO (<i>PdL</i>)	6
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..	11

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	12
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B:

MASCITELLI (<i>IdV</i>)	12, 13
D'ALIA (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	15
VACCARI (<i>LNP</i>)	17
LUSI (<i>PD</i>)	19
PICHETTO FRATIN (<i>PdL</i>)	23

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	26
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B:

BALDASSARRI (<i>PdL</i>)	Pag. 26
AZZOLLINI (<i>PdL</i>), relatore	26, 27
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze	27

Discussione e approvazione, con modificazioni:

(1714) BERSELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno:

DELOGU (<i>PdL</i>), relatore	28, 30, 31
CHIURAZZI (<i>PD</i>)	29
BENEDETTI VALENTINI (<i>PdL</i>)	29
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia	30, 31
CASSON (<i>PD</i>)	31
BUGNANO (<i>IdV</i>)	31
D'ALIA (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	32
MAZZATORTA (<i>LNP</i>)	33
GALPERTI (<i>PD</i>)	33
MUGNAI (<i>PdL</i>)	33, 34

Discussione e approvazione:

(1929) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

BEVILACQUA (<i>PdL</i>), relatore	35, 41, 43
RUSCONI (<i>PD</i>)	35, 43
ADAMO (<i>PD</i>)	37, 39
FIRRARELLO (<i>PdL</i>)	39
PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	42, 43
POSSA (<i>PdL</i>)	43
GIAMBRONE (<i>IdV</i>)	44
POLI BORTONE (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	46
PITTONI (<i>LNP</i>)	47

GARAVAGLIA Mariapia (PD)	Pag. 48	SULL'ESPLOSIONE DI UN ORDIGNO AL- L'UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO	
ASCIUTTI (PdL)	50	PRESIDENTE	Pag. 62
VICARI (PdL)	51	GARAVAGLIA Massimo (LNP)	62
PERDUCA (PD)	52		
ORDINE DEL GIORNO		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2009	63
Accoglimento di proposta di inserimento di disegni di legge di ratifica di accordi inter- nazionali:		<i>ALLEGATO A</i>	
PRESIDENTE	53	DISEGNO DI LEGGE 1397-B	
BETTAMIO (PdL)	53	Articolo 18 ed emendamento	65
DISEGNI DI LEGGE		Articoli 19 e 20, identici agli articoli 20 e 21 approvati dal Senato	66
Discussione e approvazione:		Articolo 21 ed emendamenti	67, 72
<i>(1828) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Go- verno della Repubblica italiana ed il Go- verno del Regno di Norvegia, per la preven- zione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004 (Relazione orale):</i>		Articoli 22, 23 e 24, identici agli articoli 23, 24 e 25 approvati dal Senato	73
DI GIROLAMO (PdL), relatore	53	Articolo 25	75
PERDUCA (PD)	54, 55	Articoli 26, 27 e 28, identici agli articoli 27, 28 e 29 approvati dal Senato	76
MANTOVANI, sottosegretario di Stato per le in- frastrutture e per i trasporti	56	Articoli 29 e 30	78
GIAMBRONE (IdV)	57	Articoli 31 e 32, identici agli articoli 32 e 33 approvati dal Senato	81
FILIPPI Alberto (LNP)	57	Articolo 33	81
Discussione e approvazione:		Articolo 34, identico all'articolo 35 approvato dal Senato	82
<i>(1829) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Go- verno della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002 (Relazione orale):</i>		Articoli 35 e 36	83
PALMIZIO (PdL), relatore	57	Articoli 37 e 38, identici agli articoli 38 e 39 approvati dal Senato	85
FILIPPI Alberto (LNP)	58, 59	Articolo 39	86
MANTOVANI, sottosegretario di Stato per le in- frastrutture e per i trasporti	58	Articolo 40 introdotto dalla Camera dei depu- tati e ordine del giorno	87, 90
GIAMBRONE (IdV)	59	Articolo 41	91
Discussione e approvazione:		Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	92
<i>(1830) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 (Relazione orale):</i>		Articolo 42 introdotto dalla Camera dei depu- tati ed emendamento	95, 96
MARINARO (PD), relatrice	60	Articoli 43, 44 e 45, identici agli articoli 44, 45 e 46 approvati dal Senato	98
FILIPPI Alberto (LNP)	60, 61, 62	Articoli 46, 47 e 48	100
MANTOVANI, sottosegretario di Stato per le in- frastrutture e per i trasporti	61	Articolo soppresso dalla camera dei deputati.	102
GIAMBRONE (IdV)	61	Articoli 49, 50, 51 e 52	103
		DISEGNO DI LEGGE N. 1714	
		Articolo 1 nel testo proposto dalla Commis- sione ed emendamento	107
		DISEGNO DI LEGGE N. 1929	
		Articolo 1 del disegno di legge di conversione e allegato recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	108

Decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170:		Intervento del senatore Alberto Filippi nella discussione generale del disegno di legge n. 1830	Pag. 126
Articolo 1 del decreto-legge, emendamenti e ordine del giorno	Pag. 108, 109	Dichiarazione di voto del senatore Giambrone sul disegno di legge n. 1830	128
Articolo 2	114	Dichiarazione di voto del senatore Alberto Filippi sul disegno di legge n. 1830	129
RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	130
DISEGNO DI LEGGE N. 1828		CONGEDI E MISSIONI	139
Articoli 1, 2, 3 e 4	115	COMMISSIONI PERMANENTI	
DISEGNO DI LEGGE N. 1829		Variazione nella composizione	139
Articoli 1, 2, 3 e 4	116	DISEGNI DI LEGGE	
DISEGNO DI LEGGE N. 1830		Annunzio di presentazione	139
Articoli 1, 2, 3 e 4	117	AFFARI ASSEGNATI	140
<i>ALLEGATO B</i>		GOVERNO	
INTERVENTI		Trasmissione di atti	140
Dichiarazione di voto del senatore Giambrone sul disegno di legge n. 1828	119	AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS	
Dichiarazione di voto del senatore Alberto Filippi sul disegno di legge n. 1828	120	Trasmissione di atti	140
Intervento del senatore Alberto Filippi nella discussione generale del disegno di legge n. 1829	121	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
Dichiarazione di voto del senatore Giambrone sul disegno di legge n. 1829	122	Annunzio	62
Dichiarazione di voto del senatore Alberto Filippi sul disegno di legge n. 1829	124	Apposizione di nuove firme a mozioni ed a interrogazioni	141
Integrazione della relazione orale della senatrice Marinaro sul disegno di legge n. 1830 .	125	Interrogazioni	141

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ricordando che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti. Passa quindi all'esame dell'articolo 18 (*Fondi speciali*), corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

MASCITELLI (*IdV*). L'emendamento 18.1 riserva una quota dei fondi speciali, i cui importi sono definiti dalla legge di stabilità, alla copertura dei disegni di legge di iniziativa parlamentare. Ciò consentirebbe un riequilibrio nelle funzioni di Governo e Parlamento, che risulta partico-

larmente opportuno dal momento che solo una quota minima degli impegni di spesa deriva da atti normativi di iniziativa parlamentare. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario all'emendamento 18.1.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. È contrario all'emendamento che, creando una riserva in favore delle norme di iniziativa parlamentare, finirebbe di fatto per vincolare le prerogative delle Camere in materia legislativa. Invita pertanto il presentatore a ritirarlo.

MASCITELLI (*IdV*). Non ritira l'emendamento, anche se non chiederà la votazione mediante procedimento elettronico, per consentire ai lavori di procedere speditamente.

AZZOLLINI (*PdL*). Ringrazia il senatore Mascitelli per la volontà di collaborare al celere andamento dei lavori.

Il Senato respinge l'emendamento 18.1 e approva l'articolo 18.

PRESIDENTE. Gli articoli 19 (*Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico*) e 20 (*Anno finanziario*), corrispondenti agli articoli 20 e 21 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 21 (*Bilancio di previsione*), corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

MORANDO (*PD*). Ritira l'emendamento 21.1, alla luce dell'ordine del giorno G40.100, presentato dal senatore Azzollini, che si fa carico delle medesime esigenze di salvaguardia dei programmi, che sono le unità di voto del Parlamento. L'emendamento 21.2 interviene sulla determinazione delle spese rimodulabili e di quelle non rimodulabili, al fine di garantire una maggiore emendabilità parlamentare delle leggi di stabilità e di bilancio. Qualora l'emendamento venga respinto, auspica comunque che il Governo, nell'attuare la normativa, si attenga ai principi contenuti nel testo approvato in prima lettura dal Senato.

AZZOLLINI, *relatore*. Ringrazia il senatore Morando per il ritiro dell'emendamento 21.1 e, pur esprimendo parere contrario all'emendamento 21.2, invita il Governo ad impegnarsi ad attuare la normativa nel senso appena indicato.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Nella fase di attuazione della normativa, il Governo presterà particolare attenzione alle questioni sollevate, coinvolgendo le competenti Commissioni parlamentari. Pertanto invita il senatore Morando a ritirare l'emendamento 21.2.

MORANDO (PD). Non intende ritirare l'emendamento.

Con votazione, seguita da controprova chiesta dal senatore MORANDO (PD), il Senato respinge l'emendamento 21.2. (Vivaci proteste dal Gruppo PD).

QUAGLIARIELLO (PdL). Invita la Presidenza a seguire la prassi costante per cui, nelle votazioni per alzata di mano, i voti della maggioranza si presuppongono superiori a quelli dell'opposizione, salvo che la controprova non dimostri il contrario.

PRESIDENTE. Prende atto delle osservazioni del senatore Quagliariello e invita l'Assemblea ad un più ordinato svolgimento delle votazioni.

Il Senato approva l'articolo 21.

PRESIDENTE. Gli articoli 22 (*Bilancio pluriennale*), 23 (*Formazione del bilancio*) e 24 (*Integrità, universalità ed unità del bilancio*), corrispondenti agli articoli 23, 24 e 25 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 25 (Classificazione delle entrate e delle spese), corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli 26 (*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*), 27 (*Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale*) e 28 (*Fondo di riserva per le spese impreviste*), corrispondenti agli articoli 27, 28 e 29 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli 29 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) e 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente), corrispondenti agli articoli 30 e 31 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli 31 (*Garanzie statali*) e 32 (*Esercizio provvisorio*), corrispondenti agli articoli 32 e 33 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 33 (Assestamento e variazioni di bilancio), corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 34 (*Impegni*), corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli 35 (Risultanze della gestione) e 36 (Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio), corrispondenti agli articoli 36 e 37 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli 37 (*Parificazione del rendiconto*) e 38 (*Presentazione del rendiconto*), che corrispondono agli articoli 38 e 39 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 39 (Analisi e valutazione della spesa), corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 40 (*Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato*), corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato.

AZZOLLINI, *relatore*. Dà lettura delle modifiche apportate all'ordine del giorno G40.100 (*v. testo 2 nell'Allegato A*), che, in coerenza con il testo approvato in prima lettura dal Senato, invita il Governo a delineare, nell'esercizio delle deleghe, una procedura più semplificata per il passaggio al sistema del bilancio di cassa.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G40.100 (testo 2).

Il Senato approva gli articoli 40 e 41 (Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato), corrispondenti agli articoli 41 e 42 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Ricorda che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 43 del testo approvato dal Senato (*Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse*). Passa pertanto all'esame dell'articolo 42 (*Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa*), introdotto dalla Camera dei deputati.

MORANDO (*PD*). L'articolo 42, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi che consentano il passaggio ad un bilancio redatto in termini di sola cassa, prevede una fase di sperimentazione troppo lunga se confrontata con l'urgenza di compiere tale fondamentale passaggio: l'Italia è infatti rimasto l'unico Paese europeo a redigere i bilanci secondo i principi della competenza giuridica. È inoltre criticabile la reintroduzione del principio del controllo preventivo dell'attività di gestione dei dirigenti pubblici, che depotenzia gli effetti di tale riforma. Sarebbe infatti preferibile introdurre dei controlli di risultato, che rendano maggiormente responsabili i dirigenti del buon andamento dell'azione amministrativa. (*Applausi dal Gruppo PD*).

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore, sottolineando che la proposta di abolire i controlli preventivi va considerata con prudenza.

Con votazione, seguita da controprova chiesta dal senatore MORANDO (PD), è respinto l'emendamento 42.1. Il Senato approva quindi l'articolo 42.

PRESIDENTE. Gli articoli 43 (*Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi*), 44 (*Definizione dei saldi di cassa*) e 45 (*Tesoreria degli enti pubblici*), corrispondenti agli articoli 44, 45 e 46 del testo licenziato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Con votazione nominale elettronica è approvato l'articolo 46 (Programmazione finanziaria), corrispondente all'articolo 47 del testo licenziato dal Senato.

Il Senato approva gli articoli 47 (Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide) e 48 (Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni), corrispondenti agli articoli 48 e 49 del testo licenziato dal Senato.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 50 (*Abrogazione e modifica di norme*) del testo del Senato.

Il Senato approva gli articoli 49 (Delega al Governo per la riforma e il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa), 50 (Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), 51 (Abrogazione e modificazione di norme) e 52 (Disposizioni finali ed entrata in vigore), corrispondenti agli articoli da 51 a 54 del testo licenziato dal Senato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta una rappresentanza di studenti dell'istituto professionale per il turismo «Sandro Pertini» di Lucca, presente in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MASCITELLI (*IdV*). L'Italia dei Valori voterà a favore di una riforma della legge di contabilità che non è più rinviabile nel quadro dei vincoli europei e nella prospettiva del federalismo fiscale. Convinto della

necessità di interventi normativi strutturali, il Gruppo ha contribuito, presso la Camera dei deputati, a modificare un'impostazione eccessivamente centralista e squilibrata sul versante del Governo e vigilerà sull'esercizio delle deleghe conferite all'Esecutivo in ambiti non marginali. L'obiettivo principale della riforma è il superamento di un cortocircuito politico e istituzionale per cui la legge finanziaria ha perduto la natura di strumento di indirizzo della politica economica del Paese lasciando spazio a decreti-legge che hanno svilito il ruolo del Parlamento. L'Italia dei Valori è tuttavia consapevole che la previsione di una finanziaria leggera o la sostituzione del DPEF con la decisione di finanza pubblica non sono risolutive dei problemi della finanza pubblica, così come l'istituzione di una Commissione bicamerale per la trasparenza non sarebbe stata sufficiente a risolvere il problema del controllo parlamentare. Occorre dunque uno sforzo riformatore più ampio, che consenta al Paese di uscire dalla crisi economica con una rinnovata capacità di crescita. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Il Gruppo, che in prima lettura aveva votato a favore della riforma della legge di contabilità, si asterrà nella votazione finale per esprimere la non condivisione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. La moltiplicazione dei centri di spesa conseguente all'introduzione del federalismo fiscale e l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che avrà effetti rilevanti sulla contabilità pubblica, avrebbero richiesto la valorizzazione del ruolo di coordinamento e di controllo del Parlamento. La soppressione della Commissione bicamerale per la trasparenza nel campo della finanza pubblica e la mancata istituzione di un'adeguata struttura informativa a supporto del Parlamento concorrono, invece (insieme all'attribuzione, nella delega sul federalismo fiscale; delle competenze in materia di controllo della fiscalità a soggetti diversi dal Parlamento), a delineare un sistema fiscale opaco e squilibrato a vantaggio del Governo. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD*).

VACCARI (*LNP*). La Lega Nord voterà a favore di una riforma che pone il governo della finanza pubblica in maggiore sintonia con il federalismo fiscale e con i vincoli europei. Meritevole di particolare attenzione è l'armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, che consentirà una lettura più agevole dei bilanci, una maggiore condivisione delle informazioni, un'integrazione dei sistemi di controllo e un monitoraggio più puntuale in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Apprezzabile è anche la riclassificazione del bilancio dello Stato in missioni e programmi, che consente al Parlamento di focalizzare l'attenzione sulle finalità della spesa piuttosto che sulle strutture che la gestiscono. Condivisibile, infine, è la scelta di snellire la legge finanziaria, accorpando le tabelle allegate ed escludendo le norme di sviluppo. Suscita invece perplessità l'eliminazione del vincolo di copertura degli oneri correnti della legge di stabilità. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Pichetto Fratin. Congratulazioni*).

LUSI (*PD*). Il PD non confermerà il voto favorevole espresso in prima lettura, ma si asterrà perché non condivide né le modifiche introdotte dalla Camera, che sminuiscono la portata innovativa della riforma, né la scelta del Governo di blindare il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, svilendo così il ruolo del Senato che aveva saputo aggregare consenso intorno ad un testo realmente riformatore. La Camera dei deputati ha avuto il merito di perfezionare il raccordo con la legge sul federalismo fiscale, ma ha licenziato un testo che non garantisce più la trasparenza e l'accessibilità dei documenti contabili e sottrae al Parlamento importanti strumenti di controllo. Sono stati peggiorati, infatti, aspetti qualificanti della riforma che attengono ad un rapporto più equilibrato tra Governo e Parlamento, al patto di stabilità interno, ai vincoli di spesa e al bilancio di cassa. La mancata istituzione della Commissione per la trasparenza dei conti pubblici e di un servizio del bilancio unificato segna una vittoria delle resistenze burocratiche sulla volontà riformatrice e sottrae al Parlamento la facoltà di valutare le metodologie di costruzione dei tendenziali di finanza pubblica. L'abolizione di due commi dell'articolo sul patto di stabilità interno privano di parametri per valutare in termini di aggregati i risultati raggiunti dalle Regioni e di strumenti per identificare i responsabili del mancato conseguimento degli obiettivi. La mancata disaggregazione degli obiettivi programmatici in termini di spese e di entrate priva di uno strumento efficace la politica di risanamento. Invece di passare decisamente al solo bilancio di cassa, si va verso un bilancio di competenza meno rigido. La reintroduzione di controlli preventivi scardina il meccanismo di responsabilizzazione della dirigenza. Va ricordato, infine, che la riforma dei regolamenti parlamentari costituisce un passaggio ineludibile per il buon funzionamento della riforma. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gai. Congratulazioni*).

PICHELTO FRATIN (*PdL*). L'approvazione del disegno di legge n. 1397 giunge a conclusione di un ampio processo di revisione degli strumenti che regolano la contabilità pubblica. Alla Camera sono state apportate numerose modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato: particolare rilievo rivestono le innovazioni introdotte per garantire un migliore coordinamento con la legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale. Hanno certamente suscitato scontento la soppressione della Commissione parlamentare per la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica e l'eliminazione della previsione di una struttura di controllo che avrebbe consentito di unificare l'analisi a livello tecnico sulla finanza pubblica tra i due rami del Parlamento, che comunque potrà essere rafforzata attraverso una diversa configurazione del ruolo delle Commissioni bilancio. Ciononostante, lo spirito del provvedimento non è stato intaccato ed in particolare è confermata l'adesione al metodo di programmazione per l'impostazione di entrata e di spesa, che anzi viene esteso a tutte le amministrazioni pubbliche; inoltre, la nuova impostazione del ciclo di bilancio è volta a saldare il momento della programmazione economico-finanziaria a quella dell'attuazione della manovra di finanza

pubblica. Il disegno di legge provvede altresì a formalizzare la triennializzazione della manovra di bilancio, dando così stabilità alla decisione già assunta a questo proposito dal Governo all'inizio della legislatura e raccogliendo le sollecitazioni dell'Unione europea. Annuncia infine il voto favorevole del Gruppo Il Popolo della Libertà al disegno di legge in esame che, oltre ad innovare la sessione di bilancio del Parlamento, evitando che il varo della legge finanziaria e del bilancio impegnassero per mesi il lavoro delle Camere, crea le condizioni affinché il Parlamento possa concentrarsi sulle funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, senza invadere la sfera gestionale propria del Governo. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, una rappresentanza di studenti dell'Istituto di istruzione superiore di Rignano Flaminio, in provincia di Roma, presente nelle tribune. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B

BALDASSARRI (*PdL*). Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia che non parteciperà alla votazione finale del provvedimento, perché il testo approvato dalla Camera ha perso lo spirito che caratterizzava il disegno di legge approvato in prima lettura dal Senato, che era profondamente coerente con il patrimonio ideale del PdL e con il programma di Governo.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime un sentito ringraziamento a tutti i colleghi e al rappresentante del Governo che hanno partecipato attivamente all'esame del provvedimento, contribuendo ad elaborare una legge di sistema nel comune intento di migliorare i rapporti tra Governo e Parlamento e nell'interesse del Paese. (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Mariapia Garavaglia*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. A nome del Governo ringrazia il Senato per esser riuscito pervenire all'elaborazione di una riforma di struttura, pur nel difficile clima politico che sta vivendo il Paese. (*Applausi*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1397-B nel suo complesso. (Applausi dal Gruppo PdL).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**(1714) BERSELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno**

DELOGU, *relatore*. Integra la relazione scritta. L'articolo 2947, terzo comma, del codice civile prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni se si tratta di fatto illecito e in due anni se si tratta di un fatto che dipende dalla circolazione dei veicoli, con decorrenza dalla data di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Il disegno di legge in esame dà la facoltà di procedere per il risarcimento nello stesso termine anche al soggetto imputato per un fatto che poi risultasse non aver commesso o che non costituisse reato, per il quale, attualmente, il computo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno parte invece dalla data della denuncia-querela della parte offesa.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CHIURAZZI (*PD*). Il disegno di legge in esame tende a ristabilire una condizione di equità, per quanto riguarda i tempi di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, tra la parte offesa e l'imputato cui giunga una sentenza di assoluzione. Di particolare riguardo è poi la norma transitoria che consente l'applicazione di questo principio anche ai giudizi in corso.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Il provvedimento, la cui *ratio* è assolutamente condivisibile dal punto di vista giuridico, mira a riequilibrare le facoltà in capo all'imputato e al responsabile civile rispetto a quelle di cui già dispongono le loro controparti. Si potrebbe infatti verificare il caso in cui, per il protrarsi del processo penale, l'imputato o il responsabile civile vedano prescritto il proprio diritto. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

DELOGU, *relatore*. Rinuncia alla replica.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il disegno di legge in esame, sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi presenti nella Commissione giustizia, realizza un'operazione di giustizia sostanziale perché il suo scopo è tutelare chi ha ragione; inoltre, esso si inquadra nel complesso dell'azione di Governo, tesa a concretizzare la disciplina costituzionale del giusto processo. La normativa attuale crea infatti una disparità di trattamento a danno dell'imputato che si veda sollevato dall'accusa ingiustamente rivoltagli, dal momento che la sua azione risarcitoria non si prescrive, come invece prevede il disegno di legge al-

l'ordine del giorno, dalla data della sentenza definitiva di assoluzione. Inoltre, l'iniquità della differenza tra i diversi termini di prescrizione pesa anche in considerazione della lunga durata dell'accertamento giudiziale: infatti, se quest'ultimo avvenisse in termini più solleciti, non accadrebbe che i diritti di chi è risultato essere la persona veramente danneggiata risultino molto spesso prescritti.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo unico, nel testo proposto dalla Commissione.

DELOGU, *relatore*. Illustra l'emendamento 1.100, che punta ad inserire al comma 1, dopo le parole: «di sentenza» ovunque ricorrano, la parola: «irrevocabile».

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100.

CASSON (*PD*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sull'emendamento 1.100 e sul complesso del provvedimento che interviene per rendere identiche, in questa materia, le posizioni della parte civile e dell'imputato.

Il Senato approva l'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BUGNANO (*IdV*). Il Gruppo Italia dei Valori voterà a favore del provvedimento in esame che provvede a sanare una lacuna del codice civile e a rimediare ad un'iniquità. Visto che subire un'accusa ingiusta rappresenta una lesione dei diritti all'immagine, all'onore e alla reputazione, è dunque opportuno che anche l'imputato, nel caso in cui sia assolto da un procedimento penale, possa esercitare appieno l'azione risarcitoria. (*Applausi del senatore De Toni*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo su un provvedimento opportuno e necessario, che pone fine ad una disparità di trattamento e garantisce uguale tutela a tutti i soggetti coinvolti, introducendo pertanto una norma di buon senso nel codice civile. Sarebbe opportuno applicare lo stesso buon senso al confronto in atto sui temi della giustizia. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

MAZZATORTA (*LNP*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania sul disegno di legge in esame, che introduce un chiarimento necessario all'interno del codice civile ed è pienamente condivisibile dal punto di vista sia tecnico che politico. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Peterlini*).

GALPERTI (PD). Il Gruppo Partito Democratico voterà a favore del provvedimento in esame, che opportunamente modifica il codice civile garantendo anche all'imputato o al responsabile civile che siano stati ritenuti non colpevoli un termine congruo entro il quale far valere il proprio diritto al risarcimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MUGNAI (PdL). Il Gruppo Il Popolo della Libertà voterà a favore del disegno di legge n. 1714, che non rappresenta solo una norma di buon senso, ma anche un atto di giustizia sostanziale tutt'altro che trascurabile, in quanto rafforza il diritto al risarcimento del danno da parte di chi sia stato oggetto di un'accusa ingiustificata. È apprezzabile, a questo proposito, l'ottimo lavoro svolto in Commissione giustizia e la convergenza raggiunta tra tutte le forze politiche. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Il Senato approva il disegno di legge n. 1714, composto del solo articolo 1, nel testo emendato. La Presidenza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1929) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

BEVILACQUA, *relatore*. Il decreto-legge n. 170 in conversione dà seguito all'impegno, assunto dal Governo in occasione del decreto salva precari, a confermare gli effetti dell'annullamento di un concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2004 in Sicilia; tale annullamento era stato disposto dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ma l'assunzione dei vincitori e degli idonei era stata comunque fatta salva dal comma 4-*quinqüesdecies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 (convertito dalla legge n. 167 del 24 novembre scorso), che il provvedimento in esame provvede appunto ad abrogare. Sebbene appaia inopportuno che a pagare le conseguenze di questa situazione siano gli idonei e i vincitori del concorso, che non hanno nessuna colpa, è auspicabile una rapida approvazione del provvedimento, che ha visto alla Camera la convergenza di tutti i Gruppi parlamentari. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSCONI (PD). Il decreto-legge in esame provvede giustamente a confermare gli esiti dell'annullamento di un concorso per dirigenti scolastici in Sicilia, come peraltro già previsto da alcune proposte emendative presentate dal Partito Democratico e dall'Italia dei Valori durante la conversione del decreto-legge n. 134 del 2009 ed inspiegabilmente respinte

dall'Aula. Il comma 2-bis dell'articolo 1, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che siano fatti salvi gli atti adottati fino ad ora dai dirigenti scolastici assunti a seguito di tale concorso e dispone la loro permanenza in carica finché non siano stati assunti i vincitori della nuova procedura concorsuale, per ragioni di continuità didattica. Tali motivazioni sono senz'altro condivisibili, sebbene appaia sorprendente che il Governo scopra l'importanza della continuità didattica in questo caso e non se ne sia curato quando ha operato pesanti tagli di personale al settore scolastico o quando ha disposto il ritorno al maestro unico nella scuola elementare. Sarebbe tuttavia opportuno che tale condizione transitoria non si prolungasse indefinitamente e che il Governo provvedesse a bandire e a portare a termine il nuovo concorso in tempi estremamente rapidi; a tal fine, l'emendamento 1.2 propone di fissare un limite temporale, disponendo che i dirigenti attualmente assunti restino in carica fino e non oltre il 31 agosto 2010. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Peterlini e Gaii*).

Presidenza del vice presidente NANIA

ADAMO (PD). Il decreto-legge in esame è volto a porre rimedio ad un errore commesso durante la conversione del decreto-legge n. 134 del 2009, nonostante tale irregolarità fosse stata segnalata dalle opposizioni e dagli stessi pareri espressi dalle Commissioni 1ª e 2ª. Tale modo di procedere, adottato anche in altri casi di maggiore gravità, appare del tutto non condivisibile e lesivo non solo della correttezza dei rapporti tra maggioranza ed opposizione, ma della stessa dignità del Parlamento. Il comma 2-bis dell'articolo 1, aggiunto dalla Camera dei deputati, non appare soddisfacente per l'ambiguità della sua formulazione, dal momento che non fissa un termine certo entro il quale dovrà essere espletato il nuovo concorso e cesserà la permanenza in carica dei dirigenti scolastici attualmente assunti; perfettamente ragionevole appare pertanto l'emendamento 1.2 a prima firma del senatore Rusconi. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dei senatori Asciutti e FIRRARELLO*).

FIRRARELLO (PdL). Suscitano notevoli perplessità le difformità di giudizio tra le sentenze amministrative di primo e secondo grado in merito al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2004 in Sicilia, nonché tutta una serie di incongruenze formali e sostanziali che hanno caratterizzato la sentenza di annullamento emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. A seguito di tale sentenza, i dirigenti assunti, che non hanno nessuna colpa, saranno retrocessi a semplici incaricati, gettando nel caos moltissime scuole siciliane e compromettendo l'accesso all'istruzione degli studenti, e saranno poi rimossi dall'incarico, con il rischio di una inevitabile azione risarcitoria nei confronti del Mini-

stero dell'istruzione. Va dato atto al Governo di aver cercato di trovare comunque una soluzione ad una vicenda molto difficile, che rischia di mettere a soqquadro l'intero comparto scolastico regionale; è ora interesse di tutti cercare di restituire fiducia alla scuola siciliana. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Cuffaro*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BEVILACQUA, *relatore*. Nel ringraziare i senatori intervenuti, rileva che il comma 4-*quinqüesdecies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009 non è stato abrogato durante l'esame di tale decreto-legge in Senato per motivi di tempo, in quanto si rischiava la decadenza del decreto stesso; tuttavia in quella sede è stato assunto un impegno preciso, che ora viene appunto onorato. Il limite temporale proposto dal senatore Rusconi può anche essere inserito nel testo in esame, se il Governo è d'accordo, anche se l'intera procedura sarà probabilmente completata in tempi ancor più brevi.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. La decisione di mantenere momentaneamente in carica i dirigenti già assunti è volta a garantire la continuità didattica; il Governo intende comunque portare a termine la nuova procedura concorsuale in tempi brevissimi.

MALAN, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 1.1, 1.4 e 1.5 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEVILACQUA, *relatore*. Propone di trasformare l'emendamento 1.2 in un ordine del giorno, che invita il Governo ad accogliere, ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

RUSCONI (*PD*). Ritira gli emendamenti 1.2 e 1.3 per trasformarli nell'ordine del giorno G1.100. (*v. Allegato A*).

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Subordina l'accoglimento dell'ordine del giorno G1.100 ad una modifica del testo.

RUSCONI (*PD*). Accetta la modifica proposta all'ordine del giorno G1.100. (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Accolto dal Governo l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non viene posto ai voti. L'emendamento 1.4 è stato ritirato. Gli emendamenti 1.1 e 1.5 sono improcedibili. Passa alla votazione finale.

GIAMBRONE (*IdV*). L'Italia dei Valori si è battuta contro l'inserimento nel cosiddetto decreto salva precari della sanatoria del concorso per dirigenti scolastici tenutosi in Sicilia ed annullato dal giudice amministrativo, denunciandone con forza l'incostituzionalità. È dunque positivo che la materia sia stata nuovamente regolata da un provvedimento *ad hoc*, che prevede una soluzione transitoria equa e rispettosa della legalità, che consente ai dirigenti scolastici, assunti in seguito alla procedura concorsuale annullata, di esercitare le loro funzioni nelle sedi di rispettiva assegnazione, in attesa dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale, facendo salvi gli atti compiuti in precedenza. Auspica dunque che venga espletato in fretta un nuovo concorso per ripristinare appieno una situazione di legalità. (*Applausi dei senatori De Sena e Mariapia Garavaglia*).

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*). Voterà a favore del provvedimento, che interviene in una situazione di vera e propria emergenza, ma esprime molta amarezza per la situazione kafkiana in cui è stato relegato un ampio numero di incolpevoli dirigenti scolastici siciliani. Essi si sono infatti ritrovati in uno stato di precarietà e di insicurezza a causa di errori burocratici non a loro imputabili, che hanno comportato la lesione dei principi della parità di trattamento sul territorio nazionale, della certezza del diritto e della selezione meritocratica. Ricorda infine che la situazione in esame è stata più volte oggetto di atti di sindacato ispettivo, a cui comunque il Governo ha risposto con la dovuta attenzione. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

PITTONI (*LNP*). La magistratura amministrativa siciliana ha accolto il ricorso di alcuni partecipanti al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici che, partendo dalle irregolarità nella nomina della commissione esaminatrice, hanno contestato le modalità di correzione degli elaborati scritti. È dunque da considerarsi positiva la decisione di abrogare la norma contenuta nel decreto-legge n. 134 del 2009, sostituendola con la normativa in esame, che mantiene transitoriamente al loro posto i dirigenti scolastici vincitori del concorso annullato, evitando così di considerare nulli i provvedimenti da loro adottati, in attesa dello svolgimento di una nuova procedura concorsuale. Dichiara il voto favorevole della Lega Nord Padania. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Occorre innanzitutto ringraziare i dirigenti scolastici siciliani che stanno continuando a svolgere con abnega-

zione il loro lavoro, nonostante gli errori commessi nell'espletamento del concorso e l'abuso burocratico di cui sono stati vittime. Auspica quindi che il Governo vigili sull'operato dell'amministrazione periferica dello Stato, evitando che si ripetano casi del genere e sanzionando i responsabili degli errori commessi. Il Partito Democratico voterà dunque a favore del provvedimento, che evita la nullità degli atti gestionali compiuti dai presidi assunti, garantendo così la continuità didattica degli istituti. Confida inoltre nella tempestività dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale, anche per offrire ai vincitori del precedente concorso una nuova possibilità di assunzione. *(Applausi dal Gruppo PD, della senatrice Gai e dai banchi del Governo).*

ASCIUTTI (PdL). Il disegno di legge costituisce un mero palliativo che non pone rimedio ad una situazione grave, che ha causato danni consistenti ai vincitori di un concorso, successivamente annullato per colpa dell'operato del presidente della commissione esaminatrice. Gli incolpevoli vincitori, che si sono trovati in una situazione di inaspettata e paradossale precarietà, vedranno infatti completamente vanificati gli effetti del concorso precedente, dal momento che si troveranno a partecipare ad una nuova procedura concorsuale aperta a tutti. Esprime dunque il voto favorevole sul disegno di legge in esame, ma rimane convinto che sarebbe stato preferibile un intervento capace di sanare definitivamente la loro situazione, anche per evitare possibili e fondati ricorsi giurisdizionali. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

VICARI (PdL). Interviene in dissenso dal Gruppo per annunciare che non parteciperà al voto, ritenendo infatti che il provvedimento non tuteli adeguatamente i vincitori del concorso e che comunque, trattandosi di un concorso nazionale, l'annullamento avrebbe dovuto riguardare l'intero territorio italiano e non la sola Sicilia.

PERDUCA (PD). In dissenso dal Gruppo, annuncia che non parteciperà alla votazione.

Il Senato approva il disegno di legge n. 1929, composto del solo articolo 1.

Accoglimento di una proposta di inserimento all'ordine del giorno di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali

BETTAMIO (PdL). Propone di inserire all'ordine del giorno odierno l'esame di tre disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, iscritti all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni la proposta è accolta. Sospende brevemente la seduta, in attesa che siano messi in distribuzione i testi dei disegni di legge.

La seduta, sospesa alle ore 19,35, è ripresa alle ore 19,42.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1828) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004 (Relazione orale)*

DI GIROLAMO, *relatore*. Illustra il contenuto dei 27 articoli che compongono il Trattato, con il quale Italia e Norvegia si obbligano a fornirsi reciproca assistenza per la repressione delle frodi doganali.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PERDUCA (PD). Per protestare contro la trattazione frettolosa di importanti trattati internazionali non parteciperà alla discussione e rinuncerà per l'ultima volta a chiedere la verifica del numero legale. L'improvviso inserimento all'ordine del giorno delle ratifiche ha impedito anche al Governo di essere rappresentato nella persona del Sottosegretario che ha seguito i lavori in Commissione. Preannuncia comunque il voto favorevole ai tre disegni di legge di ratifica. (*Applausi dei senatori Poretti, Gai e Monti*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MANTOVANI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Essendo stato parlamentare europeo e avendo avuto rapporti con la Norvegia e con la Repubblica dominicana, è titolato a rappresentare il Governo e ad auspicare una sollecita approvazione in primo luogo dell'Accordo bilaterale con la Norvegia. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla Commissione bilancio.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GIAMBRONE (IdV). Dichiara il voto favorevole del Gruppo e consegna il testo scritto dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (v. *Allegato B*).

FILIPPI Alberto (*LNP*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo e consegna il testo scritto dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1828 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1829) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002 (Relazione orale)*

PALMIZIO, *relatore*. L'accordo è finalizzato a istituire una migliore cooperazione giudiziaria con la Repubblica dominicana e risponde a ragioni umanitarie. Il Trattato specifica le condizioni che dovranno risultare soddisfatte per poter procedere al trasferimento di detenuti tra i due Paesi.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Consegna il testo dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MANTOVANI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Condivide le considerazioni del relatore e sollecita una rapida ratifica dell'Accordo.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere non ostativo della Commissione bilancio.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GIAMBRONE (*IdV*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo e consegna il testo scritto dell'intervento perché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

FILIPPI Alberto (*LNP*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo e consegna il testo scritto dell'intervento perché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1829 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1830) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 (Relazione orale)

MARINARO, *relatrice*. Raccomanda l'approvazione di un Accordo che prevede la cooperazione nel campo di specifiche attività formative e lo scambio di informazioni nel settore turistico. Consegna il testo della relazione affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Consegna il testo dell'intervento che è pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MANTOVANI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Condividendo le considerazioni della relatrice auspica l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla Commissione bilancio.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GIAMBRONE (*IdV*). Annuncia il voto favorevole dell'Italia dei Valori e consegna il testo dell'intervento che è pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

FILIPPI Alberto (*LNP*). Annuncia il voto favorevole della Lega Nord Padania e consegna il testo dell'intervento che è pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1830 nel suo complesso.

Sull'esplosione di un ordigno all'Università Bocconi di Milano

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Esprime preoccupazione per l'esplosione di un pacco bomba nell'Università Bocconi di Milano e per una situazione che ricorda il periodo che precedette gli anni di piombo.

Invita perciò i colleghi a riflettere sulla opportunità di mitigare i toni del dibattito politico. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE. Anche la Presidenza auspica che il dibattito politico si mantenga nei binari di un confronto civile. (*Applausi della senatrice Anna Maria Serafini*).

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 17 dicembre.

La seduta termina alle ore 20,02.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).
Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ore 16,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1397-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

MASCITELLI (*IdV*). Signora Presidente, vorrei illustrare un emendamento che consideriamo di rilevante importanza, perché nel corso della discussione generale è stato più volte messo in risalto il ruolo del Parlamento nel controllo dei conti pubblici. Una delle qualità rivendicate da questa riforma di legge è proprio quella di riportare chiarezza sul riequilibrio tra l'Esecutivo e il Parlamento.

Ebbene, l'emendamento 18.1 nasce da una relazione abbastanza recente del Servizio del bilancio, che non è certamente sfuggita agli onorevoli colleghi. A pagina 8, essa offre un segnale significativo del ruolo del Parlamento – mi rivolgo anche al Vice Ministro – in questo scorcio dell'anno 2009. La relazione afferma testualmente: «Circa l'iniziativa legislativa delle leggi di spesa, si rileva che nel periodo considerato il peso degli atti legislativi di iniziativa parlamentare recante oneri è stato pressoché nullo, pari a un massimo dello 0,01 per cento del totale degli oneri». Quindi, il peso dei provvedimenti di iniziativa legislativa parlamentare è stato quindi, in termini di oneri, pari allo 0,01 per cento.

L'emendamento 18.1 prevede che la legge di stabilità, annualmente, nel definire e delimitare i fondi speciali riservati alla copertura di provvedimenti legislativi, stabilisca che una quota, variabile sulla base delle situazioni congiunturali e degli equilibri dei conti pubblici, sia riservata ad iniziative di origine parlamentare.

Credo che l'emendamento in esame sia di buon senso, necessario ed utile se intendiamo realmente ristabilire quell'equilibrio che è stato proclamato da molti come una finalità importante nel rapporto tra l'Esecutivo e un Parlamento con un suo ruolo centrale. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere contrario per l'ovvio motivo che, scritto in questo modo, l'emendamento in discussione mira a creare una sorta di riserva indiana per i testi di iniziativa parlamentare e circoscrive la prerogativa del Parlamento di presentare ed approvare, potenzialmente, qualunque testo sottoposto al esame.

Una dimostrazione di ciò è il testo attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento, che è di iniziativa parlamentare. Credo che quanto previsto dall'emendamento 18.1 produca un effetto contrario: non tanto quello di riservare una quota, quanto di circoscriverla.

Tra l'altro, se fosse la legge di stabilità a definire la competenza parlamentare, essa diventerebbe quasi di rango costituzionale. Francamente, il contenuto dell'emendamento in esame mi sembra poco condivisibile e sarebbe preferibile che il presentatore lo ritirasse.

PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, accoglie l'invito al ritiro?

MASCITELLI (*IdV*). Signora Presidente, non possiamo accogliere tale invito, anche se non chiederemo, per le ovvie ragioni di dinamica dei lavori dell'Aula, il voto elettronico. Non posso però ritirarlo perché non condivido il giudizio del Vice Ministro, dal momento che la riserva indiana ha consentito a suo tempo agli indiani di sopravvivere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Non è approvato.

AZZOLLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, intervengo perché sento il dovere di ringraziare il senatore Mascitelli per la sua affermazione circa i lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. La ringrazio a mia volta, senatore Azzollini. Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Gli articoli 19 e 20, corrispondenti rispettivamente agli articoli 20 e 21 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 21.1, perché considero sostanzialmente conseguito ciò che esso si proponeva con la presentazione dell'ordine del giorno G40.100 da parte del relatore che, nella seconda parte del dispositivo, prevede che la classificazione COFOG (*Classification of the functions of government*) – come al solito, a mio avviso, improvvidamente inserita nella lettura della Camera come

riferimento – non venga considerata come base per un'operazione di riduzione dei programmi che sono le unità di voto del Parlamento. Per questo motivo, ritiro – ripeto – l'emendamento citato ma mantengo ed illustro l'emendamento 21.2. Si tratta forse dell'unico emendamento che presenta una qualche difficoltà di interpretazione sotto il profilo strettamente tecnico. Cercherò di spiegare, grosso modo, di cosa si tratta.

Il testo al nostro esame ridefinisce in termini che complessivamente si possono anche condividere – a mio avviso – la distinzione delle spese tra rimodulabili e non rimodulabili, spese determinate da fattore legislativo e spese discrezionali; insomma un qualcosa particolarmente complicato, da sempre oggetto di sforzi di comprensione da parte dei non addetti ai lavori; sforzi che, solitamente, vengono delusi. Qui però, attraverso il testo che giunge dalla Camera, modificativo del testo del Senato a proposito dei commi 4, 5 e 6, abbiamo un effetto immediato, che non condivido, sul problema molto delicato – che segnalo alla Presidenza – che riguarda l'emendabilità ad iniziativa del Parlamento dei testi di legge, in particolare della legge di stabilità e del bilancio.

Si dice che le spese non rimodulabili sono quelle di cui l'amministrazione attraverso attività amministrative non ha un immediato controllo e, alla fine, si prevede che su questa componente della spesa non possa intervenire l'emendabilità da parte del Parlamento, in sostanza con una incidenza diretta – a mio avviso – sulla possibilità di emendare lo strumento del bilancio. Sarebbe – a mio avviso – preferibile tornare al testo così com'era stato approvato in prima lettura dal Senato in merito a questo punto.

Peraltro, mi auguro che, come è accaduto questa mattina, ove quest'emendamento venisse respinto, in sede di applicazione della norma ci si comporti come se sostanzialmente il testo fosse rimasto quello approvato dal Senato. Sperando di non aver fatto troppa confusione, termino qui la mia illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, innanzitutto ringrazio il senatore Morando per aver ritirato l'emendamento 21.1. Evidentemente considera impegnativo l'ordine del giorno che fra un po' illustrerò. Anzi, preannuncio ... (*Commenti del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Prego?

AZZOLLINI, *relatore*. Sono cose da vecchi «bilancisti». Diceva il collega, «sempre che l'umore del Vice Ministro ce lo consenta». Penso di sì.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, capisco che il brusìo dell'Aula possa indurre a dialoghi a due; ma effettivamente sarebbe meglio che anche l'Assemblea ne venisse informata.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, stavo ringraziando il senatore Morando perché ritiene seriamente impegnativo un punto del mio ordine del giorno che illustrerò successivamente. Stavo anche preannunciando una modifica di alcuni suoi punti, che successivamente vedremo, che non riguardano il COFOG, che tale rimane, ma altri aspetti quali il passaggio al bilancio di cassa, che prevederei un po' meno appesantito. Quindi, penso di interpretare gli orientamenti dell'Aula del Senato perché così si era espresso in prima lettura.

Per quel che riguarda l'emendamento 21.2, anch'io credo che il Governo possa in un certo senso impegnarsi, nell'esecuzione di questi principi, a riportarsi a quanto più o meno era stato in precedenza previsto. Questo è però un impegno che può assumere il Governo. Per quel che mi concerne, sulla base di quanto detto, esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente ... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Colleghi, è piuttosto difficile per la Presidenza riuscire a contribuire ad uno svolgimento ordinato di questo provvedimento. Siamo quasi alla fine, quindi vi prego – mi rivolgo anche a chi sta voltando le spalle alla Presidenza, cosa che non si dovrebbe fare – di dare una mano. Se collaboriamo tutti riusciamo ad arrivare alla fine con una certa speditezza. (*Brusìo in Aula*). Vedo però che le cose non cambiano. Colleghi, per cortesia!

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, non ho difficoltà ad assumere l'impegno testé lumeggiato dal senatore Morando, anche per un motivo molto semplice, perché in questo articolo noi passiamo ad una diversa classificazione delle spese, da obbligatorie e facoltative a rimodulabili e non rimodulabili. Questo articolo d'altronde, come il 42, che verte in materia di delega di cassa, necessita – ed è così prevista – un'implementazione che richiederà un qualche tempo, durante il quale evidentemente si potranno anche fare i necessari aggiustamenti. Non dimentichiamo infatti che questa legge non si applica *d'emblée*, domani, dal 1° gennaio. Parte una procedura per cui alcune cose si applicano subito, altre richiedono un lavoro di cesello che postulerà il necessario apporto di tutte le forze presenti in Parlamento per arrivare ad una definizione finale. Quindi, anche in quella sede, nell'esame dei decreti delegati, l'apporto delle Commissioni parlamentari credo che sarà fondamentale. Se ci sarà qualche difficoltà di applicazione, se ci sarà qualche errore, che capita come in tutte le cose umane, credo che il Parlamento potrà ampiamente intervenire nel prossimo futuro.

Quanto all'emendamento, rivolgo al senatore Morando un invito al ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Morando, accetta l'invito al ritiro?

MORANDO (*PD*). No, signora Presidente. Chiedo la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

È approvato. (*Proteste dai banchi della maggioranza*).

MALAN, *segretario*. No, no.

PRESIDENTE. C'è un parere diverso. Non tutti hanno alzato la mano. (*Commenti dai banchi della maggioranza*). Colleghi, vi prego, ho cercato sin dall'inizio di richiamare la vostra attenzione per consentire uno svolgimento ordinato dei lavori. Vi prego.

ESPOSITO (*PdL*). Controprova, Presidente!

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

MORANDO (*PD*). Chiudete le porte. Due senatori non erano presenti!

IZZO (*PdL*). Ero seduto qui!

PRESIDENTE. Se volete, per tranquillità di tutti ricominciamo da capo.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, poiché ci saranno altre votazioni, vi prego di collaborare con la Presidenza.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Ovviamente la Presidenza in queste circostanze ha sempre ragione. Una prassi però di solito rispettata al Senato è che quando ci sono situazioni nelle quali si vota per alzata di mano si considera sempre che la maggioranza sia in Aula, a meno che evidentemente il dato non sia lapalissiano. Ovviamente questo dato viene poi confermato o meno con la controprova.

Per nostra tranquillità, tanto perché, per esempio, in questa fase mi trovo nel banco delle opposizioni, chiederei sommessamente alla Presidenza di attenersi se possibile a questa prassi consolidata della nostra Aula. La ringrazio molto se potrà considerare questo invito.

PRESIDENTE. La Presidenza lo considererà di sicuro. La Presidenza ha cercato di richiamare l'attenzione di tutti quanti da circa 10 minuti sulla situazione ingestibile dell'Aula. Spero, per quel poco che rimane di questo provvedimento, di poter contare anche sulla sua collaborazione.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Gli articoli 22, 23 e 24, corrispondenti rispettivamente agli articoli 23, 24 e 25 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 26, 27 e 28, corrispondenti rispettivamente agli articoli 27, 28 e 29 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 29, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Gli articoli 31 e 32, corrispondenti rispettivamente agli articoli 32 e 33 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 34, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 35, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Gli articoli 37 e 38, corrispondenti rispettivamente agli articoli 38 e 39 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un ordine del giorno che invito il presentatore ad illustrare.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, vorrei illustrare le modifiche apportate al testo dell'ordine del giorno G40.100, precedentemente distribuito ai colleghi. Al secondo capoverso della premessa, le parole da «relativo alla cassa» a «di impegni» vanno sostituite con le seguenti: «l'eccessiva pesantezza della procedura di passaggio al sistema della cassa». Inoltre, al primo capoverso del dispositivo, le parole da «evitando possibili ricadute» a «di impegni» vanno sostituite con le seguenti: «soprattutto tentando di semplificare i passaggi eccessivamente pesanti dei controlli intermedi e dei limiti all'assunzione degli impegni».

In sostanza, l'ordine del giorno G40.100 invita il Governo a delineare una procedura più semplificata per il passaggio al bilancio di cassa e, ovviamente, accoglie il senso dell'articolo così come approvato in prima lettura dal Senato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno, così come modificato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G40.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 40, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, corrispondente all'articolo 42 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 43 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, questo è probabilmente uno degli aspetti più rilevanti del disegno di legge che stiamo esaminando perché riguarda il passaggio, comunque determinato attraverso questo provvedimento, dal bilancio di competenza giuridica al bilancio di cassa. La mia opinione è che nel corso della lettura alla Camera dei deputati in merito a questo passaggio la delega non solo sia stata inutilmente appesantita – e, per la verità, il testo 2 dell'ordine del giorno G40.100 appena illustrato dal relatore dimostra che tale opinione non è soltanto mia, almeno in quest'Aula – ma, soprattutto, sia stata limitata con riferimento alla determinazione del conseguimento dell'obiettivo, cioè il passaggio al bilancio di cassa abbandonando il principio della competenza giuridica. In secondo luogo, sempre a mio avviso, sono stati eccessivamente allungati i tempi per la realizzazione di tale passaggio.

Non dubito che ci sia bisogno di una fase di sperimentazione, anche relativamente lunga. Vorrei infatti fosse chiaro che sono consapevole della svolta radicale che, attraverso questa ipotesi, noi realizziamo rispetto alla normale decisione di bilancio e alla struttura del bilancio così come noi le conosciamo secondo la nostra tradizione, non solo giuridica ma anche contabile. Tuttavia, l'urgenza nasce dal fatto che ormai in Europa l'Italia – che io sappia – è l'unico Paese a caratterizzare la propria decisione di bilancio sostanzialmente secondo i principi della competenza giuridica. In tutti gli altri campi il principio della competenza economica, del bilancio di cassa, è stato affermato. Questo ha un effetto particolarmente rilevante su di un punto oggetto di un'iniziativa adottata alla Camera, che considero assolutamente peggiorativa del testo del Senato. Di fatto, leggendo il testo approvato alla Camera per quel che riguarda l'attività di gestione del bilancio ad opera dei dirigenti della pubblica amministrazione abbiamo la reintroduzione, anche a regime, del principio del controllo preventivo.

Ora, cari colleghi, capisco che questo può sembrare un tecnicismo, ma è un errore molto, grave perché tutta la logica che presiede al passaggio al bilancio di cassa è ispirata al tentativo di introdurre il principio di responsabilità nella verifica circa il conseguimento dei risultati ipotizzati. Se invece manteniamo di fatto, come il testo della Camera propone, il controllo preventivo sull'attività di gestione ad opera del dirigente della pubblica amministrazione, depotenziamo enormemente la portata straordinaria del passaggio al bilancio di cassa. Sappiamo in buona sostanza qual è la logica del dirigente pubblico: se può avere un bel parere preventivo

sulla sua attività e poi mettersi tranquillo, a prescindere dai risultati, naturalmente sarà l'uomo più felice del mondo. Ora, vorremmo rendere un po' meno felici i dirigenti della pubblica amministrazione italiana, soprattutto da questo punto di vista: basta con i controlli preventivi, introduciamo dei controlli sui risultati conseguiti. Si fa così dovunque la pubblica amministrazione è chiamata a rispondere delle scelte che fa e dell'uso delle risorse che le si danno da gestire in un rapporto diretto dei dirigenti con il Governo, cioè con la struttura politica, e poi di quest'ultima con il Parlamento e con il Paese.

La soluzione adottata al Senato era preferibile. L'emendamento 42.1 in realtà non ripropone la soluzione adottata dal Senato; è un ulteriore sviluppo nella direzione dell'applicazione, nel passaggio al criterio di cassa, del principio di responsabilità dei dirigenti nella redazione del bilancio e nella gestione del bilancio, e rappresenta – secondo me – un'evoluzione positiva di ciò che di buono avevamo fatto nella prima lettura del Senato e che è stato radicalmente ridimensionato, in termini di giudizio positivo potenziale, dal lavoro della Camera. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 42.1.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, tenendo conto che per quanto riguarda l'allungamento dei tempi è stato necessario parametrare il passaggio al bilancio di cassa con gli altri adempimenti che devono essere compiuti nella legge.

Per quanto riguarda l'idea di abbandonare i controlli preventivi, mi rendo conto della fascinosa del tema, però qualche prudenza sarebbe opportuna. Insomma, parafrasando la nota frase di Manzoni: *delante administración, pero con juicio*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

MORANDO (*PD*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

Gli articoli 43, 44 e 45, corrispondenti rispettivamente agli articoli 44, 45 e 46 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 46, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato.

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 46, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1379-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 47, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 48, corrispondente all'articolo 49 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 50 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 49, corrispondente all'articolo 51 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 50, corrispondente all'articolo 52 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 51, corrispondente all'articolo 53 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 52, corrispondente all'articolo 54 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Desidero salutare e dare il benvenuto, a nome di tutta l'Assemblea, agli studenti dell'Istituto professionale per il turismo «Sandro Pertini» di Lucca, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 17,07)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

MASCITELLI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signora Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori esprimerà voto favorevole sulla riforma della legge di contabilità, che consideriamo non certo una priorità ma almeno una necessità non più rinviabile se essa sarà realmente declinata nel quadro degli obblighi e dei vincoli europei e più in prospettiva del federalismo fiscale. Votiamo a favore così come abbiamo votato a favore la legge di riforma di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, perché riteniamo che il nostro Paese abbia bisogno di riforme istituzionali e strutturali, indilazionabili, alcune di queste a costo zero, che vanno avviate con urgenza perché i risultati che esse produrranno saranno apprezzabili soltanto in tempi medio lunghi.

Votando no avremmo potuto fare una opposizione certamente più facile nel proporre sempre qualcosa di più e di meglio. Abbiamo invece scelto la strada responsabile nell'accettare le modifiche introdotte per evitare almeno che venisse approvata una legge centralista, ridondante e sbilanciata sull'Esecutivo. Sappiamo altrettanto bene che dobbiamo vigilare – lo dico al signor Vice Ministro – attentamente sull'operato del Governo che dovrà approvare i decreti attuativi, in quanto, con il voto di oggi, si delinea una riforma che per alcuni temi, non certo marginali, è affidata alla legislazione delegata mediante la previsione di ben quattro diverse disposizioni di delega: dalle procedure di spesa in conto capitale al completamento della riforma del sistema dei controlli.

Detto questo, farò alcune considerazioni che aiuteranno a comprendere meglio le nostre ragioni, mettendo un po' da parte il tecnicismo di

questo disegno di legge e le specifiche competenze economiche che pure sono sempre utili per una valutazione politica più completa e approfondita. Anche perché, ascoltando le diverse posizioni espresse dai vari Gruppi nei due rami del Parlamento (e lo dico senza polemica), mi è tornata alla mente la definizione che Laurence Peter dava degli economisti, dato che io non mi iscrivo nella categoria dei bilancisti, non avendo alcuna competenza in tal senso. Laurence Peter diceva: «L'economista è un esperto che saprà domani perché le cose che ha predetto ieri non sono accadute oggi». Questo anche per giustificare le diverse posizioni che all'interno dello stesso Gruppo sono maturate su questa riforma di contabilità.

Resta il fatto – com'è stato ricordato, signora Presidente – che sono passati 31 anni dalla nascita della vecchia legge quadro n. 468 del 1978, e quindi saranno altre le valutazioni per le quali vedremo se questa nuova legge sarà stata in grado di innovare, non solo nella forma e nelle scadenze, ma piuttosto nel merito dei problemi di cui stiamo parlando. Per ora il nostro primo obiettivo è quello di dover uscire da un corto circuito istituzionale e politico, del quale questo centrodestra che ha governato il Paese per 8 anni sugli ultimi 15 deve sentirsi in parte o in buona parte responsabile.

Da tempo la finanziaria, ridotta a una raccolta di centinaia di commi, aveva perso il suo ruolo centrale nell'impostazione delle manovre sui conti pubblici, diventando sempre meno occasione di discussione parlamentare e facendo sempre più un ricorso ai voti di fiducia. Poi da un paio di anni la finanziaria è stata resa scheletrica e ha lasciato il passo a decreti-legge che di fatto hanno ulteriormente usurpato e mortificato il ruolo del Parlamento nell'intervenire sui conti dello Stato, determinando nella sostanza una sorta di superamento dei vincoli che la Costituzione pone al bilancio. Questa dunque è la situazione di partenza. (*Brusì*).

Signora Presidente, le chiedo di invitare i colleghi a limitare il brusìo.

PRESIDENTE. Lei ha ragione: è proprio un pomeriggio in cui nessuno rispetta il silenzio.

MASCITELLI (*IdV*). Non è per mancanza di rispetto ai colleghi, ma non riesco a sentire quello che dico.

PRESIDENTE. Si figuri la Presidenza.

MASCITELLI (*IdV*). Come dicevo, questa è la situazione di partenza. Riteniamo che una buona azione riformatrice richieda almeno due condizioni: la prima è avere qualcosa da dire; la seconda è dirla in modo adeguato e coerente al mezzo utilizzato, altrimenti si fa solo confusione o, peggio ancora, si fa propaganda. Oggi, a riforma approvata dopo il voto, abbiamo fornito un mezzo al Parlamento e a questa maggioranza, che ha la responsabilità di governare, spetta il dovere di mettere in campo idee, progetti e riforme.

Nessuno di noi dell'Italia dei Valori ha mai pensato che l'idea geniale di Tremonti di una finanziaria leggera fosse risolutiva dell'assalto alla diligenza. Lo stiamo vedendo, e lo vedremo anche nei prossimi giorni, con la finanziaria che tornerà al Senato che risucchia il trattamento di fine rapporto, prosciuga la ricerca, fa tanti altri tagli, ma si scopre poi di manica larga per le somme stanziare a scatola vuota, con appositi commi al maxiemendamento, il cui contenuto sarà definito grazie a segnalazioni discrezionali, ad associazioni amiche, ai soliti enti finalizzati per lo sviluppo territoriale e a ONLUS, per una somma messa a disposizione di 520 milioni di euro.

Nessuno di noi pensa che sia sufficiente cambiare un nome (da Documento di programmazione economico-finanziaria a Decisione di finanza pubblica) per recuperare il ruolo ormai del tutto trascurabile svolto dal Parlamento nella produzione legislativa recante oneri finanziari. Ce lo ha ricordato – come ho anticipato in discussione – un recente studio del Servizio bilancio del Senato, secondo cui nei primi otto mesi del 2009 il peso degli atti legislativi di iniziativa parlamentare recante oneri è stato pressoché nullo, pari a un massimo dello 0,01 per cento del totale degli oneri: in soldoni, su circa 14,6 miliardi di spesa per l'anno 2009, i finanziamenti decisi da Camera e Senato sono stati pari a 410.000 euro. Da sindaco di un piccolo straordinario Comune qual ero riuscivo a governare e a gestire maggiori risorse.

Nessuno di noi dell'Italia dei Valori pensa che una Commissione per la trasparenza dei conti pubblici in più o in meno possa risolvere il problema della spesa pubblica. L'attuale Governo ha già trovato modo di mandare a casa la Commissione tecnica per la finanza pubblica che era stata precedentemente istituita e ha messo in un cassetto il suo rapporto elaborato sulla revisione della spesa pubblica, con il risultato – e questo lo dico al presidente Baldassarri – che il Paese, nonostante l'assenza di importanti interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria simile a quanto si era già registrato nel precedente quinquennio del Governo Berlusconi 2001-2006.

Nessuno dell'Italia dei Valori pensa che il contenuto del comma 6 dell'articolo 9, abolito alla Camera, avrebbe risolto il problema dell'alleggerimento del Patto di stabilità, se non si ha poi il coraggio di scelte più concrete per venire incontro alle esigenze degli enti locali. Infatti, proprio quando c'è bisogno di rilanciare l'economia attraverso gli investimenti i Comuni non possono spendere. Nei primi otto mesi del 2009 si sono persi per strada 2.150 bandi per opere pubbliche dei Comuni.

Signora Presidente, senza riforme, il giorno in cui la crisi finirà e riprenderemo a crescere dell'1 per cento l'anno, come ci è stato detto, la disoccupazione rimarrà elevata per oltre un decennio. Il Governo ha i numeri necessari per portare a termine riforme importanti per l'emergenza e soprattutto per il dopo emergenza. Le scuse che ancora in questi giorni si sentono circolare lasciano il tempo che trovano. Serve al Paese una politica straordinaria, capace non di vivere alla giornata del piccolo cabotaggio, dell'andamento dei sondaggi, dei colpi di scena, dei posti fissi e dei

tagli IRAP, che servono a riempire le pagine dei giornali, ma capace di allungare lo sguardo e, nel tempo rimasto libero tra un lodo Alfano e un processo breve, di suscitare la speranza sui veri interessi del nostro Paese.

Con questo spirito e solo con queste considerazioni votiamo a favore della riforma della contabilità. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto di astensione del mio Gruppo parlamentare e segnatamente per due questioni di carattere politico-istituzionale. Nella fase di prima lettura di questo provvedimento avevamo contribuito alla sua scrittura e avevamo votato a favore. Non condividiamo però alcune delle modifiche introdotte alla Camera e non le condividiamo non perché siamo contrari al provvedimento, che riscrive il sistema... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore. Colleghi, per cortesia, già non siamo tantissimi in Aula, come vedete, ed oggi c'è veramente un livello di vivacità eccessivo. Prego, senatore D'Alia.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Come dicevo, ci asteniamo non perché siamo contrari all'impianto di questo provvedimento, che innova e riforma il sistema della contabilità pubblica adeguandolo alle riforme fatte in questo settore (mi riferisco innanzitutto al federalismo fiscale) e tendendo a far sì che le procedure funzionali all'adozione dei documenti di programmazione finanziaria e anche i documenti contabili e finanziari su cui si regge il nostro Stato siano semplificati, efficienti, più accessibili e quant'altro, ma perché questa riforma ha un senso se riporta il Parlamento al centro della decisione e del controllo, e se fa questo anche in ragione di due circostanze.

La prima, parte dal presupposto che la moltiplicazione dei centri di spesa e la loro nuova regolamentazione impongono, con il federalismo fiscale, un maggiore sforzo da parte dello Stato centrale nell'armonizzazione dei bilanci e soprattutto nella conoscenza di quale sia realmente, in maniera diretta e indiretta, il costo della finanza pubblica per il cittadino italiano. La seconda, d'altro canto, è che siamo chiamati – come lei sa meglio di me, signora Presidente – a confrontarci, dal 1° gennaio del prossimo anno, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e quindi con un sistema di legiferazione sovranazionale che avrà molto più di prima effetti immediati sul nostro ordinamento interno e più di prima inciderà sul sistema della contabilità pubblica.

Rispetto a ciò, è politicamente centrale in questo ragionamento che la relazione tra l'Unione europea e lo Stato italiano non sia intergovernativa,

perché non è e non sarà più esclusivamente o prevalentemente così, ma veda il Parlamento nazionale e quello europeo lavorare in maggiore sintonia e sinergia, soprattutto quando le decisioni del Parlamento europeo e la legislazione europea impegnino finanziariamente le finanze dello Stato e del sistema allargato della contabilità pubblica che riguarda le Regioni e il sistema delle autonomie locali. Tutto ciò non può e non deve essere fatto dall'Esecutivo, bensì dal Parlamento.

La Commissione bicamerale che si sarebbe dovuta occupare di un controllo sulla trasparenza dei conti pubblici, sulla loro accessibilità e veridicità è stata declassata a Commissione con compiti meramente e blandamente conoscitivi. Tuttavia, la struttura di supporto tecnico, di cui parlava prima il collega Morando, è necessaria perché è lo strumento che consente di verificare l'andamento e l'efficienza del sistema della nostra contabilità pubblica. Quest'ultima non si fonda più su un unico soggetto centrale e protagonista, ossia lo Stato, ma vi è una polverizzazione di soggetti con pari dignità anche dal punto di vista del sistema della gestione delle entrate e delle spese, che devono trovare una forma di coordinamento e di controllo in un'unica unità centrale, ossia il Parlamento. Non può essere il Governo a fare ciò perché esso, dovendo portare avanti alcune scelte di politica economica frutto di una valutazione politica, ha per definizione interesse a sostenere la bontà delle proprie ragioni, indipendentemente dall'oggettività della contabilità pubblica che può stare dietro a determinate decisioni.

Il fatto che alla Camera sia uscita ridimensionata questa parte del provvedimento a noi non piace, perché rende monco un provvedimento che avrebbe la necessità di essere potenziato sotto il profilo dei controlli oggettivi del Parlamento, per mettere tutti nelle condizioni di conoscere qual è realmente lo stato della finanza pubblica allargata, consentendo quella funzione di conoscenza dell'efficacia del sistema della contabilità anche nel rapporto con la legislazione europea e con le istituzioni dell'Unione europea. Questa parte è stata ridimensionata e per tali ragioni non intendiamo sostenere e votare a favore di un provvedimento che – lo ripeto – in prima lettura avevamo tutti votato favorevolmente.

Mi permetto di considerare anche un'altra circostanza. La nostra non è una petizione di principio in questo caso, perché noi non abbiamo messo in discussione e criticato quella parte del provvedimento che rafforza i poteri dell'Esecutivo in materia di contabilità pubblica. È infatti evidente che se un Esecutivo vuole portare a compimento un programma di Governo, esso deve avere la forza e gli strumenti necessari per poterlo fare senza essere bloccato dal Parlamento. Ma se si ridimensiona la funzione tipica del Parlamento in questa materia, ossia il controllo e la verifica della trasparenza, che il Parlamento dovrebbe avere, attraverso la Commissione bicamerale, anche nel rapporto con i cittadini, e sommiamo a tale ridimensionamento la circostanza che analoga operazione è stata fatta nella legge di delega sul federalismo fiscale (quando le competenze in materia di controllo della fiscalità sono state attribuite alla Conferenza unificata e a soggetti diversi dalle istituzioni parlamentari), ci rendiamo conto che si sta

costruendo un sistema squilibrato della fiscalità complessiva del nostro Paese. In questo modo, i cittadini non avranno mai la possibilità di avere piena ed unitaria conoscenza di ciò che sta avvenendo e non si avrà una visione d'insieme anche degli obblighi che il nostro Paese ha con l'Unione europea.

Queste sono le ragioni che ci fanno esprimere, in maniera seria e preoccupata, un voto di astensione nonostante – ripeto – abbiamo voluto fortemente questa riforma e siamo in qualche modo anche compiaciuti del fatto che si arrivi a fine anno alla loro approvazione. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD*).

VACCARI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (*LNP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor vice ministro Vegas, vorrei esprimere il mio apprezzamento e quello del Gruppo della Lega Nord per il disegno di legge n. 1937 riguardante la proposta di riforma della legge di contabilità dello Stato, che oggi ci accingiamo a votare. Esso rappresenta un importante passo avanti nel processo di aggiornamento e adeguamento, in chiave unitaria, del governo della finanza pubblica.

Il presente disegno di legge consente il superamento di incertezze e di incoerenze nelle norme vigenti, mentre è in sintonia con il federalismo fiscale, con la necessità di contenere il disavanzo pubblico tramite un efficace ed efficiente impiego delle risorse e con i vincoli imposti al bilancio pubblico dal Patto di stabilità e crescita. In particolare, vorrei richiamare l'attenzione su alcuni aspetti contenuti nel disegno di legge che ritengo meritevoli di considerazione.

L'estensione delle regole di contabilità dello Stato alle pubbliche amministrazioni ristabilisce il principio di unitarietà del sistema economico della Repubblica, sancito dalla Costituzione all'articolo 117, ma che oggi si presenta frammentato e diversificato (ad esempio, nella sanità, coesistono sistemi contabili per cui al sistema delle rilevazioni di Stato si affiancano anche sistemi di natura economica; mentre in altri enti pubblici vengono adottati sistemi misti di natura economica e finanziaria). Tale principio, inserito nella delega al Governo, porterà alla convergenza dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni (così come definite dall'ISTAT all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge). La necessità della convergenza era emersa anche con la ratifica del Trattato di Maastricht nel 1992, ma non ha ancora trovato compimento in Italia.

Il processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche comporterà alcuni importanti cambiamenti all'interno delle stesse amministrazioni, quali, ad esempio, l'adozione di un piano di conti integrato, di comuni schemi di bilancio (articolati in missioni e programmi) e di principi contabili uniformi.

L'armonizzazione consentirà un più facile consolidamento nei bilanci degli enti controllanti (Regioni, Comuni e così via) dei bilanci delle aziende da esse controllate e un puntuale monitoraggio dei conti nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione.

Probabilmente tale passo non sarà indolore per molti amministratori pubblici e per coloro che operano nel settore della contabilità; forse ci saranno resistenze da superare e conoscenze da approfondire. Tuttavia, la centralità di questa norma richiede che siano intrapresi in parallelo tutti gli sforzi possibili per superare i sistemi contabili attualmente in uso, anche in vista dell'attuazione di uno stabile federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili consentirà di integrare ed omogeneizzare i sistemi di controllo già applicati nelle varie amministrazioni pubbliche, con un risvolto positivo sulla loro efficacia. Un altro vantaggio sarà la condivisione in tempo reale, tra tutte le amministrazioni, delle informazioni finanziarie ed economiche. Da sottolineare che questa armonizzazione dei sistemi contabili è coerente e collegata con un pilastro fondamentale del federalismo fiscale che sono i costi *standard*.

Altro aspetto è la riclassificazione del bilancio per programmi e missioni. Il bilancio dello Stato viene riclassificato in programmi e missioni e scompaiono i capitoli di spesa. I programmi diverranno le nuove unità di voto parlamentare, cioè «l'attenzione del Parlamento si focalizza sulle finalità delle spese e non sulle strutture che le gestiscono». Si prevede la scomparsa del capitolo di spesa, quale unità gestionale del bilancio. Il Parlamento voterà per «aggregati omogenei di attività finalizzate al perseguimento di obiettivi individuati con le missioni», e non più per unità previsionali di base.

Il bilancio di tutte le amministrazioni pubbliche diventerà più flessibile per l'effetto sinergico dell'adozione dei programmi quali unità di voto e della possibilità di effettuare rimodulazioni compensative delle risorse assegnate all'interno delle missioni inserite in ciascun programma; la flessibilità è «con alcuni limiti riguardanti le sole spese inderogabili e la rimodulazione tra spese in conto capitale e spese correnti».

La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità, titolare dei risultati raggiunti, con indubbi risvolti positivi in termini di recupero del controllo sulla spesa e della misurabilità delle prestazioni.

Dall'approvazione di questo disegno di legge deriverà l'opportunità di adottare un sistema per la valutazione dei risultati, dei processi e dell'impiego delle risorse attuato dalle pubbliche amministrazioni; il tutto comporterà vantaggi in termini sia di conoscibilità dei fatti di gestione che di trasparenza.

La riclassificazione delle poste per missione è già stata introdotta nella legge finanziaria con l'indicazione del programma a cui si riferisce. I nuovi strumenti di programmazione e l'ampliamento dell'orizzonte temporale di loro applicazione garantiranno una maggiore certezza dell'ammontare delle risorse disponibili per le attività di medio periodo ed un maggior controllo e trasparenza degli obiettivi e degli strumenti attivati

per il loro raggiungimento. L'orizzonte temporale triennale si ripresenta all'interno dei documenti programmatici e contabili dello Stato. Il nuovo documento di programmazione «Decisione quadro di finanza pubblica» (DQFP) definisce infatti per un triennio, in sostituzione del DPEF, il livello complessivo della spesa triennale dello Stato e gli obiettivi di ciascun livello di decisione.

Il disegno di legge in esame modifica la struttura del bilancio dello Stato (sia annuale che pluriennale), che risulta rafforzato quale strumento di allocazione e gestione delle risorse pubbliche. Esso rende inoltre più snella la legge finanziaria in seguito alla soppressione degli interventi per lo sviluppo che concorrono ad aumentare le spese, all'accorpamento e alla riduzione del numero delle tabelle allegate (da sette a quattro), all'eliminazione dei suoi collegati e alla soppressione dell'obbligo di copertura degli oneri correnti. Questo è il punto delicato del disegno di legge, specialmente per la cultura italiana – diverso sarebbe nel Centro e nel Nord Europa – e nutro alcune perplessità riguardo a quest'ultimo aspetto, ovvero l'eliminazione degli attuali vincoli di copertura degli oneri correnti previsti per l'attuale legge finanziaria. Ciò consentirebbe la possibilità di adottare misure espansive attraverso la legge finanziaria entro il limite del saldo netto da finanziare, anche per le spese di natura corrente.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, concludo quindi preannunciando il voto favorevole della Lega Nord al disegno di legge in esame, auspicando che lo stesso, dati gli importanti risvolti che avrà sulla futura vita dello Stato, possa trovare il massimo consenso tra le compagini politiche qui rappresentate. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Pichetto Fratin. Congratulazioni.*)

LUSI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*PD*). Signora Presidente, onorevole Vice Ministro, colleghi senatori, il Gruppo del Partito Democratico del Senato non confermerà il voto favorevole al disegno di legge di riforma della legge di bilancio già espresso al termine della prima lettura presso questo ramo del Parlamento. Il nostro voto sarà di astensione.

Ci troviamo di fronte a una vera novità: al Senato il testo esitato dal Comitato ristretto ottiene i voti favorevoli di tutta l'Aula (con l'eccezione del Gruppo dell'Italia dei Valori) e alla Camera il provvedimento subisce incredibili e profonde modifiche che, se da una parte apportano alcuni piccoli miglioramenti, dall'altra peggiorano il testo, espungendo e decurtandolo di importanti e qualificanti parti approvate dalla quasi unanimità del Senato della Repubblica. Ripeto, signor Vice Ministro: dal Senato della Repubblica, non dal Comune di Coccaglio, giusto per farle un esempio. Il provvedimento è infine approvato in quella sede con i voti favorevoli di tutta l'Assemblea.

Siamo ancora in un sistema di bicameralismo perfetto (ancorché ritenuto ormai da tempo superato dal mio Gruppo) e il procedimento legislativo è ancora quello previsto dalla nostra Costituzione, che riconosce a ognuna delle due Camere il diritto e il dovere di meglio legiferare per il bene del Paese (e questo noi stiamo cercando di fare). Nella nostra Costituzione, signor Vice Ministro, non è scritto da nessuna parte che l'opinione della Camera predomini su quella della Senato, né che in caso di divergenza di opinione tra i componenti dei due rami l'opinione di una Camera prevalga su quella dell'altra. Oggi lei, signor Vice Ministro, ci dice che se modificassimo il testo del provvedimento la Camera ce lo rimanderebbe nuovamente modificato. Allora le chiedo: lei ha detto le stesse parole alla Camera quando avete votato il testo modificato?

Invece di ricordarci come abbiamo votato alla Camera, lei e il ministro Tremonti – che, mi permetto di ricordare, anche oggi ritiene non importante essere presente in quest'Aula, vista la scarsa rilevanza della legge che stiamo per approvare – dovrete trarre il dato politico che questo testo non è condiviso dal famoso legislatore nella sua intelligenza e che una legge di riforma così importante non si licenzia senza il consenso pieno e alto dei membri delle due Camere. Così facendo, signor Vice Ministro, si ripercorrono errori già commessi prima da noi, sul Titolo V della Costituzione, e poi da voi, in materia elettorale e con il lodo Alfano.

Se l'obiettivo era quello di approvare il disegno di legge di riforma in tempi stretti, potevate ottenerlo a luglio, facendo confermare alla Camera il testo licenziato dal Senato, permettendo al Paese di affrontare la sessione finanziaria 2010 con la nuova legge di stabilità. Al contrario, alla Camera lo avete profondamente modificato, per alcuni versi peggiorandolo, e qui in Senato lo avete blindato, sia in Commissione bilancio che in Aula.

Perché, colleghi della maggioranza – ancorché poco presenti in quest'Aula e molto distratti – non vi interrogate sul fatto che anche il vostro presidente della Commissione finanze, il senatore Baldassarri, già Vice Ministro dell'economia nel secondo Governo Berlusconi, con il suo pregevole intervento di stamani (ed è un complimento, non lo dico con intento polemico), vi chieda di confermare il testo licenziato dal Senato e presenti numerosi emendamenti in tal senso?

Il testo del Senato disegnava un profilo riformatore del quadro di contabilità pubblica del Paese e dei ruoli fra Governo e Parlamento. La riforma restituitaci azzera molti di questi profili riformatori. Con questo testo, che cosa consegnate al Paese? Una riforma con un bilancio dello Stato più semplificato? No, perché con questo testo il bilancio non diventa più chiaro ed accessibile ai cittadini. Volete consegnare una riforma dei ruoli di Governo e Parlamento nella gestione del bilancio pubblico? No, perché con questo testo il Governo conferma il proprio ruolo nella gestione del bilancio e al Parlamento vengono sottratti gli strumenti di autonomia lettura, di verifica e riscontro della contabilità pubblica.

Che cosa, in sostanza, consegnate al Paese con questo disegno di legge? Consegnate una legge di bilancio che, pur rispettosa dei principi

della nuova norma sul federalismo fiscale, è ridotta ad un mero strumento di controllo del deficit, è privata della sua natura di strumento di politica economica e svuotata dell'effettiva capacità di controllo da parte del Parlamento sull'operato del Governo.

Quattro erano i punti qualificanti sui quali il Senato aveva bene operato in prima lettura, che costituivano la premessa per un'azione riformatrice e che alla Camera avete modificato in peggio: la trasparenza dei conti pubblici e il rapporto tra Governo e Parlamento, il Patto di stabilità interno, i vincoli sulla spesa e il passaggio al bilancio di cassa.

Sulla trasparenza dei conti pubblici, tutti eravamo d'accordo, nel maggio scorso, sul fatto che il Parlamento è carente degli strumenti adeguati per farlo. La Commissione per la trasparenza dei conti pubblici e il Servizio unico del bilancio dovevano costituire la strumentazione di partenza, senza la quale il restante lavoro di riforma della legge di bilancio sarebbe stato inutile. La Commissione per la trasparenza avrebbe reso il Parlamento autonomo, rispetto al Governo, nel compito di verifica delle metodologie di costruzione dei tendenziali di finanza pubblica; con la struttura unica di bilancio, sarebbero stati forniti elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare sulla finanza pubblica.

Entrambi questi articoli, il 4 e il 7, sono stati modificati o soppressi alla Camera. L'articolo 4 prevede ora un generico controllo parlamentare. Ma ragionate, colleghi della maggioranza, come può il Parlamento controllare autonomamente l'operato del Governo, se è il Governo stesso a fornire tutte le informazioni? Come può il Parlamento, colleghi dell'Italia dei Valori, controllare i dati che il Governo trasmette, se il primo non conosce le metodologie attraverso le quali i dati sono stati calcolati? La struttura unica di controllo avrebbe rafforzato il potere del Parlamento sul Governo: perché la Camera l'ha soppressa, signor Vice Ministro? Perché un ramo del Parlamento, colleghi dell'Italia dei Valori, ha ridotto la sua stessa capacità di controllo sull'operato del Governo? Sarebbe terribile scoprire, signor Vice Ministro, che le ragioni vadano individuate nella mancanza di autonomia della politica rispetto ai centri di interesse burocratico.

La soppressione del Servizio unico di bilancio sembra purtroppo dimostrare che la resistenza delle burocrazie coinvolte nella riforma sia più incisiva della stessa volontà politica di riforma: così facendo, quale azione riformatrice introduce il vostro Governo? Nessuna!

Sul Patto di stabilità interno, colleghi della Lega, anche voi avete soppresso i commi 6 e 7 dell'articolo 9 (ora articolo 8): andatevi a rileggere quello che avete soppresso con il voto alla Camera e quello che oggi approvate sul Patto di stabilità interno. Proprio voi, che con questa struttura di programmazione, dentro il Comitato ristretto e dentro la Commissione bilancio, avevate concordato sul raggiungimento di un duplice obiettivo: il primo era quello di avere parametri per valutare i risultati raggiunti in termini di aggregati; il secondo – te lo ricordi, collega Vice Presidente della Commissione bilancio? – era quello di individuare le responsabilità nel caso di un eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso.

Oggi lo avete abrogato con il voto alla Camera e lo licenziate in questo modo, in questa sede.

Sui tetti di spesa, nel testo del Senato si affermava che gli obiettivi programmatici dovessero essere presentati non solo in termini di saldi, ma anche con riferimento alle entrate e alle spese: signor Vice Ministro, i Paesi più avanzati sono riusciti a controllare la spesa proprio in virtù della programmazione disaggregata in termini di entrate e di spese, oltre che per avere attribuito un tetto alla spesa. Il Senato introduceva nella lettera g) questa strumentazione solo a fini conoscitivi, eppure, pur non essendo vincolante, innovava nel nostro sistema contabile, portandolo verso un metodo di programmazione orientato all'individuazione di vincoli sulla spesa. Perché è stato tolto? Perché avete cancellato una parte della lettera g), introdotta nell'attuale lettera e), che costituiva problemi? Perché avete soppresso la possibilità di verificare gli obiettivi del Governo disaggregati piuttosto che solo i saldi?

E veniamo alla quarta e ultima questione, relativa al passaggio dal bilancio di competenza e cassa al bilancio di cassa dell'articolo 42: dalla riforma della Camera, il bilancio di cassa che emerge dal comma 1 di questo articolo sembra essere un bilancio di competenza meno rigido rispetto a quello attuale, piuttosto che una vera riforma. Citerò solo alcuni esempi: alla lettera d), avete reintrodotto un sistema di controlli preventivi che il collega Morando ha ricordato essere stato eliminato nei primi anni '90; nella lettera a), per il dirigente ordinante la spesa avete introdotto il vincolo della predisposizione di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni: qual è l'innovazione che il disegno di legge introduce in questa lettera? Quale il metodo di competenza più che di cassa che si rileva nella lettera d)? Nella lettera h), ancora una volta enfatizzate una contabilità di competenza e non di cassa: con il testo approvato dalla Camera, che qui avete blindato, avete reintrodotto un approccio preventivo in materia di controllo, rovesciando la logica funzionale del controllo *ex post*, orientato alla verifica dei risultati, e scardinando il meccanismo di responsabilizzazione della dirigenza come l'avevamo approvato in Senato.

In conclusione, signora Presidente, il testo del disegno di legge licenziato dalla Camera ha ridotto e sminuito la portata innovativa della riforma di contabilità così come approvata dal Senato: la trasparenza e l'indipendenza dell'informazione statistica non sono più garantite, ma diventano funzione del *commitment* politico, e al Parlamento non sono garantiti gli strumenti per il funzionamento indipendente del proprio ruolo di controllo e di indirizzo politico. Va dato merito alla Camera di aver perfezionato il raccordo tra il disegno di legge ed il dettato dell'articolo 119 della Costituzione, in relazione alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Tuttavia, tale migliona, sommata alle ingiustificate soppressioni prima esplicitate, non ci consente di votare favorevolmente questo testo. Pertanto, il Gruppo del Partito Democratico si asterrà. Rimane il compito affidato al Presidente del Senato, congiuntamente al Presidente della Camera, come più volte ripetuto dal Vice Ministro oggi, di avviare effettiva-

mente e con l'estrema urgenza del caso la riforma dei Regolamenti parlamentari. Signora Presidente, si tratta di un passaggio divenuto ormai decisivo e non più eludibile per il buon funzionamento della legge che stiamo approvando.

Il voto di astensione che oggi ci apprestiamo ad esprimere è un voto di rispetto per l'ottimo lavoro svolto dal Comitato ristretto prima e dall'Aula del Senato poi durante la prima lettura, ma è un voto di non condisione di alcune sostanziali scelte sbagliate della Camera, che hanno soppresso e abrogato articoli e commi fondamentali approvati dal Senato, ed è, colleghi senatori, un voto di ferma protesta per la scelta operata dal Governo, che ha chiesto alla sua maggioranza di non operare alcuna modifica al testo licenziato dalla Camera, privilegiando così la sintesi al ribasso, piuttosto che la bontà di un risultato di qualità per il futuro dei conti pubblici del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gaii. Congratulazioni*).

PICHETTO FRATIN (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (*PdL*). Signora Presidente, onorevole Vice Ministro, senatrici e senatori, con il voto che l'Aula del Senato tra poco esprimerà in seconda lettura sul disegno di legge n. 1397 giunge a conclusione un ampio processo di revisione delle norme che regolano la contabilità e i rapporti tra i diversi livelli di finanza pubblica. Si tratta di un processo articolato che tuttavia ha permesso di raccogliere, almeno in fase di elaborazione, un'ampia adesione rispetto ad un'esigenza di riforma sentita e sollecitata da tutte le forze politiche e dai diversi Gruppi parlamentari.

Il fatto che tale riforma attenga a un settore specifico dell'attività delle pubbliche amministrazioni non toglie nulla alla rilevanza del momento, che appare, a mio avviso, sottovalutata in seno all'opinione pubblica e al sistema dell'informazione, forse per la difficoltà di approccio vista la tecnicità della materia. Nondimeno occorre sottolineare che un cambiamento così profondo delle regole per la definizione dei meccanismi che presiedono alla formazione dei conti pubblici, nelle diverse fasi e con i diversi protagonisti istituzionali, acquista una particolare rilevanza proprio perché è stata in gran parte condivisa tra maggioranza e opposizione, nello spirito che quest'Aula ha formalmente stabilito nelle mozioni sulle riforme istituzionali approvate pochi giorni fa.

Non mi addentro nei dettagli delle modificazioni introdotte alla proposta di legge nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Il testo che è tornato all'attenzione del Senato conserva in gran parte le sue caratteristiche, così come la *ratio* che lo aveva ispirato, anche se le modifiche introdotte sono state ampie. Alcune hanno rilievo solo dal punto di vista formale e di coordinamento dei testi e rappresentano un utile miglioramento

della qualità della normazione acquisita nel passaggio tra le Camere legislative. Altre hanno natura sostanziale e sono frutto di scelte in parte diverse rispetto a quelle compiute dal Senato in prima lettura.

Voglio qui citare, a titolo di esempio, le modificazioni introdotte per la necessità di meglio coordinare il disegno di legge con la sopravvenuta legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009). In particolare, si introduce nella succitata legge una nuova disposizione, all'articolo 2, comma 1, relativa alla delega al Governo per la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione delle autonomie territoriali. La nuova norma aggiunge alla delega la finalità di armonizzare i sistemi contabili, gli schemi di bilancio delle autonomie territoriali e i relativi termini di presentazione e approvazione in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

Un'ulteriore innovazione, che è stata peraltro lungamente dibattuta e che non soddisfa certamente gran parte dei membri del Senato, è costituita dalla soppressione dalla norma che prevedeva l'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica. In tal modo la Camera ha voluto ricondurre il processo di verifica e controllo nell'ambito ordinario delle Commissioni bilancio, quindi sarà responsabilità di Senato e Camera trovare il nuovo percorso nell'ambito dei Regolamenti parlamentari.

In tale quadro si deve ancora sottolineare l'eliminazione – purtroppo – della previsione (contenuta nell'originario l'articolo 7) mediante cui si stabiliva che gli elementi tecnici di supporto del controllo parlamentare sulla finanza pubblica consistessero in un'unica struttura tecnica da istituirsi di intesa tra i Presidenti delle due Camere. Si è forse persa, con tale decisione, l'opportunità di unificare l'analisi a livello tecnico tra i due rami del Parlamento, il che avrebbe costituito, a mio parere, un rafforzamento anche del ruolo parlamentare nei confronti dell'Esecutivo.

A fronte di tali innovazioni, resta sostanzialmente confermata l'adesione al metodo della programmazione per l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa; rispetto alla normativa vigente, la disposizione in esame estende peraltro tale metodo alle previsioni di bilancio del complesso delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 2 dell'articolo 7, che reca l'elencazione degli strumenti della programmazione, annovera, come voluto dalla Camera, anche il disegno di legge di assestamento, che il Governo dovrà presentare entro il 30 giugno di ogni anno. La nuova impostazione del ciclo di bilancio, già definita in prima lettura, è volta a saldare temporalmente la fase della programmazione economico-finanziaria (da realizzarsi attraverso l'approvazione della Decisione di finanza pubblica) a quella dell'attuazione della manovra di finanza pubblica necessaria al conseguimento degli obiettivi programmatici (da realizzarsi attraverso i disegni di legge di stabilità e di bilancio).

Con ciò arriviamo quindi al nodo centrale del disegno di legge all'esame, ovvero la rideterminazione della diversa struttura degli strumenti di finanza pubblica, anche riguardo al ciclo temporale in cui sono collocati nell'anno finanziario.

Tra gli aspetti positivi si deve ancora ricordare la triennializzazione della manovra finanziaria, realizzata congiuntamente dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio. In pratica, con tale innovazione, si formalizza e inserisce organicamente tra le norme positive quanto già introdotto con il decreto-legge n. 112 del 2008, che conteneva una serie di misure al fine di conseguire per ciascuno degli esercizi finanziari nel triennio 2009-2011 gli obiettivi programmatici discendenti dalla manovra definita con il DPEF. Sulla base della normativa in via di approvazione si vincola il Governo a proporre una manovra triennale, salva ovviamente la possibilità di introdurre cambiamenti di scelte politiche all'interno dell'impostazione della manovra così definita.

Comunque, in linea generale, la scelta di rafforzare l'efficacia degli strumenti di programmazione economica, sancendo in modo più puntuale l'impostazione triennale della manovra di finanza pubblica, raccoglie anche le sollecitazioni dell'Unione europea a orientare la configurazione del quadro contabile di riferimento per la decisione di finanza pubblica in senso analogo alle esperienze di altri Paesi partner. In proposito si inserisce anche la valutazione che faceva in merito al bilancio di cassa come obiettivo il senatore Lusi nell'intervento che mi ha preceduto.

Ho voluto rammentare alcuni passaggi innovativi – già sottolineati peraltro in fase di prima lettura del provvedimento – che peraltro collegano strettamente il disegno di legge in esame con le norme sulla base delle quali il Parlamento ha già varato la manovra finanziaria relativa all'anno in corso e quella, in corso di definizione, riguardante il 2010. Questo provvedimento rappresenta quindi, dopo le molte attese e auspici, la riforma della sessione di bilancio del Parlamento, per evitare che il varo della legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati comportasse un impegno legislativo tale da impegnare per mesi il lavoro delle Camere, anche a causa della prassi invalsa di utilizzare tali strumenti, in origine di natura programmatoria e finanziaria, per dare risposte a molteplici interessi categoriali, territoriali, afferenti a singole tematiche e materie.

In tale prospettiva il presente disegno di legge si configura come un grande passo verso una sistematizzazione, una formalizzazione stabile della decisione assunta all'avvio della legislatura dal Governo di interpretare il tema della finanziaria e del bilancio in modo assolutamente discontinuo rispetto alla prassi invalsa negli ultimi anni.

Anche se, a parere di chi vi parla, il testo approvato in prima lettura dal Senato meglio rispecchiava le esigenze manifestate, si creano dunque i presupposti affinché il Parlamento possa concentrarsi sulle funzioni di programmazione e di indirizzo in modo pieno, senza invadere il campo gestionale tipico dell'Esecutivo e affinché, nel contempo, allo stesso Parlamento siano forniti gli strumenti effettivi per un controllo puntuale ed ef-

ficace delle politiche e delle scelte realizzate dall'amministrazione, così come si conviene all'organo titolare della sovranità popolare.

Il vasto consenso, almeno nella fase dibattimentale, se non nel voto finale – purtroppo – per le annunciate astensioni, contribuirà a stimolare l'Esecutivo nell'esercizio delle deleghe che vengono ad esso conferite, in modo da consentire una piena operatività delle nuove regole contabili già dal prossimo anno finanziario.

Concludo questo mio intervento, signora Presidente, con un ringraziamento al relatore Azzollini e a tutti i colleghi dell'opposizione e della maggioranza che sia in prima lettura che in questa ultima fase hanno contribuito con il loro lavoro all'esame di questo disegno di legge e con il compito e l'onore che mi sono stati assegnati di dichiarare il voto pienamente favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. (*Applausi dal Gruppo PdL. Brusìo*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, saluto, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore di Rignano Flaminio, in provincia di Roma, i quali temo che forse non abbiano ricevuto da questa seduta grandi esempi di disciplina. (*Applausi. Commenti dal Gruppo PdL*).

Colleghi, credo veramente sia insopportabile questo clima di confusione, quasi da aria di vacanza, soprattutto per i colleghi che devono intervenire.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 17,58)

BALDASSARRI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BALDASSARRI (*PdL*). Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, poiché ero e resto profondamente convinto che il testo del disegno di legge approvato dal Senato fosse estremamente coerente con il codice genetico del mio partito, il Popolo della Libertà, e con il programma del mio Governo, il Governo Berlusconi, e poiché sono convinto che il testo che ci è tornato dalla Camera abbia perso queste caratteristiche genetiche, come ho tentato di motivare nel corso della discussione generale e dell'illustrazione degli emendamenti, annuncio che non parteciperò al voto finale.

AZZOLLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, intervengo soltanto per ringraziare, alla fine di questi lavori in terza lettura, tutti i colleghi che hanno partecipato al dibattito e che hanno proposto, ancora con grandissima competenza e con grandissima passione, le loro posizioni e le loro opinioni, indipendentemente, naturalmente, dall'espressione del voto, che sarà quella che ciascun Gruppo e ciascun senatore deciderà.

Voglio ancora confermare che in merito a questo disegno di legge si è esercitata una pagina parlamentare molto alta, in un dibattito anche serrato, per alcuni versi profondamente dialettico, ma che ha visto comunque tutti i parlamentari profondamente coinvolti nell'approvazione di una legge di sistema, speriamo destinata a durare a lungo, certamente suscettibile di miglioramenti e di approfondimenti, ma che viene portata a conclusione con il sicuro intento da parte di tutti di contribuire ad un miglioramento della dialettica fra Governo e Parlamento, ad una migliore funzione del Parlamento, in particolare nella materia delicata della finanza pubblica, e, soprattutto, alla ricerca di una normativa che vada nell'interesse del Paese.

Ringrazio altresì il rappresentante del Governo, il vice ministro Vegas, che ha seguito anche lui con costanza, grande passione e competenza questa riforma. Naturalmente il mio ringraziamento va poi ai colleghi dell'opposizione e ai colleghi della maggioranza tutti che si sono esercitati davvero, lo ribadisco, in una pagina del Parlamento che sicuramente fa onore al nostro Paese.

Di ciò vi ringrazio di cuore tutti. (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Garavaglia Mariapia*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, anch'io, a nome del Governo, vorrei ringraziare il Senato della Repubblica che ha dimostrato, come d'altronde l'intero Parlamento, di saper trovare al suo interno, in una circostanza non facile, le forze per arrivare ad una riforma di grande struttura, una riforma certo difficile e complicata, non di agevole lettura, comunque una riforma di struttura delle regole del gioco.

Il fatto che il Parlamento, partendo in modo autonomo, riesca a definire le regole del gioco, che non riguardano solo il Parlamento ma l'intera struttura del Paese, credo sia un fatto che dimostra l'innegabile e permanente validità dello strumento parlamentare. Certo, il Senato non approverà il provvedimento all'unanimità, come accaduto alla Camera, ma la circostanza che la maggioranza parlamentare sia più ampia della maggioranza governativa credo sia anche un buon viatico nel dimostrare il comune sentire nei confronti di questo provvedimento.

Mi consenta, infine, signora Presidente di ringraziare tutto il Senato, la Commissione bilancio e in particolare due persone, il presidente Azzolini (*Applausi dal Gruppo PdL*), che è stato promotore di questa legge, la sua guida nella Commissione e il suo relatore, e su cui non vale la pena di spendere aggettivi tanto è stato bravo e abile, e il senatore Morando, senza il cui apporto fondamentale questa legge non sarebbe nata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1714) BERSELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (ore 18,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1714.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

DELOGU, *relatore*. Signora Presidente, signori senatori, sarò estremamente breve. Come tutti coloro che si occupano della materia sanno perfettamente, l'articolo 2947 del codice civile prevede che se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni, come sappiamo tutti, se si tratta di fatto illecito e soli due anni se si tratta di un fatto che dipende dalla circolazione dei veicoli), con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Questo articolo aveva una grave lacuna, che è stata individuata dal senatore Berselli, il quale ha presentato, insieme ad altri senatori, questo disegno di legge che in Commissione è stato approvato all'unanimità. Con questa aggiunta all'articolo 2947 del codice civile si dà la stessa facoltà di procedere entro lo stesso termine di prescrizione anche all'imputato a seguito di sentenza di assoluzione ovvero di sentenza di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, nonché nell'ipotesi in cui l'imputato o il responsabile civile non abbia esercitato in sede penale l'azione civile prevista dagli articoli 541 e 542 del codice di procedura penale.

In buona sostanza, con questa norma il diritto che veniva riconosciuto alla persona offesa viene riconosciuto anche all'imputato, perché era assurdo pensare che un soggetto che veniva imputato per un fatto che poi risultava da lui non commesso, o non costituente reato, non avesse la possibilità di far valere i suoi eventuali diritti sul piano civilistico. In questo

senso, il disegno di legge presentato dal presidente Berselli ha trovato il consenso unanime di tutta la Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Chiurazzi. Ne ha facoltà.

CHIURAZZI (*PD*). Signora Presidente, richiamando le ragioni che il relatore ha ora esposto, il disegno di legge il cui primo firmatario è il senatore Berselli tende a creare un'equità nelle posizioni tra la parte offesa e l'imputato sui tempi di prescrizione che sono attualmente differenti, creando una fortissima disparità. Questo disegno di legge introduce appunto un principio di parità, naturalmente in presenza di un imputato cui giunga una sentenza di assoluzione. Si introduce anche un comma particolarmente importante e significativo, che è una norma transitoria che consente l'applicazione di questo principio anche ai giudizi che sono in corso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, quella al nostro esame è una norma che ha carattere assolutamente particolare e tuttavia la sua importanza, come i colleghi hanno detto, non è da sottovalutare. Si tratta, sostanzialmente, di riequilibrare ed omologare le facoltà in capo all'imputato e al responsabile civile rispetto alle facoltà che già sussistono in capo alle proprie controparti.

Si potrebbe verificare ad esempio – e non è un caso rarissimo, in verità, nella pratica giudiziaria – che, allorché l'illecito abbia anche una rilevanza penale, che costituisca cioè reato e dia luogo ad un procedimento penale, con il decorrere e l'esaurirsi del tempo del processo penale l'imputato o il responsabile civile che non si fosse premurato di mettere in atto atti interruttivi veda ormai prescritto il suo diritto.

Si verifica spesso, particolarmente in talune fattispecie di reato, ad esempio in quelle che attengono alla diffamazione, alla calunnia, ed altre ancora, ma specificamente in questa famiglia di reati, che invece l'imputato ed il responsabile civile abbiano una naturale e legittima aspettativa di carattere risarcitorio, quale che sia poi il risultato della stessa. Pertanto, con questa norma si è posta la giusta attenzione all'articolo 2947 del codice civile e, sebbene con un'interpretazione estensiva della stessa norma taluni hanno ritenuto che già vi fosse inclusa tale facoltà, si è ritenuto invece che si dovesse esplicitamente sancire questo diritto in capo all'imputato e al responsabile civile.

La *ratio* è dunque giuridicamente assolutamente condivisibile e, non a caso, è stata condivisa da tutti i settori della Commissione, e oggi dell'Aula. Pertanto, anche il Gruppo del Popolo della Libertà, di cui è autorevole membro il primo firmatario del disegno di legge, sarà senz'altro a

favore di questa proposta anche nella manifestazione di voto. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

DELOGU, *relatore*. Signora Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, la relazione e la discussione fin qui svolta, anche in Commissione, hanno già evidenziato bene come il disegno di legge presentato dal presidente Berselli, ma sottoscritto – cosa assai positiva – dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari in seno alla Commissione giustizia, realizzi un'operazione di giustizia sostanziale che ben si iscrive nella complessa azione del Governo tesa a concretizzare nei fatti la disciplina costituzionale del giusto processo.

Oggi dalla disciplina attualmente prevista dall'articolo 2947 del codice civile origina una disparità di trattamento – come è già stato sottolineato – a danno dell'imputato che non sia parte offesa e che si veda infine sollevato dal carico ingiustamente imputatogli. Oggi la sua azione risarcitoria nei confronti del querelante o di chi si sia costituito parte civile si prescrive a decorrere dalla data della denuncia-querela e non – come invece si prevede nel disegno di legge in esame – dalla data della sentenza definitiva di assoluzione, mentre è certamente giustificata la diffusa ricorrenza comportamentale che vede l'imputato promuovere l'azione di risarcimento soltanto quando il procedimento penale a suo carico si sia definitivamente concluso con l'assoluzione.

La tutela di chi ha ragione è lo scopo principale di questo provvedimento. Penso ad esempio a chi sia stato ingiustificatamente calunniato: costui oggi viene onerato non soltanto della difesa nel processo penale, non solo dell'azione nel processo civile, ma anche della irragionevole durata dell'uno e dell'altro. L'opportunità dell'equiparazione si pone in termini anche sostanziali. L'iniquità della differenza tra i diversi termini di decorrenza pesa anche a causa della lunga durata dell'accertamento giudiziale, perché se tale accertamento avvenisse in termini solleciti i due diversi tempi di decorrenza, quello oggi vigente e quello che si intende introdurre, si collocherebbero ad assai più breve distanza e non accadrebbe che i diritti di chi è risultato essere infine il vero danneggiato risultino quasi sempre largamente prescritti.

Il dettato costituzionale del giusto processo vuole anche che la durata del suo svolgimento non rechi pregiudizio a chi ha ragione. L'approvazione di questo progetto non è pertanto solo auspicabile per ragioni di buonsenso, come recita la relazione al testo inizialmente introdotto, ma anche e soprattutto per ragioni di giustizia sostanziale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.

DELOGU, *relatore*. Al momento della redazione del disegno di legge è sfuggito che, ovviamente, si doveva parlare di «sentenza irrevocabile». Quindi, l'emendamento 1.100 propone di aggiungere, al comma 1, dopo le parole «di sentenza», ovunque ricorrono, la parola «irrevocabile».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, intervengo brevemente in dichiarazione di voto sull'emendamento. Si tratta di una questione tecnica che si limita ad aggiungere l'aggettivo «irrevocabile» al sostantivo «sentenza». Siamo assolutamente d'accordo su questo, come sul complesso del provvedimento, che interviene per questioni di giustizia e per rendere assolutamente identiche le posizioni in questa materia tra la parte civile e l'imputato. Il nostro voto quindi sarà favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BUGNANO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (*IdV*). Signora Presidente, il voto del Gruppo dell'Italia dei Valori sarà favorevole al provvedimento in esame. Già in Commissione il rappresentante dell'Italia dei Valori aveva dato il suo assenso. Voglio ricordare che stiamo parlando della prescrizione dell'azione risarcitoria derivante da un fatto considerato dalla legge come reato. Il nostro legislatore, nel prevedere l'istituto giuridico della prescrizione, ha voluto intendere che ogni diritto si estingue, se non esercitato entro un determinato periodo di tempo da parte del legittimo titolare. Quindi si è cercato di evi-

tare che l'inerzia del titolare del diritto esercitabile possa essere prolungata oltre un limite ragionevole.

Nella norma di cui oggi stiamo parlando, l'articolo 2947 del codice civile, si era di fronte ad un caso di ingiustizia di fatto, nel senso che, mentre la persona offesa del reato, la parte civile, poteva esercitare l'azione risarcitoria in un certo tempo, per l'imputato assolto con sentenza passata in giudicato o irrevocabile si prevedeva che il diritto ad esercitare l'eventuale azione risarcitoria decorresse dal momento della presentazione della querela e non dal momento in cui la sentenza fosse passata in giudicato e quindi fosse stato acclarato in modo definitivo che l'imputato era stato assolto.

Ovviamente si richiede che la persona offesa versi in colpa grave, quindi che vi sia stata una denuncia per diffamazione o per altri reati fatta con colpa grave. Sappiamo tutti che subire un'accusa ingiusta ha conseguenze gravi e dannose per chi la subisce. È una lesione ai diritti del proprio vivere, all'immagine, all'onore, alla reputazione e quindi è corretto che, nell'ipotesi in cui un imputato esca assolto da un procedimento penale, possa, nelle condizioni indicate dall'articolo 2947 del codice civile, esercitare anch'egli l'azione risarcitoria.

Credo che questa lacuna andasse colmata, per cui l'Italia dei Valori voterà favorevolmente a questo provvedimento. (*Applausi del senatore De Toni*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo. Siamo cofirmatari di questa iniziativa del presidente Berselli, che abbiamo ritenuto e riteniamo opportuna e necessaria e verso la quale fin dal primo momento ci siamo resi disponibili per una rapida approvazione sia in Commissione che in Aula. Si tratta di un provvedimento che non solo pone fine ad una disparità di trattamento, ancorché alla luce di un'interpretazione della norma che disciplina il risarcimento del danno e la prescrizione della relativa azione da fatto illecito, ma che assume anche un valore simbolico.

L'aver ripreso un binario corretto, con la tutela eguale di tutti i soggetti che possano trovarsi in determinate condizioni (in modo particolare l'imputato che venga assolto con sentenza irrevocabile di assoluzione), consente sostanzialmente di enfatizzare anche un'altra circostanza. Anche nel processo civile si cominciano infatti ad introdurre una serie di elementi di buon senso che, se venissero mutuati in un confronto sulla giustizia più ampio e non solo legato alla modifica dell'articolo 2947 del codice civile, ci porterebbero a fare un lavoro più produttivo, come quello compiuto in qualche ora sul risarcimento del danno e sui termini di prescrizione dell'azione, anche su questioni molto più vaste e complesse,

che purtroppo continuano ancora a dividere il mondo della politica e parlamentare. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut.*)

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge al nostro esame, che è stato sottoscritto, come prima ha ricordato il Sottosegretario, dai Capigruppo in Commissione giustizia di tutti i movimenti rappresentati in Senato. Si tratta di un intervento – come è già stato sottolineato – di carattere ortopedico sul codice civile, finalizzato a chiarire meglio il momento di decorrenza della prescrizione del risarcimento del danno in una fattispecie specifica.

La norma in esame è di assoluto buon senso e credo che queste siano le ragioni che hanno portato a una condivisione tecnica e politica da parte di tutti i Gruppi. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Peterlini.*)

GALPERTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALPERTI (*PD*). Signora Presidente, intervengo per confermare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sul provvedimento in esame, che avevamo già avuto modo di esplicitare nei lavori di Commissione. Non potrebbe essere altrimenti, perché esso è stato sottoscritto anche dal Capogruppo del Partito Democratico in Commissione giustizia e quindi non solo lo condividiamo, ma lo facciamo nostro.

Si tratta di un provvedimento che, pur nella sua parzialità e nella sua limitatezza (è infatti composto da un solo articolo), sposta sostanzialmente rispetto al processo la posizione di chi si vede ampliati i termini per poter esercitare un'azione risarcitoria, che non sono più fissati dal momento in cui è stata posta in essere la denuncia querela: il termine di cinque anni previsto dal comma 1 dell'articolo 2947 del codice civile scatterà invece dalla sentenza di assoluzione. Non si toglie niente a nessuno; anzi, si vanno ad ampliare, in termini di garanzia, le possibilità di difesa dell'imputato, o meglio di far valere, dopo la fine del processo penale, anche le proprie aspettative e i propri diritti.

Poiché si va a rafforzare un'azione di tutela rispetto a un interesse generale, il Gruppo del Partito Democratico non può che essere favorevole, e votare tale riforma in maniera positiva. (*Applausi dal Gruppo PD.*)

MUGNAI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (*PdL*). Signora Presidente, in telegrafica sintesi, anche perché i contenuti sono già stati ampiamente illustrati, vorrei sottolineare che non si tratta semplicemente di una norma di buon senso ma, viceversa, di un passaggio tutt'altro che trascurabile, avuto riguardo a un profilo di giustizia sostanziale. Dobbiamo ringraziare il Presidente e gli altri Capi-gruppo che hanno ritenuto di convergere su questo aspetto che – lo ripeto – attiene ad uno dei più delicati momenti processuali, ossia il diritto al risarcimento del danno laddove si sia stati oggetto di un'accusa ingiustificata.

Viene così sanata un'aporia di sistema – ed era quindi necessario che a tal riguardo si intervenisse – perché l'imputato si trovava in una posizione diversa rispetto a quella dell'altra parte processuale. Siamo intervenuti, questa aporia è stata sanata e si è tra l'altro evitato che si potesse arrivare a un contrasto di giudicati, non sussistendo più quella pregiudiziale penale vigente nel preesistente codice e quindi la possibilità di introdurre azioni civili in contemporanea rispetto al processo penale.

È un lavoro che la Commissione ha svolto all'unisono e credo che, da questo punto di vista, non si possa che essere ampiamente soddisfatti del risultato raggiunto.

È con l'auspicio che si possa procedere introducendo altri tasselli fondamentali per il giusto processo, che prevede necessariamente un'assoluta parità di trattamento e di posizione fra le varie parti processuali, che il Gruppo del Popolo della Libertà esprimerà il proprio voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1929) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,27)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1929, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Bevilacqua, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BEVILACQUA, *relatore*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge n. 1929, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, dà seguito all'impegno assunto dal Governo, su sollecitazione parlamentare, di annullare il concorso riservato per dirigenti scolastici dell'anno 2004 per la Regione Sicilia (per inciso, ritengo, signor Sottosegretario, che questo sia il primo di una lunga serie di ricorsi di altre Regioni dei quali ci dovremo occupare in tempi più o meno brevi), laddove, a seguito di un ricorso da parte di alcuni concorrenti dichiarati non idonei, che lamentavano illegittimità procedurali quanto alla composizione della commissione, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia dichiarava nulli gli atti in base al principio del collegio perfetto. Le conseguenze di questo annullamento le pagano i docenti che – a mio avviso – sono i meno responsabili, perché le maggiori responsabilità appartengono a chi ha gestito il concorso e che ha mancato di controllare eventuali illegittimità degli atti concorsuali.

Con il provvedimento al nostro esame, mentre si annullano le procedure concorsuali, si dispone che i dirigenti che erano stati dichiarati vincitori e che avevano assunto l'incarico rimangano nelle rispettive sedi sino all'espletamento del nuovo concorso, che si auspica avvenga in tempi rapidi, anche al fine di non ingenerare dubbi di legittimità sugli atti adottati nell'esercizio delle funzioni e di assicurare il corretto svolgimento dell'anno scolastico.

Concludo, signora Presidente, dichiarando che questo provvedimento, composto di un solo articolo, che è stato modificato dalla Camera, ha ricevuto sostanzialmente in Commissione il voto favorevole di tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione.

Per quanto detto, ne auspico una rapida approvazione. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rusconi. Ne ha facoltà.

RUSCONI (*PD*). Signora Presidente, questo provvedimento era stato preannunciato pochi giorni fa, con urgenza, a nome del Governo, proprio dal sottosegretario Pizza per non invalidare il cosiddetto decreto salva-precari.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 18,30)

(Segue RUSCONI). Esso prevede giustamente l'annullamento del concorso per dirigenti scolastici in Sicilia, come peraltro era previsto da un emendamento soppressivo che, durante l'esame di quel provvedimento, fu presentato sia dal sottoscritto, a nome del Partito Democratico, sia dal senatore Giambrone, a nome dell'Italia dei Valori, e che fu inspiegabilmente bocciato dalla maggioranza. Esso avrebbe infatti evitato parecchi guai e probabilmente anche la necessità del provvedimento oggi in esame.

Il decreto prende atto dell'annullamento del concorso, ma vi è il problema, che indubbiamente necessita di una soluzione (soccorre in proposito il comma 2-bis), di salvare gli atti adottati dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi dai dirigenti scolastici che hanno vinto il concorso che è stato poi annullato. Mi riferisco ad atti disciplinari e didattici - pensate a presidenze di collegi docenti - e a decisioni prese durante tutti questi mesi. Per fare questo basterebbe il solo rigo del comma 2-bis che stabilisce quanto segue: «Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma».

In realtà, in questo provvedimento il Governo si fa carico anche del tema della continuità didattica che - lo dobbiamo dire con dispiacere e amarezza - è secondario per questo Esecutivo. Il Governo, infatti, nonostante se ne faccia giustamente carico in questo provvedimento che riguarda 427 dirigenti scolastici, se ne è però dimenticato - in maniera magari incauta - nel precedente provvedimento salva-precari (che riguardava «solamente» 28.000 insegnanti incaricati annualmente) e anche l'anno scorso, nell'ambito della riforma della scuola elementare, quando circa il 40 per cento delle famiglie i cui figli frequentavano la scuola elementare ha cambiato gli insegnanti con la riforma del modulo, passando all'insegnante unico. Il piano triennale di tagli di risorse del personale insegnante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede la scomparsa di 87.500 insegnanti, come ben si legge nel sito del MIUR.

Sul piano della continuità didattica è giusto che i dirigenti scolastici di cui si discute mantengano la propria carica durante l'anno scolastico in corso (noi condividiamo questo principio e siamo quindi favorevoli al provvedimento). Vi è però una preoccupazione di serietà (mi rivolgo in proposito al sottosegretario Pizza, che è sempre presente anche in Commissione), che condivido con le colleghe Garavaglia, Adamo, Incostante e Franco, su cui noi tutti chiediamo un'altrettanta serietà di risposta da parte del Governo.

Abbiamo presentato un emendamento e - come abbiamo detto in Commissione - siamo disponibili a verificarlo con il Governo nelle modalità, però vogliamo essere molto chiari. Non vogliamo cambiare il provvedimento, in quanto il nostro emendamento, muovendo dal fatto che l'anno

scolastico si conclude giuridicamente il 31 agosto, prevede unicamente che la nomina dei dirigenti scolastici il cui concorso è stato annullato decada il 31 agosto 2010. Ci auguriamo quindi che il nuovo concorso venga svolto entro il 31 agosto, perché queste persone non hanno colpa per l'invalidazione del loro concorso: la colpa è altrove, lo sappiamo. Non vorremmo che, come è successo parecchie volte in Italia (lo ha ricordato più volte anche il ministro Gelmini, richiamando all'efficienza e alla serietà), si creassero ulteriore confusione, ulteriore precariato e ulteriori legine, a cui poi bisogna porre rimedio.

Ci sono 427 presidi che hanno vinto un concorso poi annullato; questi rimangono per il momento in carica, ma supponiamo che la procedura per il nuovo concorso vada avanti con troppa lentezza: può succedere che questi presidi, magari dopo anni, in parte vincano il concorso ed in parte lo perdano; subentrano così altri vincitori e rischiamo perciò che vi siano 200 presidi che vincono nuovamente il concorso, 200 ex vincitori che perdono il nuovo concorso e altri ancora che, invece, non erano in ruolo, non erano tra gli ex vincitori e vincono il nuovo concorso. La confusione sarebbe assoluta.

Mi rivolgo al Governo: chiediamo solo che vi sia serietà. In un Paese serio, ci sono tutti gli strumenti necessari per indire un concorso con tempi certi, a partire dal 2 gennaio, e far espletare le prove con tempi altrettanto certi, in modo che il 1° settembre i reali vincitori siedano alle loro cattedre o comunque siano nominati dirigenti scolastici.

Siamo disponibili eventualmente anche a trasformare l'emendamento 1.2 in ordine del giorno, però vorremmo risposte concrete e serie, signor Sottosegretario. Avevamo segnalato questo problema in tempi non sospetti e ci erano state date risposte rassicuranti, ma oggi abbiamo la dimostrazione che, se si fosse approvata la proposta di modifica che avevamo presentato in Aula, avremmo evitato al Parlamento e al Paese tutta questa fatica inutile. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Gai e Peterlini*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per riprendere un tema che ha già affrontato il collega Rusconi, e cioè che, con la conversione di questo decreto, stiamo cercando di rimediare ad un errore commesso da quest'Aula con l'approvazione del comma 4-*quinquiesdecies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, il cosiddetto decreto salva-precari, che cercava di rimediare in qualche modo all'annullamento del concorso. In altre parole, si cercava di creare una soluzione legislativa per non ottemperare a una precisa sentenza che chiedeva allo Stato di annullare il concorso per dirigenti scolastici della Regione Sicilia, a causa di irregolarità. Questo avremmo dovuto fare e invece non lo abbiamo fatto.

Ricordo ai colleghi, a quei pochi che seguono questo dibattito, che allora la Commissione affari costituzionali (e, se non vado errata, anche la Commissione giustizia) aveva segnalato l'irregolarità di quel comma a quest'Aula, che però non ne ha tenuto conto. Sottolineo questo aspetto

non per fare polemica; del resto, sono giorni che discutiamo della opportunità di collaborare tra noi, della necessità di ascoltarci, di tener conto reciprocamente dei diversi punti di vista e suggerimenti. In questo caso, non è neanche una questione di rapporti tra maggioranza e opposizione, dal momento che – come ho detto – queste riflessioni erano maturate anche in sede di maggioranza. Il fatto è che (almeno per l'esperienza che ho io al Senato) il Governo non tiene minimamente conto delle segnalazioni del Parlamento: richiama la maggioranza alla fedeltà al Governo e a votare di conseguenza, ma in alcuni casi si sbaglia.

Non voglio citare altri temi più – come dire? – sensibili di questo (come il lodo Alfano o altre questioni, con riferimento alle quali vi avevamo avvertito che stavamo sbagliando nel fare una legge sicuramente anticostituzionale), ma in questo caso siamo andati avanti, quindi il Governo è stato sostanzialmente costretto ad emanare il decreto-legge n. 167 al nostro esame (non so esattamente su segnalazione di chi, ma posso immaginarlo). Il relatore ha glissato su questa parte, ma con questo decreto fondamentalmente si dimostra che aveva ragione l'emendamento soppressivo a firma Rusconi, tanto che adesso dobbiamo sopprimere quello che abbiamo votato, perché era chiaramente anticostituzionale.

Dunque, il Governo si limita a fare quanto doveva: l'abrogazione della norma. Alla Camera però ci si pone il problema di come salvaguardare l'anno scolastico, ragionando intorno ad una norma transitoria; il testo che stiamo discutendo adesso, infatti, non è quello del Governo, ma quello che proviene dalla Camera. Tuttavia, anche la formulazione ivi adottata per precisare la norma transitoria che dovrebbe salvaguardare la continuità didattica (come ricordava il senatore Rusconi, chi oggi ha preso in mano una scuola da tre mesi non può essere sostituito con incarichi provvisori, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista del funzionamento scolastico), ad avviso mio e dei colleghi del Partito Democratico della Commissione affari costituzionali, non è soddisfacente, perché presenta un elemento di ambiguità, ed è questo il motivo per cui ci asteniamo ancora una volta.

Mi riferisco alla seguente formulazione: «(...) il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto». Cosa voglio dire? Se non accogliamo o non abbiamo altre assicurazioni sull'emendamento 1.2 che abbiamo proposto, che fissa una data, sapendo che nella storia italiana i concorsi possono durare, se si vuole, tre mesi, ma, se non si vuole, anche tre anni, queste persone possono trovarsi nella condizione di rimanere assegnate ad una sede pur in presenza di un concorso annullato. Voglio ricordare a tutti voi – anche se lo sapete perfettamente – che nella pubblica amministrazione la sede assegnata corrisponde ad un punteggio ottenuto proprio in quel concorso che dà diritto all'opzione di scelta.

Ad esempio, dicevamo oggi in Commissione che alcuni di questi vincitori (e sono pochi, circa una ventina) si trovano in Lombardia. (*Commenti del senatore Firrarello*).

ASCIUTTI (*PdL*). Non è così, non inventiamo le cose!

ADAMO (*PD*). Come «non inventiamo le cose»?

ASCIUTTI (*PdL*). Lo sanno anche loro!

ADAMO (*PD*). I risultati del concorso sono indifferenti alla possibilità di scelta della sede?

ASCIUTTI (*PdL*). Glielo spiego dopo, senatrice Adamo.

ADAMO (*PD*). Ecco, me lo spieghi dopo, senatore Ascutti, così lo impariamo tutti. Questo non è un concorso per direttori di ASL, in cui anche l'ultimo in graduatoria diventa il primo per scelta opzionale della politica (finché dura, anche questo!): nella scuola, i concorsi valgono.

Sulla richiesta avanzata dal senatore Rusconi, finalizzata a porre una data di scadenza, che è ragionevole, ci impegniamo quindi tutti a garantire la norma transitoria, per limitare l'effetto della soppressione del comma 4-*quinquiesdecies* che abbiamo dovuto operare. Infatti, collega Ascutti, con la stessa veemenza con cui mi sta rispondendo adesso ci avete risposto quando vi abbiamo detto che quella norma non andava bene: abbiate almeno la modestia di riconoscere i vostri errori! Non l'ho mica fatto io questo decreto, siete stati costretti a farlo voi!

Adesso, dunque, troviamo tutti insieme una strada per rimediare al vostro – non al nostro, al vostro – errore come amministratori siciliani, come direttori del concorso, come Ministero dell'istruzione e come legislatori, voi che votate delle norme anticostituzionali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Firrarello. Ne ha facoltà.

FIRRARELLO (*PdL*). Signor Presidente, in appena due mesi, come è stato ricordato, riaffrontiamo un argomento per il quale oggi c'è una conoscenza ed una responsabilità che pesa sul Parlamento. Il CGA (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana), con le sentenze nn. 477 e 478 del 25 maggio 2009, ha interamente riformato il giudizio di primo grado, decidendo di annullare il concorso per dirigenti scolastici, bandito il 22 novembre 2004 per la selezione regionale. Certo, fa riflettere il fatto che ormai, sempre più spesso, il CGA e il Consiglio di Stato, decidano in modo avverso ai TAR di Palermo e Catania. Eppure in questi organismi ci sono giudici togati. Forse non è un buon esempio di gestione della giustizia! Non escludo che questa decisione del Consiglio superiore

possa essere frutto di incomprensioni tra organismi molto rappresentativi dello Stato.

Lascia perplessi la difformità di valutazione tra il concorso espletato in Sicilia e quelli svolti nel resto del Paese, poiché nell'isola c'è stata uniformità alla legge e al bando come in tutta Italia.

Oggi siamo in presenza di una ulteriore sentenza di ottemperanza alla quale il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia dovrà dare seguito entro il 12 gennaio 2010. Ciò significa che 427 presidi che hanno espletato un concorso – vincendolo – non avranno più la qualifica di dirigenti scolastici. La proposta del Governo ci mette una pezza, tuttavia questi presidi saranno retrocessi a semplici incaricati, perdendo comunque autorità ed entusiasmo, nonché il rispetto dei loro sottoposti. Questa realtà porterà le 427 scuole siciliane nel caos, compromettendo, a mio avviso, l'accesso al sapere per i ragazzi.

È vero che le sentenze non si discutono, ma anche quelle emesse dal TAR sono sentenze. Forse non sarebbe stato opportuno mantenere per quindici anni un presidente del CGA che, tra l'altro, ha prodotto ricorso alla Corte costituzionale affinché venisse soppresso l'organismo che lui stesso presiedeva. È pensabile che si possa procedere all'esame di un ricorso senza averlo notificato almeno ad uno dei controinteressati? Il nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione – come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 – prevede che ogni processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti.

Non si è tenuto conto della imprevedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse da parte ricorrente alla impugnazione degli atti inerenti la procedura, stante che la stessa è stata rinnovata.

Ma cosa porta a questa sentenza? La nomina di sottocommissioni imperfette. Eppure è la legge e il conseguente bando che prevede un unico presidente del concorso e la nomina di due componenti per ogni sottocommissione. Nei fatti la direzione generale dell'ufficio scolastico per la Sicilia si è uniformata alla direttiva ministeriale n. 1160 del 19 maggio 2005, impartita dal Ministro dell'istruzione.

L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che l'appello amministrativo regionale è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo insufficiente la motivazione. La pubblicazione della graduatoria rende vano l'appello nel caso in cui non fosse garantito il contraddittorio tra tutti i vincitori attraverso l'impugnazione della graduatoria definitiva. I graduati favorevolmente non possono essere incisi dall'esito di un giudizio dal quale sono rimasti assolutamente estranei. I verbali della sottocommissione del concorso costituiscono atto pubblico che, pertanto, fa fede fino a querela per falso. Non risulta che nessuno dei ricorrenti abbia proposto tale querela.

Nei prossimi giorni la direzione scolastica regionale dovrà procedere al licenziamento dei presidi, anche se questa legge in discussione consente di lasciarli nelle loro sedi come incaricati. I dirigenti scolastici in questione sono già in fila presso gli studi legali per adire il giudice del lavoro, poiché viene meno un contratto definitivo stipulato tre anni fa e regolar-

mente osservato nell'espletamento delle loro funzioni. Nel contempo, non mancheranno di chiedere al Ministero competente il risarcimento dei danni derivanti da una decina di motivazioni, per le quali non sarà facile sostenere che non sono dalla parte della ragione.

Tra i presidi vincitori di questo concorso ci sono anche coloro i quali, pur avendo diritto, non parteciparono al concorso riservato poiché avevano vinto quello ordinario. Questi presidi, se retrocessi, dovrebbero ritornare nei posti originari che già sono stati occupati da altri, che di conseguenza resterebbero senza posto.

Mi auguro che non si verificheranno altre vicende come quella dei dirigenti scolastici siciliani, che ha causato non poco disgusto tra la popolazione. Forse dopo questa sentenza tanti altri si sentiranno incoraggiati a percorrere lo stesso *iter*, vanificando anche lo sforzo messo in atto per la selezione dei pubblici dipendenti.

Colgo con interesse lo sforzo del Governo nella ricerca di una difficile soluzione. Sono fiducioso che si farà il possibile per ridare serenità alla scuola siciliana, che oggi è minata da forti preoccupazioni.

Può essere opinabile quanto si vuole, ma al punto dove siamo è imprescindibile avviarsi verso un corso-concorso, di breve durata, per chiudere speditamente questa non edificante realtà.

È nell'interesse generale ridare fiducia alla scuola siciliana e ai suoi dirigenti scolastici; pertanto si impone una decisione sollecita e condivisa. Questa situazione dei presidi, che mette a soqquadro l'intero istituto scolastico siciliano, deve farci riflettere, colleghi, su quello che può accadere agli inconsapevoli cittadini. Spetta al Ministero valutare se nella conduzione del concorso possano esserci stati errori o disattenzioni. Coloro che sono stati oggetto di questa ingiustizia hanno la necessità di sapere che c'è chi, operando nelle Aule parlamentari, dopo aver preso atto della verità, ridà loro fiducia nelle istituzioni. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Cuffaro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BEVILACQUA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo in replica innanzitutto per ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione, ma anche per ristabilire una verità storica. Senatrice Adamo, noi non abbiamo votato quella norma sapendo o non rendendoci conto della sua illegittimità: l'abbiamo votata perché, se avessimo modificato quel provvedimento, avremmo corso il rischio di una sua decadenza in quanto i termini sarebbero scaduti dopo un paio di giorni. Il nostro voto, peraltro, è stato accompagnato dall'assunzione di un impegno volto all'immediata correzione dell'articolo 1, comma 4-*quinqüesdecies* a cui stiamo dando seguito. Questa è la verità storica che ho voluto ribadire, senza alcun atteggiamento polemico.

Per quanto riguarda l'indicazione di una data dei concorsi, così come recita l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Rusconi e da altri sena-

tori, che chiediamo venga trasformato in ordine del giorno, penso che si possa anche indicare, ma io auspico che la data non vi sia, perché vi è la volontà di procedere in tempi anche più rapidi. Se però si dovesse insistere in tal senso e il Governo dovesse essere d'accordo, io non ho difficoltà ad accogliere questa posizione. Ripeto, spero che il problema si risolva anche prima ed è questo il motivo per cui penso che si possa evitare di indicare la data.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, quello in esame è un problema che il Governo intende affrontare anche per non sfasciare il sistema scolastico siciliano in quanto coinvolge ben 427 dirigenti scolastici.

Il concorso è stato annullato dalla magistratura amministrativa. Certamente non compete al Governo entrare nel merito della bontà della decisione. La soluzione che abbiamo proposto serve ad assicurare la continuità didattica in una Regione importante come la Sicilia.

Come ho già detto in Commissione, posso solo assicurare l'impegno da parte del Governo ad indire, in tempi brevissimi, un nuovo concorso.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

MALAN, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.2 e 1.3, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4 e 1.5».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si danno per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BEVILACQUA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento 1.2 e di trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

Sull'emendamento 1.3 esprimo parere analogo avendo, in buona sostanza, lo stesso intendimento del precedente.

Il parere è contrario sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, accetta l'invito del relatore?

RUSCONI (*PD*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.2 e 1.3 e li trasformo in un ordine del giorno, il cui testo ho già fatto pervenire alla Presidenza.

BEVILACQUA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA, *relatore*. A questo punto, signor Presidente, il parere sull'ordine del giorno è favorevole.

POSSA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSSA (*PdL*). Signor Presidente, vorrei ricordare che, in sede di esame in Commissione, abbiamo ritenuto inammissibile l'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Infatti, l'emendamento è stato ritirato.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. In merito all'ordine del giorno G1.100, a firma Rusconi, Garavaglia Mariapia, Adamo, Incostante e Franco Vittoria, il parere è favorevole, a condizione che sia modificato il dispositivo nel seguente modo: «Impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie al fine di porre un termine certo e non prorogabile alla possibilità per i dirigenti scolastici oggetto del presente provvedimento di continuare ad esercitare le funzioni finora svolte, avviando in tempi rapidissimi le procedure di concorso».

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, è d'accordo nel modificare l'ordine del giorno G1.100 nel senso indicato dal rappresentante del Governo?

RUSCONI (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.1 e 1.5 sono improcedibili.

L'emendamento 1.4 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione finale.

GIAMBRONE (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (*IdV*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervenendo in dichiarazione di voto sull'Atto Senato n. 1929, in materia di concorso per dirigenti scolastici in Sicilia, annuncio fin da adesso il voto favorevole del mio Gruppo.

Vorrei cominciare, signor Presidente, facendo riferimento al commento del ministro Gelmini in occasione di un convegno proprio su questo tema. Il Ministro ha affermato: «Abbiamo due doveri: tener conto di un pronunciamento del Consiglio di Stato, che è chiaro, e, allo stesso tempo, accogliere la richiesta del Quirinale, che ha premuto perché si predisponesse un decreto autonomo». È esattamente quello che avevamo chiesto noi, signor Presidente, nella trattazione dello scorso decreto salva-precari. Certamente, le parole del Ministro sembrano molto caute e responsabili e tendono a mettere una toppa ad una situazione partita male e finita, a nostro avviso, peggio. Ancora una volta, si è costretti ad operare attraverso una legislazione di copertura per rimediare ad anomalie.

Il nostro, così come anticipato, sarà un voto favorevole che scaturisce da alcune considerazioni. Si tratta di un provvedimento che, una volta estrapolato dal decreto salva-precari, consente una disamina approfondita e serena di una questione assai complessa, che non trascuri i principi, per noi irrinunciabili, di rispetto della legalità e l'esigenza di adottare provvedimenti in maniera non frettolosa, né approssimativa.

Vorrei ricordare che il concorso dei presidi in Sicilia è stato ritenuto illegittimo dopo un ricorso per procedure scorrette riguardo ad alcune correzioni di elaborati. Successivamente, nel decreto salva-precari (e voglio ricordare, signor Presidente, che proprio questo tiene aperta una ferita profonda sul futuro lavorativo di tantissimi insegnanti), con un colpo di mano, si è cercato di introdurre, attraverso i commi 4-*septies* e 4-*octies*, una minisanatoria, e noi ci siamo opposti in Commissione ed in Aula. Non di altro, infatti, si è trattato quando si diceva che «l'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio». Immediatamente, come partito dell'Italia dei Valori denunciavamo l'incostituzionalità di questo provvedimento e presentammo un'apposita questione pregiudiziale di costituzionalità, denunciando la nostra non condivisione di

emendamenti che, a nostro avviso, apparivano come una scorrettezza da parte dei colleghi proponenti per inserire una norma a tutela di un concorso dichiarato nullo in un decreto che invece, sotto mentite spoglie, si proponeva come nobile scopo quello di salvare i docenti precari dopo la scure Tremonti-Gelmini.

A noi questa operazione è sembrata una mancanza di rispetto nei confronti dei professori che legittimamente sono inseriti nelle graduatorie, come si suol dire di questi tempi, senza se e senza ma: la loro posizione è limpida e frutto di regolari abilitazioni ministeriali. Ora i fatti ci hanno dato ragione perché la norma è stata cancellata da un decreto *ad hoc* per evitare conflitti fra poteri e sanare una macroscopica incongruenza normativa. Anche il presidente Napolitano si era espresso in tal senso e aveva sollecitato una revisione del decreto, altrimenti non avrebbe apposto la sua firma.

In Sicilia i presidi coinvolti sono circa 420 e certamente un'improvvisa vacanza di posto potrebbe mettere a rischio il normale svolgimento delle attività didattiche, con enormi ricadute sulla qualità scolastica. Noi siamo consapevoli dei gravi disagi che sta attraversando la scuola e la recentissima bocciatura del Consiglio di Stato sul riordino della scuola superiore dovrebbe far riflettere tutti noi su queste riforme calate dall'alto, senza interpellare il termometro della scuola, cioè gli insegnanti, e senza il coinvolgimento delle famiglie.

Insomma, non si può continuare con queste operazioni di chirurgia fiscale, anche perché vorrei sottolineare una notizia che probabilmente sta passando inosservata, ma che per il futuro del nostro Paese è molto più importante dei recentissimi fatti di cronaca: il nostro debito pubblico ha toccato, in questo mese, un nuovo record negativo; mai è stato così alto. Ci chiediamo allora come mai, malgrado i risparmi che hanno sacrificato il posto di lavoro di centinaia di persone, il debito dello Stato continui a salire: qualcuno dovrà pure spiegarcelo. In considerazione di tutti questi fatti, siamo favorevoli alla soluzione transitoria adottata dal Governo di concerto con i sindacati, cioè di mantenere in questo momento i presidi nelle loro funzioni e nelle loro sedi fino all'espletamento di una nuova procedura concorsuale che – lo vogliamo dire con grande chiarezza, signor Sottosegretario – deve essere svolta immediatamente.

Per questi motivi vogliamo esprimere alcune considerazioni, la prima sulla necessità di garantire il funzionamento delle scuole, in quanto siamo fermamente convinti che non si può in nessun modo addivenire alla interruzione di un servizio pubblico, privando circa un terzo delle scuole siciliane di risorse e competenze maturate grazie ad un lungo e articolato percorso e messe alla prova sul campo senza demerito, spesso proprio nelle sedi più disagiate e a rischio di fenomeni di devianza sociale e deprivazione culturale.

La seconda considerazione riguarda la necessità di espletare immediatamente un nuovo concorso, che tenga conto di chi è stato anche escluso ingiustamente, al fine di ripristinare la legalità. È questo che le chiediamo, signor Sottosegretario, e mi pare che il suo impegno vada pro-

prio in questa direzione. Ovviamente, fra quei presidi ritenuti idonei non tutti possono essere riconosciuti come falsi vincitori, ma in questa situazione falsata già dall'inizio delle procedure concorsuali è molto difficile scindere il grano dal miglio. È per queste ragioni che noi vogliamo dire con molta chiarezza che voteremo a favore di questo provvedimento.

Mi pare di poter dire che da parte del Governo vi sia la volontà di ripetere immediatamente il concorso, per ripristinare le condizioni di legalità che abbiamo chiesto con grande forza durante la trattazione del provvedimento salva-precari, esigenza emersa anche oggi in Commissione, dove c'è stato un dibattito assolutamente importante. (*Applausi dei senatori Garavaglia Mariapia e De Sena*).

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, intervengo semplicemente per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame, perché non si può non votare a favore per tentare di affrontare una situazione d'emergenza, una situazione che è, a dir poco, kafkiana. Direi che la potremmo configurare come una sorta di caso di scuola, perché è una vicenda stranissima che inizia addirittura nel 2001 e che è connotata da una serie di disparità: disparità di trattamento, disparità nell'ambito della valutazione dei titoli, disparità nel modo di affrontare la selezione, disparità nel momento in cui si pensa e si ritiene, credo in maniera legittima, che affrontare un concorso in Italia significhi soprattutto affidarsi al merito, alle capacità e alle competenze ed affidarsi anche, perché no, ad una cosa stranissima – stranissima alla luce della vicenda allucinante che stiamo affrontando con questo provvedimento – al minimo a cui il cittadino italiano si può affidare, cioè alla certezza del diritto.

Nella realtà, di certezza del diritto in tutta questa vicenda drammatica, in fin dei conti non c'è assolutamente nulla, tant'è vero che nel tempo molti di noi hanno affrontato la situazione con una serie di interrogazioni alle quali pure bisogna riconoscere che questo Governo ha risposto con la dovuta attenzione. Riteniamo peraltro che un problema del genere non poteva e non doveva essere affrontato semplicemente attraverso degli spazi nelle leggi finanziarie. Basterebbe rileggere (ma vi assicuro che non lo farò per ragioni di brevità) ciò che è scritto all'articolo 1, commi 605 e 619, della legge finanziaria del 2007: per le differenziazioni previste nell'ambito di questa tipologia di concorso, credo che nessuno di noi avrebbe più alcun tipo di certezza.

Questa vicenda ci dice anche come vi sia una sorta di disparità di trattamento non soltanto nelle tipologie di concorso, ma addirittura nella giustizia. La giustizia in Italia si comporta in un certo modo nel «continente» – come si ama dire – e in maniera diversa in una Regione a Statuto speciale come la Sicilia. Perciò non so quanto effettivamente di giustizia

si possa parlare in questo momento, allorquando, con un intervento del genere, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana determina una situazione di instabilità e di incertezza. Se non altro, tutti gli altri dirigenti scolastici che, sia pure con metodologie, tipologie e valutazioni differenti, hanno affrontato questo tipo di concorso, hanno conseguito oggi un momento di certezza e di stabilità. Soltanto i dirigenti scolastici siciliani non hanno questo tipo di certezza e vivono ancora in uno stato di precarietà che non dà sicurezza né a loro, né alle loro famiglie, né alle famiglie dei docenti, né alle famiglie degli studenti e, quindi, lascia tutti in una situazione che – ripeto – definire kafkiana è veramente riduttivo.

Pertanto, signor Sottosegretario, voteremo naturalmente a favore di questo provvedimento, ma le assicuro che votiamo con molta amarezza per come sono andate le cose e per una situazione che ci auguriamo non si ripeta mai più in futuro, perché la gente di tutto ha bisogno tranne che di discutere ancora della precarietà. I cittadini si vogliono semplicemente affidare a concorsi chiari e a una burocrazia che, al di là della politica, sappia anche bene interpretare la norma, non generi incertezze nella sua interpretazione, augurandosi che tutto possa essere molto più semplice. L'Unione europea ci invita sempre a sburocratizzare e ad essere chiari e trasparenti; questa vicenda invece ci mostra quanto la burocrazia sia eccessivamente intervenuta e quanto poco trasparente sia stato questo concorso. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut.*)

PITTONI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI (*LNP*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il comma 4-*quinquiesdecies* intendeva sanare una serie di anomalie che si riferiscono al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, con svolgimento della procedura concorsuale a livello regionale, indetta con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004.

Partendo dalle modalità di nomina della commissione esaminatrice, alcuni ricorrenti hanno contestato le modalità con le quali si era proceduto alla correzione degli elaborati scritti, che in alcuni casi avevano prodotto risultati discutibili, attribuendo punteggi elevati a elaborati che contenevano errori ortografici, con correzioni effettuate anche alla velocità di otto facciate in 120 secondi, in pratica 15 secondi a facciata.

Dopo i ricorsi presentati dai predetti candidati con i quali si chiedeva «l'annullamento, previa sospensione, della valutazione operata dalla commissione giudicatrice sulle prove sostenute al citato corso-concorso selettivo», il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, chiamato a decidere in appello rispetto alla decisione del TAR della Sicilia, che aveva respinto il ricorso principale dichiaran-

dolo inammissibile, ha deciso invece di accogliere il ricorso, emettendo al riguardo ben due sentenze. Nel dispositivo, esaminando i motivi del ricorso in primo grado, si afferma che il collegio ritiene fondato il secondo motivo riproposto, anche come motivo aggiunto del ricorso di primo grado.

A questo punto si apre uno scenario del tutto nuovo. Non solo, ma si aprono nuovi scenari anche per i partecipanti delle altre Regioni, dove vi sono ancora ricorsi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato per situazioni analoghe a quelle che hanno trovato accoglimento dinanzi all'organo di giustizia amministrativa della Regione Siciliana. Sembra che l'Avvocatura abbia deciso di rinnovare le prove concorsuali.

La norma in commento salvaguarderebbe la posizione dei vincitori e degli idonei al predetto concorso, che non dovrebbero sostenere le prove previste dal nuovo regolamento per il reclutamento dei dirigenti, basato sulla selezione per merito (preselezione, concorso basato su due prove scritte e una prova orale, esperienza di almeno 5 anni nel settore e così via).

La sentenza 10 novembre 2009, n. 1065 – intervenuta mentre era in corso l'*iter* parlamentare del decreto-legge n. 134 del 2009 – ha condotto il Consiglio di giustizia amministrativa a dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato, ponendo in essere i provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale. A tal fine è stato posto un termine di 60 giorni dalla notifica della decisione, con riserva di nomina del commissario *ad acta* ad istanza di parte, nel caso di inottemperanza oltre tale termine. Qualora la suddetta sanatoria legislativa fosse stata approvata, si sarebbe determinato uno scioglimento positivo della riserva operata dalla decisione di merito assunta in sede giurisdizionale così come, nel caso di specie, in ossequio al principio dello *ius superveniens*, in presenza dei predetti contenziosi amministrativi o giurisdizionali si sarebbero fatti cessare i motivi del contendere.

Quindi, plaudiamo alla decisione del presidente Napolitano di far espungere questa norma dal decreto-legge n. 134 del 2009, comprendendo tuttavia la necessità di mantenere, in via transitoria, i 378 dirigenti scolastici in parola, onde salvaguardare gli interessi degli istituti scolastici interessati, evitando così di rendere nulli tutti gli atti di gestione posti in essere dai predetti dirigenti.

Per questi motivi la Lega Nord esprimerà un voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, data la complessità della vicenda e della materia in esame, qualche riflessione è doverosa

non solo perché rimanga agli atti, ma perché stiamo parlando di un argomento di grandissimo rilievo dal punto di vista istituzionale ed umano.

Stiamo cercando di sanare una situazione che riguarda circa 420 dirigenti scolastici – siamo abituati a chiamarli presidi – quindi un certo numero di persone che stanno occupando responsabilità di rilievo nei confronti degli studenti, delle loro famiglie e in genere del futuro di quei ragazzi. Rivolgiamo il nostro grazie ai dirigenti scolastici e agli insegnanti della Sicilia, perché stanno interpretando il loro ruolo a prescindere dalle imprecisioni, addirittura dagli errori di carattere metodologico che hanno inficiato un concorso e lo hanno reso nullo.

I miei colleghi sono entrati molto nel merito, anche dal punto di vista giuridico, raccontando fasi che hanno riguardato sia la legislazione sia la giurisprudenza. A me compete solo ricordare perché anche noi voteremo a favore di questo provvedimento: i dirigenti scolastici hanno assunto atti gestionali che riguardano gli studenti e i docenti dei singoli istituti e abbiamo bisogno che tutti questi atti vengano considerati assunti legittimamente.

In secondo luogo, vorrei ricordare ai nostri colleghi che tali persone, anche se non fossero state vincitori di un concorso, avrebbero potuto essere docenti incaricati di quella funzione. Pertanto, quando si chiede che il 31 agosto cadano dalla funzione, li si mette nella condizione di moltissimi altri dirigenti scolastici che non sono vincitori di concorso, non occupano una sede di ruolo, ma hanno soltanto una funzione con un'indennità. Mi stupisco che nell'elenco delle motivazioni espresse dalla 5ª Commissione ci fossero delle inammissibilità *ex* articolo 81, perché in realtà non c'è un costo maggiore rispetto a quello dei dirigenti scolastici: questi insegnanti, con un incarico che diventa provvisorio, dovranno persino rinunciare all'indennità; quindi non ci sono problemi finanziari.

Il problema è invece sostanziale e di regole. Il nostro partito su alcune parole vuole fondare un modo diverso di rapportarsi anche con la maggioranza, affinché si realizzi un linguaggio comune che ci metta nella condizione della mitezza del confronto. Questi dirigenti scolastici sono vittime di un abuso burocratico. Il presidente di una commissione, a suo tempo, aveva deciso lui come interpretare la metodologia che il concorso prevedeva; quando mai! Raccomando quindi vigilanza sui nostri dirigenti periferici. Se il presidente di commissione è morto, il dirigente regionale è vivo e vegeto. Si può chiedere al Governo e al Ministero di vigilare, di saper esprimere un giudizio e di prendere le conseguenti iniziative riguardo a dirigenti di così elevato grado che dovrebbero saper interpretare funzioni, ruolo e responsabilità?

Sottosegretario, noi ci fidiamo: questa sera il nostro voto su tale decreto-legge diventa – ahimè – perfino un voto di fiducia al Governo, nel senso che ci fidiamo della tempestività dell'organizzazione di un nuovo concorso. Ciò per diversi motivi: per onorare la firma del Capo dello Stato; per dire a quei dirigenti che per ora hanno fatto bene il loro dovere e quindi, avendo occupato delle sedi, parteciperanno con punti aggiuntivi a un concorso; per dare continuità didattica (tuttavia, i miei colleghi hanno

già spiegato – ahimè – quanta continuità didattica abbiamo perso quest'anno e l'anno scorso con i provvedimenti Tremonti-Gelmini); infine, perché credo che il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, anche nel dispositivo della sentenza, abbia chiesto immediata attuazione, espletamento e conclusione entro tempi certi del concorso.

Sono abituata al fatto che qualche volta i termini perentori esigono delle proroghe, ma sarebbe un atto di grande serietà di questo Governo, che sta impostando tutta l'innovazione scolastica sul merito e sulla valutazione, che questo concorso si faccia tempestivamente entro i termini garantiti. Sarebbe inoltre importante che questi dirigenti sappiano che, se svolgeranno in maniera idonea il loro compito fino al 31 agosto, non perderanno né di credibilità né di autorevolezza nei confronti dei colleghi e degli studenti, perché questi, più consapevoli di noi, sanno che i loro dirigenti scolastici sono stati vittime di un grande abuso da parte, purtroppo, di un dirigente. (*Applausi dal Gruppo PD, della senatrice Giai e dai banchi del Governo*).

ASCIUTTI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (*PdL*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, innanzitutto mi preme chiedere umilmente scusa alla senatrice Adamo per averla interrotta in malo modo; non me ne voglia. So benissimo che la legislazione scolastica non è semplice, ma è molto complicata e non sempre si può essere a conoscenza delle cose.

Signor Presidente, stiamo parlando di dirigenti scolastici che tre anni fa parteciparono a un concorso, iniziarono le prove, fecero gli scritti, ci furono degli ammessi. Alcuni di questi superarono il concorso, entrarono nella graduatoria di merito e divennero vincitori di concorso.

Dopodiché, il dirigente scolastico regionale assegna incarichi biennali ai presidi vincitori di concorso; in altri termini, il concorso non dà una sede, ma semplicemente riconosce il titolo di preside in una certa Regione. Così i presidi vincitori hanno avuto in prova la loro prima presidenza; hanno superato il periodo di prova e sono diventati a tutti gli effetti presidi, come gli altri. All'improvviso arriva una sentenza dopo un ricorso, prima al TAR, che dà loro ragione, e poi, in appello, al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, che dà loro torto.

Noi dobbiamo applicare le sentenze. Il Paese segue le regole, giustamente, ma pensate al danno subito da questi presidi che, a loro insaputa, hanno partecipato a un concorso che alla fine è risultato nullo, perché un presidente di commissione contemporaneamente partecipava alla commissione e ad una sottocommissione. Ebbene, oggi si vuole porre un rimedio, ma non è di questo che si tratta, signor Presidente. È piuttosto un palliativo, perché noi riapriremo un concorso – i colleghi si stanno chiedendo e si stanno raccomandando che ciò avvenga al più presto e comunque entro il 31 agosto; perché no? facciamolo subito – che sarà però aperto a tutti: a

loro, agli esclusi e a tutti gli altri che vorranno parteciparvi, come a dire che quel concorso è carta straccia.

Ebbene, signor Presidente, queste persone, questi cittadini italiani, una volta vinto il concorso e diventati dirigenti, hanno sicuramente pensato ad una prospettiva di vita diversa da prima; hanno preso impegni (è normale), ed oggi si ritrovano punto e a capo, come se non fosse accaduto nulla, come se tutto si fosse cancellato. Pensate inoltre che, se non fosse stato approvato quell'emendamento alla Camera, questi presidi non solo avrebbero perso la presidenza, ma non avrebbero ritrovato nemmeno il posto da professori, perché nel frattempo, in questi tre anni, il loro posto è stato occupato da altri. Probabilmente, sarebbero stati messi a disposizione delle scuole o della stessa scuola come supplenti. Immaginate la situazione in cui si trovano queste persone, perché un conto è parlare degli altri senza provare sulla propria pelle certi problemi; un altro è viverli di persona. E questi cittadini si trovano in questa situazione per colpa di un presidente di commissione che, tra l'altro, era responsabile della Corte dei conti, era quindi un uomo di legge e non poteva non sapere. Oggi chiaramente non c'è più, ci sono altri responsabili, ma per gli altri la responsabilità al massimo viene dopo, a posteriori, nel momento in cui leggono i verbali e verificano che in contemporanea si è effettuato il concorso.

I professori che si sono recati a fare il concorso mi chiedo che cosa avrebbero potuto fare; sapevano che il presidente era contemporaneamente in due commissioni? Assolutamente no. Quale è dunque la loro colpa? Quella di aver studiato, di aver superato una prova scritta, di aver superato una prova orale e di aver vinto un concorso? È questa una colpa? Ebbene, un Parlamento serio non avrebbe varato questo provvedimento. Un Parlamento serio avrebbe sanato questa situazione. Questa non è una sanatoria, è una burla, perché se io fossi nei panni loro farei un ricorso al direttore generale della Regione Siciliana e al Ministero per danni. Questo farei e probabilmente molti di loro lo faranno, con aggravio di spesa – questo sì notevole – per il Ministero e per la pubblica istruzione.

Questo provvedimento è ben poco, ma, nonostante questo ben poco, il Popolo della Libertà voterà a favore di questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

VICARI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VICARI (*PdL*). Signor Presidente, mi asterrò dal partecipare al voto di questo provvedimento. Non accetto l'ipocrisia di quest'Aula e di qualcuno che ha voluto dare lezioni di morale e di legalità rispetto ad un concorso che si è svolto in assoluta regola. In proposito, ho presentato un'in-

terrogazione a cui spero il Ministro o il sottosegretario Pizza vorranno al più presto rispondere in Commissione.

Se il concorso doveva essere annullato in Sicilia, allora lo doveva essere in tutta Italia, visto che tratta di un concorso nazionale. Il concorso era unico e quindi non può essere annullato esclusivamente in Sicilia, anche se si è espresso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Il Ministero avrebbe dovuto probabilmente assumere un comportamento diverso e adottare delle azioni molto più responsabili, mentre credo che nel procedere all'annullamento del concorso esclusivamente in Sicilia e nel predisporre questo provvedimento si sia fatto prendere un po' dall'emozione.

Se mi consentite, voglio dire un'altra cosa. I presidi di cui stiamo discutendo hanno svolto regolarmente tutte le prove: due prove scritte, gli orali, i corsi e la formazione. Sono stati in carica dal 2004 ed è questo il primo concorso che vede immessi in servizio dei presidi che hanno una media di età compresa tra i 40 e i 45 anni. Non ci sono – almeno in Sicilia – presidi con un'età così bassa. È stato veramente un esame di meritocrazia. È molto strano che l'Avvocatura dello Stato – colleghi, chiedetevi il perché e troverete delle risposte – non si costituisca davanti al CGA. Sottosegretario Pizza, visto che lei ha parlato di rifare un concorso, io ritengo che si debba allora rifare per tutti gli italiani, perché non consento che venga pensato che in Sicilia si è svolto un concorso illegale o sotto l'ombra dell'illegalità.

O si rifà un concorso per tutti gli italiani che hanno partecipato a questa selezione, oppure devono essere adottati dei provvedimenti per questi professori brillantissimi che gestiscono scuole periferiche nella nostra Sicilia, i quali non devono certo essere massacrati. Essi hanno infatti superato gli esami e hanno anche impostato la loro vita in base a questa selezione. È quindi opportuno che con più coraggio si vada al fondo della vicenda, si esaminino le carte e si prevedano eventualmente delle corsie diverse, anche se concorsuali, per questi professori.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (*PD*). Anch'io non parteciperò al voto di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

**Accoglimento di proposta di inserimento all'ordine del giorno di
disegni di legge di ratifica di accordi internazionali**

BETTAMIO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (*PdL*). Signor Presidente, abbiamo esaurito l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno. Vorrei però segnalarle che domani sono previste tre ratifiche di accordi internazionali che sono state discusse in Commissione affari esteri e che hanno ricevuto l'accordo unanime dei senatori presenti. Pertanto, se lei, signor Presidente, e l'Assemblea siete d'accordo, propongo di procedere oggi all'esame dei tre disegni di legge di ratifica, in maniera tale che domani l'ordine del giorno risulti semplificato e che i senatori possano dedicarsi con più calma e tranquillità ai lavori di Commissione.

Se lei e i relatori siete d'accordo, propongo quindi di procedere in tal senso.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Sospendo la seduta per cinque minuti, in attesa che pervengano i testi dei disegni di legge.

(La seduta, sospesa alle ore 19,35, è ripresa alle ore 19,42).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1828) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004 (Relazione orale) (ore 19,42)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1828.

Il relatore, senatore Di Girolamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DI GIROLAMO, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in titolo concerne l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra Italia e Norvegia. I due Stati si obbligano reciprocamente a fornirsi, su richiesta ovvero spontaneamente, assistenza e cooperazione, mediante le Autorità

doganali, per dare completa attuazione alla legislazione doganale e realizzare un'azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni, con l'ulteriore vantaggio della trasparenza dell'interscambio commerciale.

Quanto ai contenuti, l'Accordo si compone di ventisei articoli, un preambolo ed un Allegato: l'articolo 1 contiene le definizioni e l'articolo 2 indica il campo di applicazione ed individua le amministrazioni doganali come autorità competenti all'applicazione. Gli articoli 3 e 4 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanea, di informazioni e documenti, elencando casi e finalità. L'articolo 5 prevede lo scambio di informazioni tra le amministrazioni doganali sulla legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. L'articolo 6 prevede lo scambio d'informazioni tra le amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali. L'articolo 7 impegna le amministrazioni doganali alla sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che possano essere coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 9 dispone tra le amministrazioni doganali una mutua assistenza per applicare misure temporanee, avviare procedimenti anche di sequestro, blocco e confisca dei beni e disporre dei beni confiscati in applicazione dell'Accordo. L'articolo 10 individua i casi di assistenza tecnica e l'articolo 11 disciplina il recupero crediti, mentre l'articolo 15 obbliga ciascuna amministrazione doganale, su richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente. L'articolo 17 regola lo scambio di dati personali secondo il livello di tutela degli stessi e l'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 20 fissa i criteri di ripartizione delle spese e l'articolo 21 detta le procedure di attuazione dell'Accordo, istituendo una commissione mista per l'esame delle questioni connesse alla cooperazione e la mutua assistenza. L'articolo 23 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo, l'articolo 24 ne disciplina l'entrata in vigore, l'articolo 25 la durata e la denuncia e l'articolo 26 il riesame.

Quanto al disegno di legge, ricordo che esso si compone delle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, oltre alla clausola di copertura finanziaria, prevista in circa 28.000 euro annui.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, sono le ore 19,45 di una seduta al cui ordine del giorno non erano previsti questi tre provvedimenti, per i quali, ricordo, avrei promesso la richiesta di voto elettronico o addirittura – oggi sarebbe particolarmente significativo – la verifica del numero le-

gale, perché si tratta di Accordi internazionali, tra i quali c'è anche un Trattato.

Sappiamo che il diritto internazionale ha suprazia rispetto al nostro diritto nazionale, di qualsiasi rango, e che la Costituzione non ammette il *referendum* per le leggi, tra le altre, di autorizzazione a ratificare Trattati internazionali.

Oggi, forse facendo un rapido giro di Aula, grazie al Gruppo della Lega in modo particolare, si potrebbe arrivare, al limite, ad un risicatisimo numero legale.

MONTI (*LNP*). Noi ci siamo tutti.

PERDUCA (*PD*). Infatti, questo ho detto.

Dichiaro il voto favorevole su tutti e tre i provvedimenti, ma anche che non parteciperò a quello che non sarà un dibattito, perché è una successione di iscrizioni a parlare confezionate in cinque minuti.

Quando lei, signor Presidente, ha sospeso la seduta per cinque minuti per far distribuire questi documenti – e ringrazio gli Uffici per la solerzia con cui ci sono stati forniti – qualcuno di noi avrebbe anche sperato nell'annuncio della presenza in Aula di un rappresentante del Ministero degli esteri. Certo, il Governo è rappresentato, ma non c'è chi ha seguito in Commissione un *iter* che sicuramente non ha presentato alcun tipo di problema, anche se forse sul Trattato che sarete chiamati a ratificare, in mia assenza, più avanti, riguardo il trasferimento di persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana si potrebbe avere da eccepire circa la qualità delle carceri dell'isola caraibica. Quindi, auguro al rappresentante del Governo di aver ricevuto, almeno lui, per tempo delle carte e di poter dare un parere articolato relativamente a questi tre provvedimenti.

Questo modo di fare – ripeto, io non partecipo al dibattito, ma è l'ultima volta che non chiedo o il numero legale o il voto elettronico – fa sì che il nostro Paese continui a ratificare Trattati internazionali di grande importanza, e me ne vengono in mente almeno due, uno sulla tortura e l'altro sulla creazione della Corte penale internazionale – il senatore Di Giovanpaolo mi ricordava quello sulla tratta degli esseri umani, che però non è stato ancora ratificato – senza poi prendere alcuna delle misure necessarie per includere le norme del documento in questione all'interno del nostro sistema nazionale. La Corte penale internazionale è un'ottima istituzione, ma non vede l'Italia tra i Paesi che hanno adeguato il proprio ordinamento nazionale in modo da potervi collaborare in maniera efficace. Voglio sapere se un domani diremmo no alla presenza sul suolo patrio di Omar Al-Bashir qualora dovesse essere invitato ad un'altra riunione della FAO o di altre agenzie internazionali che hanno sede in Italia o magari dello Staff College (il cui Accordo è stato ratificato la settimana scorsa).

Quanto alla tortura, malgrado abbiamo presentato più proposte di legge e anche emendamenti all'interno del pacchetto sicurezza, per includere finalmente il reato della tortura, per come è articolato all'interno

della Convenzione, nel nostro codice penale, c'è stato prima detto di no e poi, dopo un brevissimo passaggio in Aula perché almeno avesse la dignità di un impegno preso con la Capogruppo del Partito Democratico, e per questo la ringraziamo, in sede di Conferenza dei Capogruppo, è stato rimandato in Commissione.

Tutto questo per dire che oggi, 16 dicembre, alle ore 19,49, è l'ultima volta che quest'Aula licenzierà un Trattato internazionale senza un voto elettronico. (*Applausi dei senatori Poretti, Gai e Monti*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Non intendendo intervenire in replica il relatore, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTOVANI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Signor Presidente, per quanto riguarda le osservazioni circa la rappresentanza del Governo, volevo informare il senatore Perduca che ho avuto l'onore ed il favore di essere parlamentare europeo per nove anni, di aver intrattenuto per lungo tempo rapporti con la Norvegia e, in qualità, di vice presidente dell'Assemblea parlamentare paritetica Unione Europea – Africa, Caraibi, Pacifico, di aver avuto rapporti anche con la Repubblica dominicana. Questo giusto per un minimo d'informazione.

Comunque, stante gli interscambi commerciali tra Italia e Norvegia e stante l'importanza dell'Accordo bilaterale di cui si sta dibattendo, il Governo auspica senz'altro la celere ratifica dell'Accordo. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le spese di cui all'articolo 20, comma 2, siano a carattere eventuale e che alle stesse si faccia fronte con apposito provvedimento».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GIAMBRONE (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (*IdV*). Annuncio il nostro voto favorevole e chiedo alla Presidenza di poter allegare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Padania e chiedo alla Presidenza di poter allegare al Resoconto il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1829) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002 (Relazione orale) (ore 19,52)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1829.

Il relatore, senatore Palmizio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PALMIZIO, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in titolo concerne la ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate fra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana.

L'Accordo è finalizzato ad istituire una migliore cooperazione nel campo giudiziario tra i due Paesi, considerando altresì che nell'ambito degli accordi bilaterali la materia riveste particolare delicatezza, stante la situazione delle carceri domnicane ed il numero dei detenuti. Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate risponde, quindi, ad esigenze uma-

nitare e favorisce il trasferimento della pena detentiva nel Paese di cittadinanza, favorendone il reinserimento allo scadere della condanna.

Nei contenuti l'Accordo prescrive che il trasferimento dei detenuti potrà avvenire – conformemente agli accordi internazionali in materia – ad alcune condizioni: che la sentenza di condanna sia passata in giudicato; che la parte della condanna ancora da espiare sia almeno di un anno; che l'infrazione penale sia considerata tale anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito; che lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

Inoltre, viene stabilito che il condannato, cui può essere applicato il Trattato e che faccia richiesta di trasferimento, deve dare il consenso volontariamente con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

Il detenuto dovrà presentare una richiesta scritta alle competenti autorità dello Stato di condanna. Per l'adozione della relativa decisione, le autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto ed il legame mantenuto dallo stesso con lo Stato d'origine.

La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata nella sentenza emanata nello Stato richiesto; in ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato in cui si effettua il trasferimento. Entrambi gli Stati potranno concedere grazia, amnistia o indulto alla persona condannata, secondo le proprie leggi. Le spese derivanti dall'applicazione di questo Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne quelle verificatesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.

Quanto al disegno di legge, ricordo che si compone delle consueti disposizioni di esecuzione della ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, oltre alla clausola di copertura finanziaria, prevista in 29.000 euro circa l'anno. In conclusione, propongo l'approvazione di questo disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filippi Alberto. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare l'intervento scritto, affinché sia allegato ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Non intendendo intervenire in replica il relatore, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTOVANI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Signor Presidente, l'Accordo è finalizzato ad istituire una mi-

gliore collaborazione nel campo giudiziario tra i due Paesi, considerando altresì che nell'ambito degli accordi bilaterali la materia riveste particolare delicatezza, stante la situazione delle carceri dominicane; soprattutto l'Accordo risponde ad esigenze umanitarie.

Pertanto, il Governo auspica la celere ratifica dell'Accordo.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GIAMBRONE (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (*IdV*). Signor Presidente, esprimo il nostro voto favorevole sul disegno di legge in titolo, chiedendo alla Presidenza di poter consegnare il testo scritto della dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord esprime il voto favorevole sul disegno di legge in esame, e chiedo alla Presidenza di consegnare il testo scritto della dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1830) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 (Relazione orale) (ore 19,57)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1830.

La relatrice, senatrice Marinaro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MARINARO, *relatrice*. Signor Presidente, il presente Accordo di collaborazione nel campo del turismo prevede l'individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell'accoglienza e della formazione, creando il quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra l'Italia e la Repubblica di Moldova. Le amministrazioni coinvolte sono quelle nazionali del turismo dei due Paesi.

Gli aspetti più qualificanti dell'Accordo riguardano la collaborazione nelle attività formative e settoriali e negli scambi di informazione, di materiale turistico e di statistiche, oltre che la promozione congiunta.

L'Accordo si compone delle conseguenti disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, oltre alla clausola di copertura finanziaria prevista in circa 3.365 euro annui a decorrere dal 2011.

Consegno comunque alla Presidenza il testo scritto della relazione, invitando l'intera Assemblea ad esprimere un voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filippi Alberto. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signor Presidente, chiedo di consegnare alla Presidenza il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Non intendendo intervenire in replica la relatrice, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTOVANI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Signor Presidente, anche in questo caso siamo di fronte a rilevanti e qualificanti aspetti di un Accordo che riguarda la collaborazione nelle attività formative e settoriali, gli scambi di informazione, di materiale turistico e di statistiche per la promozione congiunta tra l'Italia e la Repubblica di Moldova.

Va forse ricordato che proprio nella capitale della Repubblica di Moldova, Chisinau, è stata inaugurata dal ministro Frattini il 24 novembre 2008 l'ambasciata italiana.

Pertanto, il Governo auspica la ratifica dell'Accordo.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GIAMBRONE (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (*IdV*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori anche su questo disegno di legge e chiedo alla Presidenza di poter consegnare il testo scritto dell'intervento affinché resti agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signor Presidente, anch'io intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Lega Nord sul disegno di legge in esame, chiedendo contestualmente alla Presidenza di poter consegnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Sull'esplosione di un ordigno all'Università Bocconi di Milano

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signor Presidente, intervengo brevemente per stigmatizzare quanto avvenuto oggi all'Università Bocconi di Milano, ove è parzialmente esploso un pacco bomba, e per segnalare all'Aula la preoccupazione per un clima che si sta effettivamente avvelenando e che sta assumendo toni che rischiano di tornare ad essere quelli sciagurati degli anni Settanta. Nel volantino di rivendicazione di tale gesto si legge testualmente che si tratta di un «attacco ad un avamposto del dominio, dove si formano i nuovi strumenti ed apparati del capitale, dove si affilano le armi che taglieranno la gola agli sfruttati». Al di là del fatto che si tratta fortunatamente di un episodio che non ha prodotto particolari danni, preoccupa questo clima, che ricorda troppo da vicino il clima di scontro degli anni Settanta, e quindi il terrorismo.

Pertanto, non solo da ex bocconiano, ma anche da membro di questo Parlamento volevo segnalare all'Aula questo fenomeno preoccupante, affinché tutti ci mettiamo la mano sulla coscienza per riportare il dialogo a termini urbani e contenuti. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE. Senatore Garavaglia, penso che tutti i Gruppi politici presenti esprimano le stesse preoccupazioni. Tutti noi, in quest'Aula, ci auguriamo che il dibattito assuma sempre più i toni civili da lei auspicati. (*Applausi della senatrice Anna Maria Serafini*).

Interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 17 dicembre 2009**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 17 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

- I. Discussione delle mozioni nn. 212, 219, 220 sull'obesità infantile.
- II. Discussione della mozione n. 204 sulla proliferazione di armi nucleari.

ALLE ORE 16

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,02*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Legge di contabilità e finanza pubblica (1397-B)ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato*(Fondi speciali)*

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi inter-

nazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).

EMENDAMENTO

18.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Annualmente, la legge di stabilità, nella definizione degli importi dei fondi speciali di cui al comma 1, deve prevedere che una quota degli stessi venga riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare, purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi alla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11».

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 20 E 21
APPROVATI DAL SENATO

Art. 19.

Id. all'articolo 20 approvato dal Senato

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

TITOLO VI

IL BILANCIO DELLO STATO

CAPO I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

Art. 20.

Id. all'articolo 21 approvato dal Senato

(Anno finanziario)

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Bilancio di previsione)

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare de-

terminate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (*Classification of the functions of government*) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.

6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi,

quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera *b*), si dividono in:

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

8. Le spese di cui al comma 7, lettera *a*), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere *b*) e *d*) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*):

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4

marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

f) il *budget* dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il *budget* espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

EMENDAMENTI

21.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI Nicola

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il quinto e sesto periodo

Conseguentemente, all'articolo 25, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

21.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI Nicola

Respinto

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. Nell'ambito delle dotazioni previste per ciascun programma sono distinte le spese correnti, con separata distinzione degli oneri per il personale, e le spese per investimenti.

5. La determinazione delle spese rimodulabili e non rimodulabili avviene nell'ambito del procedimento di attuazione della delega di cui al successivo art. 43. Non sono in ogni caso rimodulabili le spese relative al pagamento di stipendi, assegni fissi e pensioni, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali e ammortamento di mutui che compongono l'insieme delle spese contabilmente gestite in corso d'esercizio come obbligatorie.

6. Fino all'attuazione della delega di cui all'art. 43, è possibile continuare a rimodulare col disegno di legge di bilancio gli oneri correnti, destinati ad adeguare il fabbisogno per l'acquisto di beni e servizi di funzionamento e, in via sperimentale, le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; in questa seconda ipotesi la rimodulazione avviene ai sensi dell'art. 23, comma 3.».

ARTICOLI 22, 23 E 24 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 23,
24 E 25 APPROVATI DAL SENATO

Art. 22.

Id. all'articolo 23 approvato dal Senato

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente – bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 – bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

Art. 23.

Id. all'articolo 24 approvato dal Senato

(Formazione del bilancio)

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello

stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 41.

3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

Art. 24.

Id. all'articolo 25 approvato dal Senato

(Integrità, universalità ed unità del bilancio)

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera *p*).

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

Art. 25.

Approvato

(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

ARTICOLI 26, 27 E 28 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 27,
28 E 29 APPROVATI DAL SENATO

Art. 26.

Id. all'articolo 27 approvato dal Senato

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le

spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.

Art. 27.

Id. all'articolo 28 approvato dal Senato

(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Art. 28.

Id. all'articolo 29 approvato dal Senato

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

ARTICOLI 29 E 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

Approvato

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

Art. 30.

Approvato

(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e).

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di

cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le scadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera *a)*, al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*. Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione *ex post* sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni *ex ante*;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

ARTICOLI 31 E 32 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI
32 E 33 APPROVATI DAL SENATO

Art. 31.

Id. all'articolo 32 approvato dal Senato

(Garanzie statali)

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Art. 32.

Id. all'articolo 33 approvato dal Senato

(Esercizio provvisorio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

Approvato

(Assestamento e variazioni di bilancio)

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.

4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

ARTICOLO 34 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 35
APPROVATO DAL SENATO

Art. 34.

Id. all'articolo 35 approvato dal Senato

(Impegni)

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziato nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione

per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

ARTICOLI 35 E 36 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. 35.

Approvato

(Risultanze della gestione)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a);

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

Art. 36.

Approvato

(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio)

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

- a)* conto del bilancio;
- b)* conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

- a)* le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- b)* le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c)* la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- d)* le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
- e)* il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

- a)* le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
- b)* la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

ARTICOLI 37 E 38 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 38 E
39 APPROVATI DAL SENATO

Art. 37.

Id. all'articolo 38 approvato dal Senato

(Parificazione del rendiconto)

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

Art. 38.

Id. all'articolo 39 approvato dal Senato

(Presentazione del rendiconto)

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

ARTICOLO 39 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO
DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 39.

Approvato

(Analisi e valutazione della spesa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle

finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

ARTICOLO 40 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 40.

Approvato

(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e inte-

grative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G40.100

AZZOLLINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (A.S. 1397-B);

considerata, in riferimento all'articolo 21, comma 2, la possibilità, che il coordinamento con il secondo livello COFOG possa riportare ad una riduzione dei programmi;

considerato altresì, per quanto riguarda l'articolo 40, relativo alla cassa, le possibili ricadute in tema di esercizio dei controlli e gli eventuali effetti in termini di parziale blocco dell'assunzione di impegni;

rilevata, conseguentemente, la necessità di evitare eventuali incertezze in sede applicativa suscettibili di generare effetti non desiderati nell'ambito della riconsiderazione dell'articolazione del bilancio dello Stato e del passaggio al criterio della cassa;

impegna il Governo:

ad esercitare la delega porgendo particolare cautela nel dare attuazione all'articolo 40, evitando possibili ricadute in tema di effettività nell'esercizio dei controlli ed eventuali effetti in termini di parziale blocco dell'assunzione di impegni;

ad esercitare il previsto coordinamento con il secondo livello COFOG senza determinare una riduzione dei programmi.

G40.100 (testo 2)

AZZOLLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (A.S. 1397-B);

considerata, in riferimento all'articolo 21, comma 2, la possibilità che il coordinamento con il secondo livello COFOG possa riportare ad una riduzione dei programmi;

considerata altresì, per quanto riguarda l'articolo 40, l'eccessiva pesantezza della procedura di passaggio al sistema della cassa;

rilevata, conseguentemente, la necessità di evitare eventuali incertezze in sede applicativa suscettibili di generare effetti non desiderati nell'ambito della riconsiderazione dell'articolazione del bilancio dello Stato e del passaggio al criterio della cassa,

impegna il Governo:

ad esercitare la delega porgendo particolare cautela nel dare attuazione all'articolo 40, soprattutto tentando di semplificare i passaggi eccessivamente pesanti dei controlli intermedi e dei limiti all'assunzione degli impegni;

ad esercitare il previsto coordinamento con il secondo livello CO-FOG senza determinare una riduzione dei programmi.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 41 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 41.

Approvato

(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

- b)* propone gli indicatori di risultato da adottare;
- c)* fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera *b)* verificabili *ex post*, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;
- d)* suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;
- e)* fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.

CAPO V

DELEGA AL GOVERNO PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 riguardo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

d) previsione della possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che determinano la necessità di uno slittamento dei relativi tempi di attuazione;

e) adozione, anche ai fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

f) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

g) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

i) previsione di un regime transitorio, avente durata massima di tre anni, per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera *h)*, l'assorbimento dell'ammontare dei residui e l'adeguamento delle procedure di entrata e di spesa;

l) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;

m) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

n) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite;

o) affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

p) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti sul bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

q) revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata.

ARTICOLO 42 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 42.

Approvato

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa)

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

EMENDAMENTO

42.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI Nicola

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro trenta-sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disporre il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa. A tal fine i decreti legislativi, proposti dal Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, di concerto con il Ministro della amministrazione pubblica e della innovazione, dispongono l'adeguamento della struttura del bilancio dello Stato e dei sistemi gestionali e di controllo al diverso limite autorizzatorio e vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

il responsabile del programma di spesa è il titolare delle risorse autorizzate con il bilancio e assegnate con il decreto annuale di ripartizione in capitoli; l'assegnazione deve avere un profilo, di natura conoscitiva, pari alla durata del bilancio pluriennale; ciascun programma deve essere affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, possono, nell'esercizio in corso di gestione, assumere liberamente impegni contabili nell'ambito delle autorizzazioni di cassa loro assegnate; nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento; le fasi di formazione degli atti vengono condotte dal responsabile del programma attraverso tecniche di programmazione e monitoraggio che garantiscano, sotto la propria responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa dei pagamenti rispetto alle disponibilità;

il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, non possono assumere impegni contabili per i quali non esista una corrispondente autorizzazione di cassa;

in caso di esaurimento delle dotazioni di cassa riferite al programma, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione e nessun impegno possono essere disposti a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso;

entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera *d*), il responsabile del programma comunica al Ministro competente e all'ufficio di controllo della RGS, i dati e tutti gli elementi conoscitivi idonei a spiegare le cause dell'esaurimento delle risorse di cassa in corso di esercizio;

ove nell'ambito della gestione di un programma si verifichi la situazione di cui alla lettera *d*) per due esercizi successivi, viene automaticamente disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma e sui criteri di definizione delle dotazioni di cassa, i cui esiti vengono valutati sia ai fini della concessione dei trattamenti economici connessi ai risultati assegnati al dirigente, sia, ove del caso, ai fini della attivazione della responsabilità amministrativa;

anche in coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 40, comma 2), lettera *m*), predisposizione di appositi fondi di riserva e definizione dei criteri per il loro accesso, qualora successivamente alla comunicazione di cui alla lettera *d*), la legislazione sottostante prefiguri la necessità, per il dirigente responsabile, di emanare atti di impegno;

il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di disporre, con decreto, di concerto con il Ministro del-

l'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 10% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma;

documentare analiticamente, nel disegno di legge di bilancio, la dotazione di cassa assegnata a ciascun programma, attraverso l'esplicitazione delle fonti normative che supportano il programma steso, delle rispettive caratteristiche tecnico-giuridiche, evidenziando altresì il raccordo con gli obiettivi assegnati al dirigente. L'analisi relativa alle previsioni del bilancio pluriennale è corredata dalle analoghe informazioni di consuntivo sui pagamenti effettuati e obiettivi raggiunti riferiti al biennio precedente;

gli ordini di pagamento non esitati alla fine dell'esercizio di emissione vengono riportati automaticamente all'esercizio successivo; ove per due esercizi successivi vengano rendicontati riporti che eccedono il 5% della spesa autorizzata viene disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma;

disciplinare in coerenza con le innovazioni di cui alla presente delega la facoltà di impegno su base pluriennale per la spesa in conto capitale;

nell'ambito del bilancio dello Stato assicurare la separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle previsioni di competenza giuridica corrispondenti ai programmi di spesa».

ARTICOLI 43, 44 E 45 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 44, 45
E 46 APPROVATI DAL SENATO

Art. 43.

Id. all'articolo 44 approvato dal Senato

(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi)

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Art. 44.

Id. all'articolo 45 approvato dal Senato

(Definizione dei saldi di cassa)

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

Art. 45.

Id. all'articolo 46 approvato dal Senato

(Tesoreria degli enti pubblici)

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

ARTICOLI 46, 47 E 48 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 46.

Approvato

(Programmazione finanziaria)

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati le scadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1, nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro».

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all'attività gestionale dell'ente.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la Tesoreria dello Stato.

Art. 47.

Approvato

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)

1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelievo dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)».

5. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la Tesoreria statale.

Art. 48.

Approvato*(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)*

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abrogazione e modifica di norme)

1. Sono abrogati gli articoli da 30 a 35-*bis*, da 37 a 43, 49, e da 77 a 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera *n*), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-*bis*, 68 e 68-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

4. La legge 27 febbraio 1955, n. 64, è abrogata.

ARTICOLI 49, 50, 51 E 52 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Art. 49.

Approvato

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera *b*) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei ter-

mini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

TITOLO IX

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

Art. 50.

Approvato

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;

e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51.

Approvato

(Abrogazione e modificazione di norme)

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
- b) l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639;
- c) la legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f).

3. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «legge finanziaria» sono inserite le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica»;

b) le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

Art. 52.

Approvato

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (1714)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di cui al secondo periodo il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile decorre altresì a seguito di sentenza di assoluzione ovvero di sentenza di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, nonché nell'ipotesi in cui l'imputato o il responsabile civile non abbia esercitato in sede penale l'azione civile prevista dagli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale».

2. L'articolo 2947, terzo comma, del codice civile, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai giudizi relativi alle domande di risarcimento a favore dell'imputato ovvero del responsabile civile proposte a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni concernenti la sospensione e la interruzione della prescrizione.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

EMENDAMENTO

1.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «di sentenza» ovunque ricorrano, inserire la seguente: «irrevocabile».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici (1929)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 NOVEMBRE 2009, N. 170

All'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

2-ter. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. È abrogato l'articolo 1, comma 4-*quinqüesdecies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, 167.

2. Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti dall'articolo 1, comma 4-*quinqüesdecies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nel periodo di vigenza della norma medesima.

2-*bis*. Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

2-*ter*. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.2

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, ADAMO, INCOSTANTE, FRANCO Vittoria
Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.3 nell'odg G100

Al comma 2-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «A seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, continua ad esercitare, fino e non oltre il 31 agosto 2010, le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.3

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.2 nell'odg G100

Al comma 2-bis, primo periodo sostituire le parole: «Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale» con le seguenti parole: «Sino alla definizione di tutti i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi ancora pendenti, inerenti l'impugnazione di atti» e le parole: «a seguito della procedura concorsuale annullata» con le seguenti: «a seguito della predetta procedura concorsuale».

G100 (già emm. 1.2 e 1.3)**V. testo 2**

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, ADAMO, INCOSTANTE, FRANCO Vittoria

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4-*quinqüesdecies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 (decreto-legge c.d. salva precari);

si tratta di una disposizione secondo cui l'annullamento di procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico per concorsi svolti antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano già stati assunti in servizio;

questa norma, più nota come "sanatoria per i dirigenti scolastici" era nata per dare risposta a quei candidati che nel 2004 avevano sostenuto la prova scritta per il corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali; il concorso aveva portato, in Sicilia, alla nomina di più di 300 dirigenti scolastici, alcuni dei quali avevano assunto servizio in altre regioni per carenza di posto nella regione di appartenenza. Alcuni candidati, non ammessi alle prove orali, avevano presentato ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale (TAR) della regione Sicilia lamentando vizi nella composizione delle due sottocommissioni di controllo;

il TAR della regione Sicilia, con ordinanza cautelare, aveva disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte da parte di una sottocommissione diversa da quella che aveva in precedenza effettuato la prima correzione. A seguito della rivalutazione, i ricorrenti, non essendo

stati ammessi ancora una volta alle prove orali, avevano proposto ricorso per motivi aggiunti con i quali, oltre a richiedere l'annullamento delle nuove valutazioni, avevano chiesto anche l'annullamento di tutte le prove concorsuali e, pertanto, dell'intero concorso. Il TAR di Palermo ha dichiarato inammissibili i ricorsi in quanto essi non erano stati notificati a nessuno dei soggetti ammessi alle prove orali;

le citate sentenze sono state appellate al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (CGA), che non ha confermato la statuizione di inammissibilità del ricorso operata dal TAR e ha ritenuto ancora esistente l'interesse delle parti ricorrenti alla decisione nonostante la nuova bocciatura operata da una diversa sottocommissione;

in esecuzione della decisione del CGA il Dirigente generale (DG) dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha nominato un'ulteriore nuova sottocommissione del tutto diversa dalla precedente per correggere nuovamente le prove scritte delle parti ricorrenti.

Tuttavia, con la sentenza n. 1065 del 10 novembre 2009, il CGA in sede di giudizio di ottemperanza per la presunta errata esecuzione operata dai DG della precedente sentenza del CGA, ha chiarito la portata della propria decisione statuendo la nullità di tutto il corso-concorso svolto in Sicilia in base al principio del «collegio perfetto» in sede di valutazione delle prove scritte, cioè giudicando illegittima la composizione della commissione nel suo complesso;

nonostante la sentenza del CGA sia intervenuta durante l'esame del decreto-legge salva precari, la maggioranza non ha ritenuto opportuno procedere, in quella sede, ad una modifica del testo, pena il rischio della mancata conversione del decreto-legge nel corso della terza lettura del provvedimento;

in sede di approvazione, la Camera dei deputati ha modificato il testo che ora stabilisce come, fino alla rinnovazione ed al completamento della suddetta procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico continui ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine sono fatti salvi gli atti adottati dal suddetto personale nell'espletamento del loro incarico;

anche quest'ultima soluzione appare finalizzata a mantenere in servizio, indefinitamente, personale che non ha più alcun titolo a continuare a ricoprire il ruolo finora rivestito, pur riconoscendo la necessità di far salvi gli atti fino a questo momento adottati dal suddetto personale,

impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie al fine di porre un termine certo e non prorogabile - individuabile per ovvi motivi nel 31 agosto 2010 - alla possibilità per i dirigenti scolastici oggetto del presente provvedimento di continuare ad esercitare le funzioni finora svolte.

G100 (testo 2)**Non posto in votazione (*)**

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, ADAMO, INCOSTANTE, FRANCO Vittoria

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4-*quinqüesdecies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 (decreto-legge c.d. salva precari);

si tratta di una disposizione secondo cui l'annullamento di procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico per concorsi svolti antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano già stati assunti in servizio;

questa norma, più nota come "sanatoria per i dirigenti scolastici" era nata per dare risposta a quei candidati che nel 2004 avevano sostenuto la prova scritta per il corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali; il concorso aveva portato, in Sicilia, alla nomina di più di 300 dirigenti scolastici, alcuni dei quali avevano assunto servizio in altre regioni per carenza di posto nella regione di appartenenza. Alcuni candidati, non ammessi alle prove orali, avevano presentato ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale (TAR) della regione Sicilia lamentando vizi nella composizione delle due sottocommissioni di controllo;

il TAR della regione Sicilia, con ordinanza cautelare, aveva disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte da parte di una sottocommissione diversa da quella che aveva in precedenza effettuato la prima correzione. A seguito della rivalutazione, i ricorrenti, non essendo stati ammessi ancora una volta alle prove orali, avevano proposto ricorso per motivi aggiunti con i quali, oltre a richiedere l'annullamento delle nuove valutazioni, avevano chiesto anche l'annullamento di tutte le prove concorsuali e, pertanto, dell'intero concorso. Il TAR di Palermo ha dichiarato inammissibili i ricorsi in quanto essi non erano stati notificati a nessuno dei soggetti ammessi alle prove orali;

le citate sentenze sono state appellate al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (CGA), che non ha confermato la statuizione di inammissibilità del ricorso operata dal TAR e ha ritenuto ancora esistente l'interesse delle parti ricorrenti alla decisione nonostante la nuova bocciatura operata da una diversa sottocommissione;

in esecuzione della decisione del CGA il Dirigente generale (DG) dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha nominato un'ulteriore nuova sottocommissione del tutto diversa dalla precedente per correggere nuovamente le prove scritte delle parti ricorrenti.

Tuttavia, con la sentenza n. 1065 del 10 novembre 2009, il CGA in sede di giudizio di ottemperanza per la presunta errata esecuzione operata dai DG della precedente sentenza del CGA, ha chiarito la portata della propria decisione statuendo la nullità di tutto il corso-concorso svolto in Sicilia in base al principio del «collegio perfetto» in sede di valutazione delle prove scritte, cioè giudicando illegittima la composizione della commissione nel suo complesso;

nonostante la sentenza del CGA sia intervenuta durante l'esame del decreto-legge salva precari, la maggioranza non ha ritenuto opportuno procedere, in quella sede, ad una modifica del testo, pena il rischio della mancata conversione del decreto-legge nel corso della terza lettura del provvedimento;

in sede di approvazione, la Camera dei deputati ha modificato il testo che ora stabilisce come, fino alla rinnovazione ed al completamento della suddetta procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico continui ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine sono fatti salvi gli atti adottati dal suddetto personale nell'espletamento del loro incarico;

anche quest'ultima soluzione appare finalizzata a mantenere in servizio, indefinitamente, personale che non ha più alcun titolo a continuare a ricoprire il ruolo finora rivestito, pur riconoscendo la necessità di far salvi gli atti fino a questo momento adottati dal suddetto personale;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di porre un termine certo e non prorogabile alla possibilità per i dirigenti scolastici oggetto del presente provvedimento di continuare ad esercitare le funzioni finora svolte, avviando in tempi rapidissimi le procedure di concorso.

(*) Accolto dal Governo.

1.1

BATTAGLIA

Improcedibile

Al comma 2-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il predetto personale viene riproposta un'apposita procedura concorsuale».

1.4

LEGNINI, RUSCONI

Ritirato

Al comma 2-ter aggiungere i seguenti:

«2-*quater*. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica ai collaboratori scolastici, assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono considerate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente.

2-*quinqüies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*quater* si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*sexies*.

2-*sexies*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

1.5

LUMIA

Improcedibile

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

«2-*quater*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia una procedura concorsuale destinata ai soggetti di cui al comma 2-*bis* che tenga conto del percorso formativo effettuato e delle esperienze maturate nell'espletamento della funzione».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004 (1828)

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 28.455 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002 (1829)

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 29.260 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collabora-
zione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 (1830)**

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7
dicembre 2006.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 3.360 annui a decorrere dal 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B**Dichiarazione di voto del senatore Giambrone
sul disegno di legge n. 1828**

Gentile Presidente, cari colleghi, a convincerci della bontà di questo Accordo, oltre al contenuto, è anche la procedura che si è deciso di adottare per la stesura di quest'ultimo. Non si è infatti fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, si è bensì deciso di interpellare e di coinvolgere direttamente le amministrazioni doganali dei due Paesi vincolandoli, però, al rispetto del testo standard precedentemente redatto dall'Organizzazione mondiale delle dogane.

Armonizzare e portare chiarezza nelle legislazioni doganali del nostro Paese e del Regno di Norvegia non può che contribuire a delineare un quadro giuridico più chiaro in grado di guidare l'agire delle autorità preposte al controllo delle frontiere. Un'azione più decisa può garantire un migliore e più incisivo contrasto ad atteggiamenti fraudolenti quali traffici illeciti, ad esempio, di stupefacenti. Non bisogna inoltre sottovalutare gli effetti positivi che tali controlli più serrati e coordinati potrebbero apportare sull'economia dei nostri due Paesi. Sarebbero infatti tutelate e rese ancora più trasparenti le transazioni commerciali legali a scapito di altre tipologie di interscambi meno cristalline.

Per questi motivi, cari colleghi, e nella convinzione che un confronto e uno scambio tra autorità di diverse Nazioni preposte allo stesso scopo possa solo essere positivo, a nome del mio Gruppo, mi dichiaro favorevole alla ratifica dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il nostro Paese e il Regno di Norvegia.

**Dichiarazione di voto del senatore Alberto Filippi
sul disegno di legge n. 1828**

Con l'approvazione del disegno di legge in esame, si ratifica e diviene esecutivo l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra i Governi della Repubblica italiana e del Regno di Norvegia.

I due Paesi in tal modo stabiliscono reciproca assistenza e cooperazione, tramite le rispettive autorità doganali, con l'obiettivo di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, un'efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra le due parti.

Bisogna ricordare che tra gli Stati appartenenti all'Unione europea non sussistono più dogane e che vi è la necessità di accordi di cooperazione doganale, quindi, solo rispetto a Paesi non aderenti all'Unione, in questo caso la Norvegia, uno dei Paesi più prosperi con cui è fondamentale incentivare l'incremento dei rapporti commerciali. Per questo è necessario ratificare e rendere esecutivo il disegno di legge n. 1828.

**Intervento del senatore Alberto Filippi nella discussione generale
del disegno di legge n. 1829**

Il disegno di legge in esame ha lo scopo di ratificare e rendere esecutivo l'Accordo finalizzato ad istituire una migliore cooperazione nel campo giudiziario fra i due Paesi, stabilendo che il trasferimento dei detenuti potrà avvenire, conformemente agli accordi internazionali in materia, alle seguenti condizioni: la sentenza di condanna sia passata in giudicato; la parte della condanna ancora da espiare sia almeno di un anno; l'infrazione penale sia considerata tale anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito; lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

Inoltre, viene stabilito che il condannato, cui può essere applicato il Trattato e che faccia richiesta di trasferimento, deve dare il consenso volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Il detenuto dovrà presentare una richiesta scritta alle competenti autorità dello Stato di condanna. Per l'adozione della relativa decisione, le autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto ed il legame mantenuto dallo stesso con lo Stato d'origine.

La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata nella sentenza emanata nello Stato richiesto; in ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato in cui si effettua il trasferimento. Entrambi gli Stati potranno concedere grazia, amnistia o indulto alla persona condannata, secondo le proprie leggi. Le spese derivanti dall'applicazione del Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne quelle verificatesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.

Dichiarazione di voto del senatore Giambrone sul disegno di legge n. 1829

Gentile Presidente, cari colleghi, è indubbia la necessità di trovare un accordo tra il nostro Paese e il Governo della Repubblica dominicana per ciò che concerne il trattamento e la detenzione delle persone condannate, specialmente alla luce della mancata adesione di quest'ultimo Paese alla Convenzione europea sottoscritta a Strasburgo nel marzo 1983.

Il numero di persone potenzialmente soggette a condanne e pene detentive è in continuo aumento, vista soprattutto la sempre più grande affluenza di turisti italiani nell'isola.

Siamo dunque favorevoli alla ratifica di un Trattato in questo senso ma ho un dubbio: vista la difficile condizione detentiva che spetta ai condannati nell'isola, il Trattato non rischia di essere unilateralmente applicato? I pochi fondi che vengono stanziati nella Repubblica dominicana difficilmente, a mio parere, verranno spesi per l'acquisto di biglietti aerei sia per i detenuti che per gli accompagnatori nonché per le spese di missione.

Ad eccezione di questa piccola riflessione, a nome del mio Gruppo mi dichiaro favorevole all'adozione di questo disegno di legge e quindi alla ratifica del Trattato.

Vorrei però cogliere l'opportunità presentatami da questa discussione per spostare l'attenzione su un altro aspetto: la situazione delle carceri italiane. Sovraffollamento, carenza degli agenti carcerari; nel Lazio si stima manchino 1.000 agenti a fronte dei 1.300 detenuti in più che le strutture carcerarie regionali ospitano. A livello nazionale la cifra ovviamente deve essere ritoccata e sono oltre 20.000 le persone detenute che contribuiscono allo sfioramento della capienza massima strutturalmente tollerata.

Da gennaio fino al mese di ottobre di quest'anno 59 detenuti si sono suicidati e numerosi sono stati i casi di morti avvenute in circostanze non chiare, come da ultimo il caso Cucchi che ho seguito con particolare attenzione. Chiediamo dunque al Governo che si impegni al fine di migliorare la situazione detentiva dei carcerati nonché la loro sicurezza. Al contempo, pretendiamo un miglioramento delle condizioni lavorative del personale carcerario.

Da ormai due anni il ministro di grazia e giustizia Angelino Alfano promette la stesura di un piano organico delle carceri ma finora non si è vista nemmeno una bozza sulla quale poter discutere. Accogliamo certo i cittadini italiani detenuti nella Repubblica dominicana, ma preoccupiamoci anche di razionalizzare al meglio tutte le strutture carcerarie.

Perché non si parla di riabilitare quegli edifici carcerari costruiti e inutilizzati che sono sul nostro territorio? E cosa possiamo dire riguardo alle ingenti somme spese per il sistema di controllo a distanza dei detenuti tramite braccialetti?

Vorremmo chiedere all'Esecutivo di rendere noto, ad esempio, il contratto stipulato con Telecom Italia, le clausole e i vincoli per lo Stato e per

il gestore che ne derivano, nonché lo stato di attuazione delle parti contraenti.

Avremmo poi piacere a sapere quanti sono i braccialetti elettronici ad oggi in funzione, dove sono localizzati i detenuti e quali tipi di problemi sono stati riscontrati al fine di poter valutare al meglio questa alternativa al dannoso problema del sovraffollamento.

Il nostro motto deve e vuole essere efficienza e ottimizzazione. Efficienza nella gestione del limitato *budget*, efficienza nell'utilizzo delle strutture, efficienza nell'assunzione del personale e potrei continuare così a lungo. Per ora, cari colleghi, e qui concludo, non possiamo che denunciare l'immobilità del nostro Esecutivo di fronte a tematiche così importanti.

**Dichiarazione di voto del senatore Alberto Filippi
sul disegno di legge n. 1829**

L'Accordo riveste una particolare importanza per il nostro Paese, proprio perché salvaguarda i cittadini italiani attualmente detenuti nelle carceri dominicane.

La materia riveste particolare delicatezza, data la situazione delle carceri in questione ed il numero dei detenuti, costretti a condizioni pessime di vita all'interno delle celle, in mancanza di igiene e rispetto dei diritti umani. Il problema vero, probabilmente, è che non sempre ci si trova di nanzi a forze dell'ordine che rappresentano il sistema democratico; notevoli, infatti, sono le prevaricazioni e l'indifferenza verso i diritti delle persone. Oggi le cose sono abbastanza migliorate, ma solo 10-15 anni fa la polizia aveva un ruolo di corruzione e violazione sistematica dei diritti umani.

Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate risponde quindi ad esigenze umanitarie e favorisce il trascorrere della pena detentiva nel Paese di cittadinanza, favorendone il reinserimento, allo scadere della condanna.

Per questo è necessario ed urgente ratificare e rendere esecutivo l'Accordo e per tale motivo dichiaro favorevole il voto del mio Gruppo.

**Integrazione della relazione orale della senatrice Marinaro
sul disegno di legge n. 1830**

Il disegno di legge concernente l'Accordo di collaborazione nel campo del turismo tra Italia e Moldavia si inquadra nell'ambito delle relazioni internazionali tra i due Paesi. Esso crea le premesse per l'instaurazione di una serie di rapporti commerciali con la Repubblica moldava, favorendo l'incremento delle relazioni economiche tra i due Paesi.

L'Accordo prevede l'individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell'accoglienza e della formazione, creando il quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi. Le amministrazioni coinvolte sono le amministrazioni nazionali del turismo dei due Paesi.

Gli aspetti più qualificanti dell'Accordo riguardano la collaborazione nelle attività formative settoriali; gli scambi di informazione, di materiale turistico e di statistiche e la promozione congiunta.

In particolare gli articoli 1, 2 e 3 stabiliscono le linee guida dell'Accordo. L'articolo 4 concerne la eventuale reciproca apertura di uffici del turismo. L'articolo 5 riguarda le formalità d'ingresso nei due Paesi. L'articolo 6 concerne la possibile collaborazione nel campo delle imprese private. L'articolo 7 prevede iniziative comuni nella promozione turistica. L'articolo 8 riguarda iniziative sulla formazione. Gli articoli 9 e 10 prevedono la Commissione congiunta per l'attuazione dell'Accordo. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 riguardano il rispetto degli obblighi internazionali, le modalità di risoluzione delle controversie, gli emendamenti, l'entrata in vigore e la durata.

Condizione necessaria, quale presupposto organizzativo, è lo sviluppo di un piano di attività concordate nell'ambito di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l'applicazione dell'Accordo.

Esso si compone delle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, oltre alla clausola di copertura finanziaria, prevista in euro 3.360 circa annui a decorrere dal 2011.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**Intervento del senatore Alberto Filippi nella discussione generale
del disegno di legge n. 1830**

Il disegno di legge in esame riguarda l'Accordo di collaborazione tra il nostro Paese e la Repubblica moldava, con il quale vengono individuate le strategie e le linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell'accoglienza e della formazione, creando così il quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali, commerciali ed economiche tra i due Paesi. Gli aspetti più rilevanti dell'Accordo riguardano la collaborazione nelle attività formative settoriali, gli scambi di informazione, di materiale turistico e di statistiche e la promozione congiunta.

I primi tre articoli stabiliscono le linee guida dell'Accordo, mentre l'articolo 4 concerne l'eventuale reciproca apertura di uffici del turismo. L'articolo 5 riguarda le formalità d'ingresso nei due Paesi e l'articolo 6 la possibile collaborazione nel campo delle imprese private. Gli articoli 7 e 8 prevedono iniziative comuni nella promozione turistica e sulla formazione. Gli articoli 9 e 10, invece, prevedono la Commissione congiunta per l'attuazione dell'Accordo, un gruppo misto costituito dai rappresentanti delle autorità competenti delle parti, per l'analisi dei problemi sorti nell'attuazione del presente Accordo, con lo scopo di proporre soluzioni ed elaborare raccomandazioni. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 riguardano il rispetto degli obblighi internazionali, le modalità di risoluzione delle controversie, gli emendamenti, l'entrata in vigore e la durata.

Il presupposto organizzativo di tale collaborazione è lo sviluppo di un piano di attività concordate nell'ambito di opportune riunioni bilaterali, capaci di assicurare appieno l'applicazione dell'Accordo.

Quanto al disegno di legge, esso si compone delle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, oltre alla clausola di copertura finanziaria, prevista in euro 3.360 circa annui a decorrere dal 2011.

Per quanto concerne la situazione della Repubblica moldava, bisogna ricordare l'incontro con il ministro degli esteri della Repubblica Iurie Leanca, sottolineando gli sforzi che il Governo moldavo sta compiendo per garantire una prospettiva europea al Paese. Bisogna tenere presente anche la complessa situazione della Transnistria, una sottile striscia di territorio moldavo che si estende tra la sponda est del fiume Dniester e il confine ucraino. Ha una sua bandiera, un suo Presidente con un suo Governo, un suo Parlamento, una sua moneta, un suo esercito e una sua polizia, ma nessun Paese al mondo ne riconosce l'esistenza. Qui è diffusissimo il contrabbando di droga, petrolio, alcool, sigarette e soprattutto armi.

Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, quando nel 1991 la Moldavia dichiara la propria indipendenza, questa Regione a maggioranza slava si proclama a sua volta indipendente dalla Moldavia con il nome di Repubblica Transnistriana di Moldova. Nel dicembre del 1991 Igor Smirnov, ambiguo industriale locale, viene eletto presidente in elezioni non esattamente democratiche e subito iniziano scontri tra le forze di polizia mol-

dave e le milizie indipendentiste transnistriane, che nel 1992 degenerano in una sanguinosa guerra civile che causa oltre mille morti in pochi mesi. Viene siglato un cessate il fuoco e le truppe russe si trasformano in «truppe di pace» garanti della tregua. L'indipendenza della Transnistria non viene riconosciuta, ma diventa un dato di fatto imposto dal Cremlino. Nel 1999 la Russia ha promesso all'OSCE di ritirare le migliaia di suoi soldati entro il 2002, fatto non avvenuto. Quanto alle relazioni bilaterali, bisogna sottolineare la recente apertura dell'ambasciata a Chisinau per marcare il livello crescente dei rapporti, reso più intenso dalla presenza nel nostro Paese di una consistente comunità di cittadini moldavi.

Accanto alla necessità di gestire i flussi migratori, il rafforzamento della presenza italiana in Moldova risponde anche all'aumento di nostre imprese che si vogliono spostare dalla Romania; per il momento sono circa 300 le imprese in Moldova con partecipazione di capitale italiano, e con quasi 98 milioni di dollari l'Italia è il terzo Paese investitore, dopo Olanda e Russia, soprattutto nei settori immobiliare, edile, tessile e calzaturiero.

**Dichiarazione di voto del senatore Giambrone
sul disegno di legge n. 1830**

Presidente, colleghi, sempre brevemente, prendo la parola per manifestare il favore del mio Gruppo circa il provvedimento in questione. Riteniamo infatti utile che, anche con la Moldova, l'Italia possa sviluppare sinergie volte, in particolar modo alla preparazione degli operatori del turismo. Orbene, io non sono un esperto del settore, ma credo che le sinergie lavorative in genere siano sempre auspicabili, soprattutto da quando abbiamo ricreato addirittura il Ministero del turismo nel nostro Paese. Onore al merito, nel caso in questione si tratta di un Accordo siglato dal Governo Prodi, che son certo che l'attuale Ministero, quindi l'attuale Ministro, saprà portare avanti nel migliore dei modi. Tale Accordo mi sembra peraltro giustificato dall'apertura della ambasciata di Italia in Moldavia, che, se non erro, sino al 1° ottobre 2008 non c'era e bisognava far riferimento, per ogni esigenza, a quella italiana in Romania. Anche questa istituzione mi risulta essere un risultato raggiunto dal Governo Prodi.

Ritengo che l'Accordo vada ratificato celermente e soprattutto che si dia luogo a quelli che vengono definiti nel Trattato «eventuale apertura di uffici del turismo» e «le possibili collaborazioni nel settore di imprese private». Questo perché agli accordi internazionali devono fare seguito serie attività pratiche di cui la politica ha il dovere di farsi carico. Anche perché diversamente, ovvero se i privati non investono nel settore e se dopo la formazione congiunta dei nostri funzionari non segue l'apertura di sportelli dove rendere fruibili queste competenze acquisite, non si comprenderebbe il motivo della sottoscrizione e promozione di detto Accordo.

Concludo, infine, Presidente, con l'auspicio che questo Accordo porti davvero giovamento al nostro Paese ed a quello del moldavi e che effettivamente si tragga beneficio dall'invio di nostri funzionari al fine di preparare al lavoro gli omologhi moldavi, così come speriamo che questa sinergia possa svilupparsi presto nel senso opposto e quindi poter attivare importanti flussi turistici anche verso il nostro Paese.

**Dichiarazione di voto del senatore Alberto Filippi
sul disegno di legge n. 1830**

Ratificando e rendendo esecutivo l'Accordo di collaborazione tra il nostro Paese e la Repubblica moldava, viene creato il necessario quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali, commerciali ed economiche tra le due parti, in concreto tramite lo sviluppo di un piano di attività concordate nell'ambito di opportune riunioni bilaterali, capaci di assicurare appieno l'applicazione dell'Accordo stesso. Per quanto concerne la situazione della Repubblica moldava, bisogna ricordare l'incontro con il ministro degli esteri della Repubblica Iurie Leanca, sottolineando gli sforzi che il Governo moldavo sta compiendo per garantire una prospettiva europea al Paese. Bisogna tenere presente anche e soprattutto la complessa situazione della Transnistria, una sottile striscia di territorio moldavo che si estende tra la sponda est del fiume Dniester e il confine ucraino. Ha una sua bandiera, un suo Presidente con un suo Governo, un suo Parlamento, una sua moneta, un suo esercito e una sua polizia, ma nessun Paese al mondo ne riconosce l'esistenza. Purtroppo in questa regione il contrabbando di droga, petrolio, alcool, sigarette e soprattutto armi è diffusissimo. È una Repubblica che si è autoproclamata indipendente nel 1990, ma la sua situazione *de facto* è differente, ovvero è un territorio sotto tutela russa, rivendicato dalla Moldavia. Quanto alle relazioni bilaterali, bisogna sottolineare la recente apertura dell'ambasciata a Chisinau per marcare il livello crescente dei rapporti, reso più intenso dalla presenza nel nostro Paese di una consistente comunità di cittadini moldavi.

Accanto alla necessità e l'urgenza di gestire i flussi migratori, il rafforzamento della presenza italiana in Moldavia risponde anche all'aumento di nostre imprese che si vogliono spostare dalla Romania; per il momento sono circa 300 le imprese in Moldavia con partecipazione di capitale italiano, e con quasi 98 milioni di dollari l'Italia è il terzo Paese investitore, dopo Olanda e Russia, soprattutto nei settori immobiliare, edile, tessile e calzaturiero. Per questo ritengo necessario ratificare l'Accordo in esame, quindi dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1397-B. Articolo 46	248	246	000	246	000	124	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0303 del 16/12/2009 15.27.10 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
ADAMO MARILENA	F	
ADERENTI IRENE	F	
ADRAGNA BENEDETTO		
AGOSTINI MAURO	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	
ALICATA BRUNO	F	
ALLEGRIANI LAURA	F	
AMATI SILVANA	F	
AMATO PAOLO	F	
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	
ANDREOTTI GIULIO		
ANDRIA ALFONSO		
ANTEZZA MARIA	F	
ARMATO TERESA	F	
ASCIUTTI FRANCO	F	
ASTORE GIUSEPPE	F	
AUGELLO ANDREA	F	
AZZOLLINI ANTONIO	F	
BAIO EMANUELA		
BALBONI ALBERTO	F	
BALDASSARRI MARIO	F	
BALDINI MASSIMO	F	
BARBOLINI GIULIANO	F	
BARELLI PAOLO	F	
BASSOLI FIORENZA	F	
BASTICO MARIANGELA	F	
BATTAGLIA ANTONIO		
BELISARIO FELICE		
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	
BERSELLI FILIPPO		
BERTUZZI MARIA TERESA	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO		
BEVILACQUA FRANCESCO	F	
BIANCHI DORINA	F	
BIANCO ENZO	F	
BIANCONI LAURA	F	
BIONDELLI FRANCA	F	
BLAZINA TAMARA	F	
BODEGA LORENZO	F	
BOLDI ROSSANA	F	
BONDI SANDRO	M	
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	
BONINO EMMA	P	
BORNACIN GIORGIO	F	
BOSCETTO GABRIELE	F	

Seduta N. 0303 del 16/12/2009 15.27.10 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
BOSONE DANIELE	F	
BRICOLO FEDERICO	F	
BRUNO FRANCO	F	
BUBBICO FILIPPO	F	
BUGNANO PATRIZIA	F	
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	
BUTTI ALESSIO	F	
CABRAS ANTONELLO	F	
CAFORIO GIUSEPPE	F	
CAGNIN LUCIANO	F	
CALABRO' RAFFAELE	F	
CALDEROLI ROBERTO	M	
CALIENDO GIACOMO	M	
CALIGIURI BATTISTA	F	
CAMBER GIULIO	F	
CANTONI GIANPIERO CARLO		
CARLINO GIULIANA	F	
CARLONI ANNA MARIA	F	
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	
CARRARA VALERIO	F	
CARUSO ANTONINO	F	
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	
CASOLI FRANCESCO	F	
CASSON FELICE	F	
CASTELLI ROBERTO	M	
CASTRO MAURIZIO	F	
CECCANTI STEFANO	F	
CENTARO ROBERTO	F	
CERUTI MAURO	F	
CHIAROMONTE FRANCA	F	
CHITI VANNINO		
CHIURAZZI CARLO	F	
CIAMPI CARLO AZELIO	M	
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	
CICOLANI ANGELO MARIA	F	
COLLI OMBRETTA	F	
COLOMBO EMILIO		
COMINCIOLI ROMANO	M	
COMPAGNA LUIGI	M	
CONTI RICCARDO	F	
CONTINI BARBARA	F	
CORONELLA GENNARO	M	
COSENTINO LIONELLO	F	
COSSIGA FRANCESCO		

Seduta N. 0303 del 16/12/2009 15.27.10 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	
CRISAFULLI VLADIMIRO		
CUFFARO SALVATORE		
CURSI CESARE	F	
CUTRUFO MAURO	F	
D'ALI' ANTONIO	M	
D'ALIA GIANPIERO	F	
D'AMBROSIO GERARDO	F	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	
DAVICO MICHELINO	M	
DE ANGELIS CANDIDO	F	
DE ECCHER CRISTANO	F	
DE PEO DIANA		
DE GREGORIO SERGIO	M	
DE LILLO STEFANO	F	
DE LUCA VINCENZO	F	
DE SENA LUIGI	F	
DE TONI GIANPIERO	F	
DEL VECCHIO MAURO	F	
DELLA MONICA SILVIA	F	
DELLA SETA ROBERTO	M	
DELL'UTRI MARCELLO	M	
DELOGU MARIANO	F	
DI GIACOMO ULISSE	F	
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	
DI GIROLAMO NICOLA	F	
DI NARDO ANIELLO	F	
DI STEFANO FABRIZIO	F	
DIGILIO EGIDIO	F	
DINI LAMBERTO	F	
DIVINA SERGIO	M	
DONAGGIÒ CECILIA	F	
D'UBALDO LUCIO	F	
ESPOSITO GIUSEPPE	F	
FASANO VINCENZO	F	
FAZZONE CLAUDIO	F	
FERRANTE FRANCESCO		
FERRARA MARIO	F	
FILIPPI ALBERTO	F	
FILIPPI MARCO	F	
FINOCCHIARO ANNA		
FIORONI ANNA RITA	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	
FISTAROL MAURIZIO	F	

Seduta N. 0303 del 16/12/2009 15.27.10 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
FLERES SALVO	F	
FLUTTERO ANDREA	M	
FOLLINI MARCO	F	
FONTANA CINZIA MARIA	F	
FOSSON ANTONIO	F	
FRANCO PAOLO	F	
FRANCO VITTORIA	F	
GALIO TO VINCENZO	F	
GALLO COSIMO	F	
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	
GALPERTI GUIDO	F	
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.		
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	
GARAVAGLIA MASSIMO	F	
GARRAFFA COSTANTINO	F	
GASBARRI MARIO	F	
GASPARRI MAURIZIO		
GENTILE ANTONIO	F	
GERMONTANI MARIA IDA	F	
GHEDINI RITA	F	
GHIGO ENZO GIORGIO	F	
GIAI MIRELLA	F	
GIAMBRONE FABIO	F	
GIARETTA PAOLO	F	
GIORDANO BASILIO	F	
GIOVANARDI CARLO	M	
GIULIANO PASQUALE		
GRAMAZIO DOMENICO	F	
GRANAIOLA MANUELA	F	
GRILLO LUIGI		
GUSTAVINO CLAUDIO	F	
ICHINO PIETRO	F	
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	
IZZO COSIMO	F	
LANNUTTI ELIO	F	
LATORRE NICOLA	F	
LATRONICO COSIMO	F	
LAURO RAFFAELE	F	
LEDDI MARIA	F	
LEGNINI GIOVANNI	F	
LENNA VANNI	F	
LEONI GIUSEPPE	F	
LEVI MONTALCINI RITA		
LI GOTTI LUIGI		

Seduta N. 0303 del 16/12/2009 15.27.10 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	
LIVI BACCI MASSIMO	F	
LONGO PIERO	F	
LUMIA GIUSEPPE		
LUSI LUIGI	F	
MAGISTRELLI MARINA	F	
MALAN LUCIO	F	
MANTICA ALFREDO	M	
MANTOVANI MARIO	M	
MARAVENTANO ANGELA	F	
MARCENARO PIETRO	F	
MARCUCCI ANDREA	F	
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	
MARINI FRANCO	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO		
MARINO MAURO MARIA	F	
MARITATI ALBERTO	F	
MASCITELLI ALFONSO	F	
MASSIDDA PIERGIORGIO	F	
MATTEOLI ALTERO	M	
MAURO ROSA ANGELA		
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	
MAZZATORTA SANDRO	F	
MAZZUCONI DANIELA	F	
MENARDI GIUSEPPE	F	
MERCATALI VIDMER	F	
MESSINA ALFREDO	F	
MICHELONI CLAUDIO	F	
MILANA RICCARDO	F	
MOLINARI CLAUDIO		
MONGIELLO COLOMBA	F	
MONTANI ENRICO	F	
MONTI CESARINO	F	
MORANDO ENRICO	F	
MORRA CARMELO	F	
MORRI FABRIZIO	F	
MUGNAI FRANCO	F	
MURA ROBERTO	F	
MUSI ADRIANO	F	
MUSSO ENRICO	F	
NANIA DOMENICO		
NEGRI MAGDA	F	
NEROZZI PAOLO	F	
NESPOLI VINCENZO	F	

Seduta N. 0303 del 16/12/2009 15.27.10 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
NESSA PASQUALE		F
OLIVA VINCENZO		M
ORSI FRANCO		F
PALMA NITTO FRANCESCO		M
PALMIZIO ELIO MASSIMO		F
PAPANIA ANTONINO		F
PARAVIA ANTONIO		F
PARDI FRANCESCO		
PASSONI ACHILLE		F
PASTORE ANDREA		F
PEDICA STEFANO		
PEGORER CARLO		F
PERA MARCELLO		M
PERDUCA MARCO		F
PERTOLDI FLAVIO		F
PETERLINI OSKAR		F
PICCONI LORENZO		F
PICCONE FILIPPO		M
PICHETTO FRATIN GILBERTO		F
PIGNEDOLI LEANA		F
PININFARINA SERGIO		
PINOTTI ROBERTA		F
PINZGER MANFRED		F
PISANU BEPPE		M
PISCITELLI SALVATORE		F
PISTORIO GIOVANNI		
PITTONI MARIO		F
POLI BORTONE ADRIANA		F
PONTONE FRANCESCO		F
PORETTI DONATELLA		F
POSSA GUIDO		F
PROCACCI GIOVANNI		F
QUAGLIARIELLO GAETANO		F
RAMPONI LUIGI		M
RANDAZZO NINO		F
RANUCCI RAFFAELE		F
RIZZI FABIO		F
RIZZOTTI MARIA		
ROILO GIORGIO		F
ROSSI NICOLA		F
ROSSI PAOLO		F
RUSCONI ANTONIO		F
RUSSO GIACINTO		F
RUTELLI FRANCESCO		

Seduta N. 0303 del 16/12/2009 15.27.10 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
SACCOMANNO MICHELE	F	
SACCONI MAURIZIO	M	
SAIA MAURIZIO	F	
SALTAMARTINI FILIPPO	F	
SANCIU FEDELE	F	
SANGALLI GIAN CARLO	F	
SANNA FRANCESCO	F	
SANTINI GIACOMO	F	
SARO GIUSEPPE	F	
SARRO CARLO	F	
SBARBATI LUCIANA	F	
SCALFARO OSCAR LUIGI		
SCANU GIAN PIERO		
SCARABOSIO ALDO	F	
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	
SCHIFANI RENATO		
SCIASCIA SALVATORE	F	
SERAFINI ANNA MARIA	F	
SERAFINI GIANCARLO	F	
SERRA ACHILLE	M	
SIBILIA COSIMO	F	
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	
SOLIANI ALBERTINA	F	
SPADONI URBANI ADA		
SPEZIALI VINCENZO		
STANCANELLI RAFFAELE	M	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	
STRADIOTTO MARCO	F	
TANCREDI PAOLO	F	
TEDESCO ALBERTO	F	
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	
TOFANI ORESTE	F	
TOMASELLI SALVATORE	F	
TOMASSINI ANTONIO	F	
TONINI GIORGIO	F	
TORRI GIOVANNI	F	
TOTARO ACHILLE	F	
TREU TIZIANO		
VACCARI GIANVITTORE	F	
VALDITARA GIUSEPPE	F	
VALENTINO GIUSEPPE	F	
VALLARDI GIANPAOLO	F	
VALLI ARMANDO	F	
VERONESI UMBERTO	F	

Seduta N. 0303 del 16/12/2009 15.27.10 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
VETRELLA SERGIO	F	
VICARI SIMONA	F	
VICECONTE GUIDO	F	
VIESPOLI PASQUALE	M	
VILLARI RICCARDO	F	
VIMERCATI LUIGI	F	
VITA VINCENZO MARIA	F	
VITALI WALTER		
VIZZINI CARLO		
ZANDA LUIGI	F	
ZANETTA VALTER	F	
ZANOLETTI TOMASO	F	
ZAVOLI SERGIO	F	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Comincioli, Coronella, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Divina, Filippi Alberto, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Oliva, Palma, Pera, Piccone, Pisanu, Ramponi, Serra, Stancanelli e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: D'Alì, Della Seta e Fluttero, per attività di rappresentanza del Senato; Compagna, per attività della 3ª Commissione permanente; Marcenaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Unione Interparlamentare.

Commissioni permanenti, variazione nella composizione

Il Presidente del Gruppo UDC, SVP e Autonomie ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Cuffaro, entra a farne parte la senatrice Bianchi;

12ª Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Bianchi.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Fleres Salvo, Alicata Bruno, Bonfrisco Anna Cinzia, Saro Giuseppe

Modifica dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata dei condannati a pena detentiva (1938)

(presentato in data 16/12/2009);

senatori Fleres Salvo, Alicata Bruno

Disposizioni in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e gli enti morali (1939)

(presentato in data 16/12/2009);

senatore Lannutti Elio

Disposizioni in materia di risarcimento del danno derivante da pubblicazione a mezzo stampa (1940)

(presentato in data 16/12/2009);

senatore Treu Tiziano

Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di misure a sostegno del lavoro penitenziario e di introduzione di benefici per l'inserimento lavorativo dei detenuti (1941)
(presentato in data 16/12/2009).

Affari assegnati

In data 15 dicembre 2009 è stato deferito alla 14ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, l'affare concernente le problematiche relative alla prossima Presidenza di turno dell'Unione europea (Atto n. 285).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 dicembre 2009, ha inviato la relazione, predisposta da ANAS-IVCA, concernente la rete autostradale in concessione, relativa all'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 284).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 dicembre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, lo schema di protocollo di cui alla lettera *a*) e il codice etico di cui alla lettera *b*), dell'articolo 12, comma 5, del citato decreto, relativi al Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena (Atto n. 287).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Autorità per l'energia elettrica e il gas, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 3 dicembre 2009, ha inviato una segnalazione in tema di istituzione di un fondo unico perequativo per il finanziamento di nove Autorità «indipendenti» (Atto n. 286).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Bosone ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00224 dei senatori Tomassini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Ciarrapico, Caligiuri e Paravia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02186, del senatore Gramazio.

Interrogazioni

SBARBATI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il 13 dicembre 2009 è entrato in vigore il nuovo orario sulla lunga e media percorrenza delle Ferrovie dello Stato che determinerà l'emarginazione della Regione Marche, precisamente delle province di Ascoli e Macerata;

gli investimenti sulle tratte ad alta velocità hanno penalizzato la regione Marche che vedrà ridotta la mobilità degli utenti nelle stazioni di San Benedetto del Tronto, Civitanova, Porto S. Giorgio e Falconara;

saranno altresì penalizzati i collegamenti delle Marche con l'Abruzzo;

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile un intervento di competenza affinché la società Trenitalia determini il ripristino delle fermate:

del 9823 (ex 9783) proveniente da Milano, nella stazione di Falconara Marittima, per consentire agli utenti il proseguimento sulla linea romana;

del 9806 (ex 9778) in partenza da Ancona, nella stazione di Falconara marittima per consentire ai passeggeri provenienti dalla valle dell'Esino di proseguire verso Nord;

se non ritenga necessario attivarsi affinché si valuti la possibilità di un immediato rimborso per i possessori della Carta Tutto Treno, interessati da queste soppressioni, delle quote già versate e non utilizzabili dopo il 13 dicembre.

(3-01087)

SBARBATI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la crisi economica che sta vivendo l'Italia – contrariamente ai segnali di ripresa generale – sta producendo sull'economia della Sardegna delle lacerazioni che, a giudizio dell'interrogante, sarà difficile sanare;

l'Impredil, fabbrica di laterizi, oggi pone a rischio 70 posti di lavoro, mentre, a quanto consta all'interrogante, sembrava finora non coinvolta nel declino industriale dell'isola;

annoverata fra le imprese strategiche della regione, ha grandi difficoltà economiche, debiti pregressi e denuncia costi energetici molto elevati;

i piani strategici nazionale e regionale mirano alla ristrutturazione e all'ammodernamento del patrimonio edilizio esistente,

si chiede di sapere se i Ministri non ritengano opportuno intervenire attraverso la disposizione di iniziative di competenza affinché l'Impredil rispetti gli impegni assunti e onori le commesse, vista la generale situazione di crisi dell'industria nella regione Sardegna al fine di garantire oltre ai 70 posti di lavoro a rischio, l'indotto che coinvolge il futuro economico di molte famiglie.

(3-01088)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

presso l'Università di Monaco di Baviera è attivo l'Istituto italiano di filologia italiana, che è noto per la sua autorevolezza e per l'indubbio prestigio acquisito nel corso degli anni;

questo Istituto è conosciuto e apprezzato anche fuori dalla Germania;

da organi di stampa si apprende che tale Istituto verrà integrato nel seminario di romanistica perdendo così la sua autonomia;

la perdita dell'autonomia dell'Istituto italiano di filologia di Monaco di Baviera priverebbe la cultura italiana stessa di un punto di riferimento fondamentale nel panorama europeo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover, per quanto di competenza, rivedere tale possibile accorpamento per conservare all'istituto italiano di filologia di Monaco di Baviera il prestigio e l'autorevolezza che l'hanno sempre contraddistinto in Europa.

(3-01089)

SBARBATI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'art. 32 della Costituzione pone il diritto alla salute come bene tutelato dallo Stato sotto un duplice profilo: quello soggettivo, inteso come diritto del singolo individuo ad ottenere garanzia della propria salute, nonché i rimedi necessari per perseguire la salute intesa come obiettivo; e quello, non meno importante, che attiene alla salute intesa come bene pubblico, giuridicamente rilevante quale interesse perseguito dalla collettività;

il Ministero della sanità ha emanato nel 1998 le linee guida per l'attività di riabilitazione (*Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1998 n. 124);

dette linee guida definiscono: a) quali «attività sanitarie di riabilitazione» gli interventi valutativi, diagnostici e terapeutici e le altre procedure finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare la sua disabilità, ed il soggetto disabile a muoversi, cammi-

nare, parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e relazionarsi efficacemente nel proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale; b) stabiliscono che le attività di riabilitazione richiedono obbligatoriamente la presa in carico clinica globale della persona, mediante la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi; c) prevedono la presenza del medico fisiatra, in qualità di coordinatore dell'equipe riabilitativa (di cui il fisioterapista fa parte) e di responsabile del progetto riabilitativo, vale a dire di tutte le attività diagnostico-riabilitative che sono necessarie ad una persona affetta da una disabilità e che coinvolgono tutti i componenti dell'equipe riabilitativa, ognuno per le proprie competenze;

il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 sull'individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, delega alle farmacie che ne abbiano fatto richiesta, tutta una serie di prestazioni e servizi che finora non avevano mai avuto;

in Italia, il fisioterapista, pur nella sua autonomia professionale, rimane un tecnico, non è un medico, e, pertanto, non è in grado (e non ci sono leggi che lo autorizzano) di eseguire prestazioni di fisioterapia e di riabilitazioni senza la presenza di un medico, in alcuni casi, o senza una prescrizione medica specialistica in altri;

il decreto del Presidente della Repubblica sull'Accreditamento istituzionale (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) è nata per garantire:

sicurezza e *standard* di qualità delle cure a tutti i cittadini che scelgono tra i soggetti accreditati (pubblici e privati) con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali;

che le strutture siano dotate di risorse e organizzazione adeguate alle attività erogate;

che le attività svolte producano risultati congruenti con le finalità dell'organizzazione sanitaria;

essa fissa requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per poter espletare, tra le altre, l'attività specialistica ambulatoriale, ai quali sia la Regione che le strutture ambulatoriali pubbliche e private e le ASL si sono adeguate con notevoli costi economici sottoponendosi ai controlli di rito;

la necessità di rendere il Servizio sanitario nazionale meno gravoso economicamente, tanto per l'amministrazione pubblica che per il cittadino e l'esigenza di deospedalizzazione hanno bisogno per garantire quanto prescritto nelle norme costituzionali, di personale altamente qualificato che abbia effettuato un preciso percorso formativo, che abbia conseguito i titoli e che abbia acquisito la relativa esperienza teorico-pratica,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire e verificare la congruità del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, che rischia di creare non poca confusione fra i professionisti e gli erogatori di

servizi, di rendere meno qualificate le prestazioni ai cittadini e di non ottenere il taglio dei costi sanitari auspicato.

(3-01090)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la liberalizzazione dei servizi pubblici ha interessato anche l'acqua; a giudizio dell'interrogante, è indubbio che questa vada annoverata fra i beni di interesse comune dell'umanità,

si chiede di sapere:

se esistano misure di controllo pubbliche affinché sia garantita la buona gestione del servizio da parte dei privati;

se il Ministro in indirizzo ritenga che sia praticabile e legittima da parte delle società di gestione la fatturazione di quote presunte a prescindere dal reale consumo;

se il mancato rispetto del servizio concordato possa determinare la risoluzione del contratto di convenzione;

se il Ministro non reputi che sia il caso che siano modificati gli statuti comunali ove è riportata la dicitura «il servizio idrico è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica»;

se non sia il caso di sensibilizzare i sindaci per la verifica delle garanzie fideiussorie contenute nel contratto di affidamento sottoscritto con le società di gestione introducendo la responsabilità del gestore in caso di interruzione del servizio affidatogli.

(3-01091)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLI BORTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – (Già 3-00881)

(4-02433)

BALBONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* – Premesso che:

la variante per la definizione della rete ecologica provinciale approvata dal Consiglio comunale di Comacchio (Ferrara) introduce l'indice di edificabilità per alcune aree verdi;

in particolare, prevederebbe l'abbattimento di alcune pinete situate presso il Lido di Spina e il Lido degli Estensi;

tale decisione del Consiglio comunale di Comacchio ha provocato forti e sentite proteste da parte dei residenti, dei turisti, del circolo locale di Legambiente, del gruppo di opposizione al comune (Popolo della libertà) nonché di numerosi comitati civici;

considerato che:

l'autorizzazione a costruire (n° 108/09 dell'11 agosto 2009) rilasciata dal Comune di Comacchio per il Lido di Spina sarebbe, a giudizio dell'interrogante, in contrasto con quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di vincoli paesaggistici;

la sopra riportata autorizzazione a costruire contrasterebbe, inoltre, con le pianificazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

il Tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna con sentenza n. 2649 del 2 dicembre 2009 ha confermato, sia pure per un caso diverso, la validità giuridica del PTCP;

il 10 novembre 2009 una lista civica di Comacchio ha proposto al Sindaco la richiesta di riesame del sopra riportato permesso a costruire, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 2002, precisando quelle che sarebbero state le violazioni urbanistiche ed edilizie in esso rilevate;

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di sapere se risultino rispettate tutte le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente per la vicenda sopra riportata e, in caso negativo, se e quali provvedimenti ritengano opportuno intraprendere.

(4-02434)

PASSONI, CHITI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la SEVES è una società *leader* mondiale nei settori degli isolatori elettrici in vetro, in porcellana ed in composito e dei mattoni in vetro, con un giro d'affari di circa 437 milioni nel 2007; tale società conta 25 stabilimenti nel mondo e circa 4.500 dipendenti, di cui 350 in Italia e, di questi 173 sono impiegati nel sito di via Reginaldo Giuliani a Firenze;

la SEVES nasce dall'integrazione, tra la fine degli anni '90 e il 2007, tra diversi gruppi industriali operanti nei settori dell'isolamento elettrico e del vetromattone: Vetaroarredo (Firenze – Mattoni in Vetro), Sedi-ver (Francia – Isolatori in vetro), PPC Insuletors (Austria – Isolatori in porcellana), Isoladores Santana (Brasile – Isolatori in porcellana);

il 2 dicembre 2008, durante un incontro presso la sede di Confindustria di Firenze, i vertici della suddetta azienda hanno dichiarato che, a causa della contrazione degli ordinativi di mattoni in vetro registratosi a livello mondiale nella seconda metà del 2008, sarebbe stato necessario avviare una procedura di cassa integrazione straordinaria (CGIS) nei confronti di 110 lavoratori e di mobilità per altri 20;

diversamente, nei giorni precedenti al suddetto incontro, i responsabili aziendali avevano lasciato trapelare tra i lavoratori la notizia che per superare il grave momento di crisi economica attraversato dall'azienda sarebbe stato necessario far ricorso a 13 o a 26 settimane di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);

in data 7 gennaio 2009, dopo una lunga serie di incontri tra i vertici dell'azienda e diversi assessori del Comune e della Provincia di Firenze,

veniva sottoscritto tra le parti un accordo in cui si prevedeva il ritiro da parte dell'azienda della procedura di CIGS ed il ricorso a 13 più 13 settimane di CIGO a rotazione per 110 lavoratori a decorrere dalla data del 2 febbraio 2009; inoltre, nell'ambito dello stesso accordo venivano previsti anche la corresponsione dell'anticipo del trattamento, la maturazione del rateo di tredicesima mensilità e lo svolgimento di incontri mensili finalizzati all'esame della situazione produttiva e commerciale e dei profili professionali coinvolti nella rotazione per la CIGO;

inoltre, l'azienda si impegnavano a presentare entro la data del 15 aprile 2009 un documento programmatico per il biennio 2009-2010 contenente le iniziative intraprese per il rilancio dell'azienda stessa nonché gli investimenti previsti per l'attivazione del nuovo forno;

tale documento programmatico, una volta presentato dall'azienda, veniva fortemente contestato dai lavoratori in quanto carente di ogni indicazione sia in ordine ai tempi previsti per la realizzazione del forno sia per la ripresa dell'attività dell'azienda;

a fronte di tale situazione i lavoratori dell'azienda fortemente preoccupati per il loro futuro lavorativo, hanno avviato numerose iniziative di sciopero;

il 15 giugno 2009, al tavolo istituzionale a cui hanno preso parte anche i rappresentanti del Comune e della Provincia di Firenze, è stato sottoscritto un nuovo accordo tra la rappresentanza sindacale unitaria, FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e l'azienda in cui quest'ultima si è impegnata a fornire un'informativa mensile sullo smaltimento dei pezzi a magazzino; inoltre, nell'ambito dello stesso accordo è stata fissata in 4,8 milioni e 2,8 milioni di pezzi in magazzino la giacenza necessaria per proceder rispettivamente alla realizzazione del forno e alla ripresa dell'attività produttiva;

considerato che:

dall'informativa del mese di novembre è risultato che la giacenza registrata in magazzino è quasi pari ai 4,8 milioni di pezzi fissati quale valore di riferimento per poter procedere alla realizzazione del suddetto forno;

ciò nonostante, a tutt'oggi l'azienda non ha manifestato alcuna intenzione di voler ottemperare agli accordi assunti in precedenza in merito alla realizzazione dello forno;

il 21 dicembre 2009 è previsto un incontro presso la Presidenza della Regione Toscana nel corso del quale i rappresentanti dell'azienda, secondo quanto annunciato nell'incontro del 9 dicembre 2009, avrebbero intenzione di avanzare una proposta che, dal loro punto di vista, darebbe una svolta significativa alla trattativa in corso,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno intervenire con la massima urgenza presso i vertici della SEVES al fine di conoscere l'effettiva esistenza, nonché i contenuti, della proposta che l'azienda si è riservata di annunciare nel corso dell'incontro previsto per 21 dicembre 2009;

quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali del sito SEVES di Firenze anche al fine di scongiurare un'ulteriore contrazione del tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio interessato nonché di tutto il Paese.

(4-02435)

BURGARETTA APARO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

a giudizio dell'interrogante, la nostra società vive una situazione di degrado civile nella quale prevale il linguaggio della violenza, della sopraffazione e dell'annientamento;

negli stessi dibattiti e programmi televisivi divampa una guerra che si fa sempre più aspra, volgare e violenta con l'uso di terminologia indecente e scurrile, anche in orari di fasce protette, con atteggiamento rabbioso, collerico e crudele da parte dei partecipanti alle trasmissioni;

lo stesso Capo dello Stato, dopo l'aggressione contro il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in una intervista rilasciata al Tg 2 il 14 dicembre 2009, ha sentito la necessità di ribadire il proprio no al ritorno di ogni forma di violenza politica e di dire basta con questa esasperazione pericolosa delle polemiche, auspicando «un normale e civile confronto tra le forze politiche e le istituzioni», invitando i rappresentanti delle istituzioni a rispettarsi reciprocamente, a misurare le parole e a non alimentare tensioni, ovunque si parli, nei congressi, nelle piazze o in tv, restando nei limiti del proprio ruolo fissati dalla Costituzione e, infine, esortando i cittadini ad avere fiducia in tutte le istituzioni, rispetto a senso di responsabilità che l'interesse comune urgentemente richiede;

a giudizio dell'interrogante, occorre, quindi individuare delle misure per evitare che ragioni di *audience* favoriscano il proliferare di trasmissioni volgari e violente che inducono i soggetti psicologicamente più deboli a gesti insani, fornendo un cattivo esempio a quelli più giovani;

se è vero che la nostra libertà incontra il limite nella garanzia della libertà degli altri, anche la libertà di parola deve rispettarlo nel momento in cui si risolve nell'offesa del comune senso del pudore e del buon costume se non addirittura fino a spingersi sia direttamente che indirettamente nell'istigazione a delinquere e nell'apologia di reato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare e/o proporre delle misure per arginare tale deprecabile fenomeno di degrado culturale, in particolare per il servizio pubblico radiotelevisivo (nel rispetto del Contratto di servizio sottoscritto fra il Ministro delle comunicazioni e la Rai), la cui caratteristica è quella di essere normativamente vincolato non alla rincorsa dell'*audience*, ma a contenuti culturalmente validi.

(4-02436)

